Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 218 del 18 settembre 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 18 settembre 2000 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 154

BANCA D’ITALIA

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «testo unico»);

Visto l'articolo 6, comma 1, lett. *a*), del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle società di intermediazione mobiliare (di seguito «SIM»);

Visto l'art. 11, comma 1, lettera *a*), del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *h*);

Visto l'articolo 15, comma 5, del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia determina per le SIM: la partecipazione qualificata e le soglie partecipative al superamento delle quali è dovuta la comunicazione preventiva prevista dal commna 1 del medesimo articolo; i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio o quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni;

Visto l'articolo 19, comma 1, lett. *d*), del testo unico, il quale prevede che la Banca d'Italia determina in via generale l'importo minimo del capitale versato delle SIM;

Visto l'articolo 26, comma 2, del testo unico ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare, negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico degli enti creditizi e finanziari nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti;

Visto il decreto n. 469 dell'11 novembre 1998 con il quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha stabilito i requisiti di onorabilità che devono essere posseduti dai partecipanti al capitale delle SIM;

Sentita la CONSOB;

Emana:

l'unito Regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate.

1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dal comma 2:

a) il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991, ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;

b) il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 29 novembre 1996, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

c) il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 24 dicembre 1996, ai sensi dell' art. 6, commi 1, lett. *d*) e 4, dell'art. 10, comma 6 e dell'art. 25, comma 1, lett. *b*) del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

d) il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 30 settembre 1997, ai sensi degli artt. 2, comma 4 e 25, comma 1 lett. *a*) del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del testo unico:

a) il Capitolo V del citato Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 24 dicembre 1996;

b) il Capitolo I, paragrafo 5 (Comunicazioni alla Banca d'Italia), e il Capitolo 3 del citato Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 30 settembre 1997.

3. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2001, fatta eccezione per:

a) il Titolo III, Capitolo 3, Sezione X (Trattamento delle opzioni), che entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2001;

b) il Titolo IV (Bilancio di esercizio), che entra in vigore a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1999.

Roma, 4 agosto 2000

Il Governatore: FAZIO

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI INTERMEDIARI DEL MERCATO MOBILIARE

I N D I C E

Sezione II. Adempimenti delle SIM

1. Adempimenti delle SIM in materia di partecipanti al capitale

CAPITOLO 4

APERTURA DI SUCCURSALI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO

Sezione I. Disposizioni di carattere generale

1. Fonti normative
2. Definizioni

Sezione II.
Stabilimento di succursali per la prestazione di servizi ammessi al mutuo riconoscimento

1. Succursali in Paesi dell'UE
2. Succursali in Paesi extracomunitari
3. Uffici di rappresentanza all'estero

Sezione III. Prestazione di servizi ammessi al mutuo riconoscimento senza stabilimento

1. Libera prestazione di servizi da parte delle SIM in Stati membri dell'UE
2. Prestazione di servizi senza stabilimento in Paesi extracomunitari

Sezione IV. Svolgimento all'estero di attività non ammesse al mutuo riconoscimento

1. Attività in Stati membri dell'UE
2. Attività in Paesi extracomunitari

TITOLO III : VIGILANZA

CAPITOLO 1

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SIM

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Ambito di applicazione
5. Partecipazioni di natura finanziaria e strumentale
6. Partecipazioni di natura non finanziaria

CAPITOLO 2

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI DEGLI INTERMEDIARI DEL MERCATO MOBILIARE

CAPITOLO 3

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO

Sezione I Disposizioni Generali

Sezione II Rischio di Posizione

9. Rischio di posizione su parti di o.i.c.r

Sezione III Rischio di Regolamento

1. Premessa
2. Copertura patrimoniale per il rischio di regolamento

Sezione IV Rischio di Controparte

1. Premessa
2. Esposizione per il rischio di controparte
3. Copertura patrimoniale per il rischio di controparte

Sezione V Rischio di Credito

1. Premessa
2. Copertura patrimoniale per il rischio di credito
3. Attività di rischio

Sezione VI Rischio di Cambio

1. Premessa
2. Posizione netta aperta in cambi
3. Copertura patrimoniale per il rischio di cambio

Sezione VII Concentrazione dei rischi

1. Premessa
2. Definizioni
3. Calcolo dell'esposizione totale e della posizione di rischio
4. Disciplina dei grandi rischi
5. Disciplina delle esposizioni "fuori portafoglio non immobilizzato"
6. Superamento dei limiti di concentrazione e copertura patrimoniale aggiuntiva

Sezione VIII Rischio sulle posizioni in merci

1. Premessa e definizioni
2. Regole di carattere generale
3. Calcolo del requisito patrimoniale

Sezione IX Altri rischi

1. Copertura patrimoniale a fronte degli "altri rischi"

Sezione X Trattamento delle opzioni

1. Premessa
2. Approccio semplificato

3. Metodo delta-plus

Sezione XI Patrimonio di Vigilanza

1. Premessa
2. Struttura del patrimonio di vigilanza
3. Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza

TITOLO IV : BILANCIO DI ESERCIZIO

CAPITOLO 1

I BILANCI DELLE SIM

SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE

Sezione I. Principi generali

1. Destinatari delle disposizioni
2. Contenuto del bilancio
3. Schemi del bilancio
4. Collegamento fra contabilità e bilancio
5. Definizioni

Sezione II. Il bilancio dell'impresa

1. Disposizioni generali
2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni
3. Lo stato patrimoniale
4. Il conto economico
5. La nota integrativa
6. La relazione sulla gestione

Sezione III. Il bilancio consolidato

1. Disposizioni generali
2. I metodi di consolidamento
3. Lo stato patrimoniale consolidato
4. Il conto economico consolidato
5. La nota integrativa al bilancio consolidato

TITOLO I

DEFINIZIONI

1. Definizioni di carattere generale

Ai fini del presente provvedimento, si intendono per:

– “Testo Unico”, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

– “T.U. bancario”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

– “Consob”, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

– “UE”, l’Unione Europea;

– “società di intermediazione mobiliare” o “SIM”, le imprese, diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario, autorizzate a svolgere servizi di investimento, aventi sede legale e direzione generale in Italia, ivi comprese le società fiduciarie che, ai sensi dell’art. 60, comma 4 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria;

– “impresa di investimento comunitaria”, l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all’UE, diverso dall'Italia;

– “impresa di investimento extracomunitaria”, l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all’UE.

TITOLO II
COSTITUZIONE DELLE SIM E OPERATIVITÀ ALL'ESTERO

CAPITOLO 1

CAPITALE MINIMO

1. Fonti normative

Art. 19, comma 1, lett. d) del Testo Unico.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definisce "capitale versato" l'ammontare versato dai soci a fronte della sottoscrizione di azioni, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale.

3. Disciplina del capitale minimo

Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono così fissati:

I) 385.000 euro per le SIM che intendono svolgere, anche congiuntamente, i servizi di:

a) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

b) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

c) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione

a condizione che:

1. le SIM non detengano, neanche in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela;
2. le attività di cui ai precedenti punti siano svolte senza assunzione di rischi da parte delle SIM.

Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM;

II) 1 milione di euro per le SIM che intendono svolgere, anche congiuntamente, i servizi:

a) previsti dal precedente paragrafo *I)*, in mancanza delle condizioni indicate ai precedenti punti 1 o 2;

b) di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c) di negoziazione per conto proprio o per conto terzi.

Nelle ipotesi di società già operanti che avendo modificato il proprio oggetto sociale intendano essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, o di SIM già autorizzate che intendano svolgere servizi di investimento per i quali sia previsto un importo minimo del capitale versato superiore, ai fini del calcolo degli importi minimi sopra indicati si tiene conto anche delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto siano indisponibili.

Le SIM verificano costantemente il mantenimento degli importi minimi di capitale sopra indicati, tenendo anche conto delle riserve indisponibili. Qualora in conseguenza di perdite tali importi minimi risultino intaccati, le SIM provvedono tempestivamente al loro reintegro.

CAPITOLO 2

NOZIONE DI GRUPPO RILEVANTE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Fonti normative

Art. 11, comma 1, lett. a) del Testo Unico.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definisce "controllo" il rapporto indicato nell'art. 23 del T.U. bancario.

3. Nozione di gruppo

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento fanno parte del gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:

a) controllano la SIM;

b) sono controllati dalla SIM;

c) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SIM.

Si considerano altresì appartenenti al gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:

a) partecipano al capitale della SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto;

b) sono partecipati dalla SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

CAPITOLO 3

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE SIM

1. Fonti normative

Artt. 14, 15 e 16 del Testo Unico e decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998.

2 Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definisce:

– "controllo", il rapporto indicato nell'art. 23 del T.U. bancario;

– "partecipazione indiretta", la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

– "partecipazione qualificata", una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.

SEZIONE I
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Ambito di applicazione

1.1 Soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni

Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente capitolo i soggetti che intendono:

a) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

– a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;

– al controllo della SIM, indipendentemente dall'entità della partecipazione;

b) cedere, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

A dette comunicazioni sono tenute anche, ove si verifichino i presupposti, le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché le società di gestione del risparmio con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei patrimoni gestiti.

Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, gli obblighi di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fanno capo sia al riportato sia al riportatore.

Le comunicazioni devono essere effettuate sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione al capitale della SIM in via diretta, sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione in via indiretta ([1]). In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa a condizione che le stesse siano sottoscritte dal soggetto che intende acquisire o cedere direttamente le azioni della SIM (quando la partecipazione in capo a quest'ultimo soggetto comporti il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti).

Non è tenuto ad effettuare le comunicazioni il Ministero del Tesoro.

1.2 Modalità di calcolo della percentuale

Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.

Si adottano le seguenti modalità di calcolo:

– al *numeratore* si considerano: a) le azioni in proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere, quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;

– *al denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM.

Gli obblighi di comunicazione non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale delle SIM (warrants). È invece soggetta alle comunicazioni la sottoscrizione di azioni successiva alla conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti di opzione

[1] Per le operazioni che comportino una modifica della catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo qualora tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa o ai diretti titolari delle azioni. Nel caso di modifiche della catena partecipativa che comportino il superamento delle soglie rilevanti solo in capo a soggetti interposti, andrà effettuata esclusivamente la comunicazione successiva prevista al paragrafo 4.

qualora in conseguenza della partecipazione che si intende acquisire vengano superate le soglie rilevanti.

1.3 Accordi di voto

Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in una SIM inerente ad azioni che, complessivamente considerate, superano le soglie rilevanti ai fini della presente disciplina è comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data della stipulazione.

È parimenti oggetto di comunicazione nei termini sopra indicati ogni accordo dal quale derivi il controllo di una società interposta alla SIM.

Per semplificare gli adempimenti a carico dei singoli partecipanti all'accordo di voto, può essere prodotta un'unica comunicazione da parte del soggetto a ciò delegato dagli aderenti al patto.

2. Comunicazione preventiva per l'acquisizione della partecipazione

2.1 Principio della sana e prudente gestione e della idoneità a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza

I soggetti che intendono acquisire una partecipazione superiore alle soglie rilevanti devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva corredata della documentazione appresso indicata, atta a comprovare l'idoneità del potenziale acquirente ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa.

A tal fine rilevano i requisiti di onorabilità, la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che effettuano la comunicazione, nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra il richiedente e altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione della SIM.

Assume inoltre rilievo il grado di trasparenza nei confronti dell'Autorità di vigilanza della struttura del gruppo che può determinarsi a seguito dell'operazione, nonché l'idoneità del medesimo, anche in relazione alla localizzazione territoriale delle società estere che lo compongono, a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza.

2.2 Modalità di effettuazione della comunicazione e documentazione da produrre

La comunicazione deve essere effettuata secondo lo schema indicato nell'allegato A e inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione. Essa deve essere corredata dalla documentazione – a data recente – di seguito elencata.

1. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una persona fisica:

   a) il "curriculum vitae" e, ove ritenuto necessario, le attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali) ovvero le certificazioni degli enti o società di provenienza;

   b) riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con la SIM cui si riferisce la partecipazione, altre SIM, banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale della SIM interessata;

   c) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori;

   d) nel caso in cui eserciti attività d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata;

   e) documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.3.

2. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una società:

   a) bilancio dell'ultimo esercizio, corredato dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla relazione della società di revisione;

   b) i "curriculum vitae" dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale e, ove ritenuto necessario, le attestazioni professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali);

   c) le medesime informazioni richieste alle lettere b) e c) del punto precedente riferite alla società, nonché alla lettera e) del medesimo punto riferite agli esponenti aziendali della società stessa;

   d) elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentata da azioni con diritto di voto nella società tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che esercitano il controllo congiunto sulla società stessa.

Ove si tratti di una società estera soggetta a forme di vigilanza, in aggiunta alla documentazione sopra indicata dovranno essere inviate lettere di "good standing" o altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del paese di origine. Dalle società estere dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l'inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative dell'ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alle Autorità di Vigilanza italiane.

In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un'unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nella SIM.

In ogni caso, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo ([1]), oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti dovranno essere inviati:

a) la mappa del gruppo con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;

b) il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio;

c) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra:

- la SIM di cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo;
- gli enti finanziari del gruppo di appartenenza (SIM e altri intermediari) e le altre società ricomprese nel gruppo medesimo.

La documentazione prevista dal presente paragrafo 2.2 non è richiesta se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione appartiene a un gruppo bancario italiano o è una banca o un'impresa di investimento o una società di gestione di o.i.c.v.m. comunitaria. Non è richiesto l'invio della documentazione già prodotta alla Banca d'Italia anche ad altro titolo.

2.3 Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità richiesti per i partecipanti al capitale sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico, dal decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998.

In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità devono essere comprovati solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che intende acquisire direttamente azioni della SIM (quando la partecipazione comporti il superamento delle soglie rilevanti).

Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti

[1] Le informazioni prodotte devono riguardare esclusivamente i soggetti che, direttamente o indirettamente:
- sono controllati da chi intende assumere la partecipazione nella SIM;
- controllano il soggetto che intende assumere la partecipazione nella SIM;
- sono controllati dallo stesso soggetto che controlla chi intende assumere la partecipazione nella SIM.

che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione ([1]) e alla comunicazione preventiva va allegato il verbale della relativa delibera consiliare, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate.

È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo con funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione.

In caso di variazione del consiglio di amministrazione o del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche equivalenti nella società partecipante, il consiglio di amministrazione di quest'ultima:

- verifica il possesso dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti subentranti;
- invia tempestivamente alla Banca d'Italia il verbale della delibera consiliare di accertamento dei predetti requisiti, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate.

Nell'ipotesi di conferma delle cariche dei soggetti sopra menzionati non occorrerà procedere a una nuova verifica.

Qualora il possesso dei requisiti di onorabilità venga meno in capo ad uno dei soggetti sopra richiamati, il partecipante deve comunicare immediatamente tale circostanza alla Banca d'Italia e alla SIM partecipata.

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, oltre ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche i soggetti che svolgono analoghe funzioni in:

- banche e imprese di investimento comunitarie;
- banche e imprese di investimento extracomunitarie, società di gestione del risparmio e SICAV estere nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza del Paese di origine;
- società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del Testo Unico;

---

[1] In caso di amministratore unico la verifica dei requisiti è effettuata dal collegio sindacale o dall'organo con funzioni equivalenti.

– imprese di assicurazione di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995;

– enti pubblici anche economici.

Per i soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali delle società partecipanti) si fa riferimento alle legislazioni vigenti nello Stato di appartenenza, richiedendosi l'esistenza di requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli previsti per i soggetti di nazionalità italiana. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e alle modalità per la verifica dei requisiti.

Nell'allegato B è indicata la documentazione minimale richiesta per la verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.

2.4 Procedura e termini

La Banca d'Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM o l'effettivo esercizio della vigilanza. Il termine di 90 giorni è interrotto:

a) nel caso di richiesta di ulteriori informazioni. Dalla data di ricezione delle medesime comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni;

b) qualora il potenziale acquirente sia un soggetto estero e la Banca d'Italia debba interessare l'Autorità di vigilanza estera. In tali casi, il termine è interrotto dal momento in cui la Banca d'Italia comunica tale circostanza all'interessato. La Banca d'Italia comunica altresì al potenziale acquirente la data di ricezione della risposta da parte dell'Autorità del Paese estero; da tale data comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni.

È opportuno che l'efficacia dei contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina sia subordinata alla condizione che la Banca d'Italia non vieti l'operazione.

Nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto è sospeso fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia o delle informazioni integrative eventualmente richieste.

Nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia vieti l'acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento è trasmessa anche alla SIM.

Nel caso in cui la Banca d'Italia abbia fissato un termine massimo per l'acquisizione della partecipazione, l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni acquistate oltre il termine prescritto è sospeso. Il diritto di voto è inoltre sospeso quando non siano state effettuate le prescritte comunicazioni, quando sia intervenuto espresso divieto della Banca d'Italia ovvero non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione.

Nell'ipotesi in cui non si intenda più concludere l'operazione se ne dovrà dare apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

2.5 Offerte pubbliche di acquisto e aumenti di capitale riguardanti una SIM

Nel caso di offerte pubbliche di acquisto o di scambio riguardanti una SIM il soggetto che promuove l'offerta deve effettuare la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia contestualmente alla comunicazione alla Consob prevista dall'art. 102, comma 1 del T.U. La Banca d'Italia rende nota, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'assenza di condizioni ostative all'acquisizione della partecipazione.

Nelle operazioni di aumento di capitale o altre operazioni che comportino variazioni nelle partecipazioni azionarie, la comunicazione può essere effettuata anche al termine dell'operazione nel caso in cui si venga a detenere, in conseguenza dell'esito complessivo dell'operazione medesima, una partecipazione superiore alle soglie rilevanti; in tal caso il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie è sospeso fino al decorso del suindicato termine di 90 giorni.

3. Comunicazione preventiva per la cessione della partecipazione

I soggetti indicati al precedente paragrafo 1.1 che intendono cedere una partecipazione - anche a seguito di adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio - possono procedere al compimento dell'operazione solo dopo aver effettuato la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. La comunicazione in questione dovrà, tra l'altro, indicare la presumibile data di conclusione dell'operazione, i nominativi dei soggetti acquirenti e la percentuale del capitale della SIM oggetto di cessione.

4. Comunicazioni successive

I soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni preventive ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 3 inviano alla Banca d'Italia e alla SIM entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento dell'operazione, il modello 19/L (cfr. allegato C), da compilare secondo le modalità indicate in dettaglio nelle istruzioni al modello stesso.

I soggetti che partecipano in misura superiore al 5% in una SIM che chiede l'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento ai sensi dell'art. 19, comma 1 del Testo Unico sono tenuti ad inviare il modello 19/L alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione medesima.

Il modello è inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione.

SEZIONE II
ADEMPIMENTI DELLE SIM

1. Adempimenti delle SIM in materia di partecipanti al capitale

Le SIM forniscono ai soggetti interessati ogni utile informazione – in particolare in occasione di complesse operazioni, quali quelle di aumento del capitale – nonché i modelli già stampati nella parte riguardante i dati delle SIM stesse.

L'articolo 16 del Testo Unico prevede che il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non può essere esercitato in caso di omissione delle comunicazioni prescritte, di acquisizione della partecipazione in violazione del divieto della Banca d'Italia ovvero prima che sia decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o oltre il termine massimo dalla stessa eventualmente fissato.

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione.

Dai verbali assembleari deve risultare:

a) la dichiarazione del presidente che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;

b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;

c) l'indicazione ([1]) per le singole delibere:

- dei nominativi partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
- dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, eccezion fatta ovviamente per le votazioni effettuate, ai sensi dello statuto, a scrutinio segreto.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni; in relazione a ciò le SIM conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare

[1] Tali informazioni possono risultare, se ritenuto più agevole, anche da apposita comunicazione del presidente

Allegato A

Alla
Banca d'Italia
Filiale di
____

Oggetto: Comunicazione preventiva di acquisizione di partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentata da azioni con diritto di voto in Società di Intermediazione Mobiliare ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

DICHIARANTE	
Se persona fisica:	*Se persona giuridica:*
Cognome ____________	Denominazione sociale ____________
Nome ____________	Eventuale sigla sociale ____________
Luogo di nascita ____________	Codice fiscale ____________
Data di nascita ____________	Comune sede legale ____________
Codice fiscale ____________	Indirizzo ____________
Comune di residenza ____________	Stato ____________
Indirizzo ____________	
Stato ____________	

SIM DI CUI SI INTENDE ACQUISIRE UNA PARTECIPAZIONE	
Denominazione della SIM di cui si intende assumere la partecipazione	____________
Percentuale di azioni con diritto di voto che si intende acquisire (specificando se si tratta di partecipazione di controllo)	
di cui:	
– direttamente	____________%
– indirettamente	____________%
(indicare la denominazione e la sede sociale del soggetto che intende acquisire direttamente la partecipazione nella SIM nonché dei soggetti interposti): ____________ ____________ ____________	
Percentuale di azioni con diritto di voto già possedute nella SIM	____________%
di cui:	
– direttamente	____________%
– indirettamente	____________%

Si trasmette allegata la seguente documentazione:

____

____

____

____

____

____

_______________ _______________________________

(data) *(firma del dichiarante)*

____

____

____

(nell'ipotesi di partecipazione indiretta, firma degli eventuali soggetti che verrebbero a detenere direttamente partecipazioni superiori alle soglie rilevanti)

Allegato B

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ONORABILITA' DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE

A) per i soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell' U.E.

1. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni. Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione antimafia deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni, del soggetto interessato;
2. casellario giudiziale ovvero dichiarazione ([1]) dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998;
3. dichiarazione dell'interessato ([2]) attestante di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità ai sensi del decreto del Ministro del tesoro n. 469/98.

B) per i soggetti extracomunitari non residenti in Italia:

1. certificazione rilasciata dalla competente Autorità dello stato di residenza dalla quale risulti che gli interessati non sono stati destinatari di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro n. 469/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione. Qualora l'ordinamento dello stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;
2. una dichiarazione nella quale attestano di non essere stati destinatari in stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro n. 469/98.

C) per i soggetti extracomunitari residenti in Italia :

1. i documenti sub A)
2. i documenti sub B) limitatamente al punto 1). In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente Autorità dello stato di cittadinanza .

---

[1] Nel caso in cui il partecipante al capitale di una SIM sia una persona fisica la dichiarazione è resa ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche e integrazioni.

[2] Cfr. nota precedente.

Allegato C

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del D.lgs. 58/98

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________________

Alla SIM ____________________

Riservato alla BANCA D'ITALIA — Filiale | Data (G G M M A A) | Numero

Protocollo Banca d'Italia

Mod. 19/L

DICHIARANTE — *quadro A*

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita (G G M M A A)

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone o ente

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice

codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

Causale della dichiarazione

Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione (G G M M A A)

SIM PARTECIPATA — *quadro B*

denominazione

capitale sociale in azioni con diritto di voto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

codice fiscale

codice identificativo

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — *quadro C*

N. azioni possedute

titolo del possesso

1 proprietà

2 riportato

3 riportatore

4 pegno

5 usufrutto

6 deposito o altro

N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — *quadro D*

N. azioni possedute

titolo del possesso

1 proprietà

2 riportato

3 riportatore

4 pegno

5 usufrutto

6 deposito o altro

N. azioni possedute per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI — *quadro E*

N. azioni possedute

N. fiducianti: 1, 2 — %: 1, 2

N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N. azioni totali possedute — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni con diritto di voto possedute — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale) — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto

N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale) — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto

data della dichiarazione ____________

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________

N° fogli complessivi

indirizzo ____________ CAP ____________

N. Tel. ____________

Eventuali osservazioni ____________

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla BANCA D'ITALIA — Filiale — Data (G G M M A A) — Numero

Mod. 19/L

quadro F

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA, TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita (G G M M A A)

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice

codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

stato

rapporto con il soggetto dichiarante

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il ___ , ___ %

C ed indiretto tramite il ___ , ___ %

del capitale con diritto di voto

D tramite patto di sindacato di voto

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

N. azioni possedute

titolo del possesso

proprietà 1

riportato 2

riportatore 3

pegno 4

usufrutto 5

deposito o altro 6

N. azioni possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto 1 2 3

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Avvertenza: da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

Quadro F1

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

stato

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente)

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il ___ , ___ %

C ed indiretto tramite il ___ , ___ %

del capitale con diritto di voto

D tramite patto di sindacato di voto

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

Quadro F2

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il ___ , ___ %

C ed indiretto tramite il ___ , ___ %

del capitale con diritto di voto

D tramite patto di sindacato di voto

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

Quadro F3

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il ___ , ___ %

C ed indiretto tramite il ___ , ___ %

del capitale con diritto di voto

D tramite patto di sindacato di voto

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

Quadro F4

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il ___ , ___ %

C ed indiretto tramite il ___ , ___ %

del capitale con diritto di voto

D tramite patto di sindacato di voto

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
Istruzioni per la compilazione del modello 19/L
AMBITO DI APPLICAZIONE

a) Soggetti tenuti all'invio del modello 19/L

Sono tenuti a trasmettere il modello 19/L alla Banca d'Italia e alla SIM partecipata i soggetti che hanno:

1) acquisito, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
   - a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
   - al controllo della SIM, indipendentemente dall'entità della partecipazione ([1]);
2) ceduto, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

L'inoltro del modello è dovuto anche, ove si verifichino i presupposti, dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché dalle società di gestione di fondi comuni con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con i patrimoni gestiti.
La comunicazione deve essere effettuata sia quando la partecipazione al capitale della SIM è acquisita o ceduta in via diretta, sia quando essa è acquisita o ceduta in via indiretta. In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che il modello sia sottoscritto anche da chi ha acquisito o ceduto direttamente le azioni della SIM (cfr. parte superiore del quadro F), quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti ([2]).
Non è tenuto ad effettuare la comunicazione il Ministero del Tesoro.

b) Modalità di calcolo della percentuale

Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.
Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, l'obbligo di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fa capo sia al riportato sia al riportatore.
Si adottano le seguenti modalità di calcolo:

- *al numeratore* si considerano: a) le azioni in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
- *al denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM.

Nel caso di aumenti di capitale, dovrà farsi riferimento: *al numeratore*, al numero di azioni sottoscritte, cumulate con quelle già eventualmente possedute; *al denominatore*, all'ammontare complessivo delle azioni con diritto di voto che rappresentano il capitale della SIM al termine dell'operazione di aumento.
Le comunicazioni si considerano effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

---

[1] Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93.

[2] Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa, ai soggetti interposti o ai titolari diretti delle azioni (cfr. quadro F).

Si precisa che l'obbligo di comunicazione si considera assolto esclusivamente mediante l'invio del modello 19/L.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura, la ragione o denominazione sociale, nonché l'eventuale sigla sociale.
Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia o una SIM andrà indicato anche il relativo codice.
Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

SPECIE

08 Società semplice

41 Società in accomandita per azioni

42 Società in accomandita semplice

43 Società in nome collettivo

51 Società per azioni

52 Società a responsabilità limitata

61 Società cooperativa a responsabilità limitata

62 Società cooperativa a responsabilità illimitata

14 Enti vari

74 Enti e Società non residenti

- *Causale della dichiarazione*: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi seguenti:

  1. Dichiarazione da effettuare nei casi di superamento del limite del 5% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.
  2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33%, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.
  3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

     In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.
  4. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SIM ai sensi dell'art. 23 del T.U. bancario.

5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

– *Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione*: andrà indicata la data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione. Da tale data decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere effettuata la comunicazione.

Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi:

– la denominazione della società partecipata, il codice fiscale e il codice identificativo;

– il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni;

– il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

– *N. Azioni possedute*: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

– *N. Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: in questo riquadro – che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni oggetto di contratto di riporto – va indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.

– *N. Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B. Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto ad una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

– *N. Azioni possedute*: andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate ([1]), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso. Per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

  Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate secondo il titolo di possesso.

– *N. Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto*: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.

– *N. Azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone*: andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali tali soggetti siano privati del voto.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B. Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali le società controllate abbiano ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni o quote andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonché dalle società di gestione di fondi comuni con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei patrimoni gestiti ([2]).

– *N. Azioni possedute*: andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla società di gestione dichiarante per conto di altri soggetti.

– *N. Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla società di gestione.

– *N. Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria o la società di gestione sia privata del diritto di voto.

---

[1] Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del T.U. bancario.

[2] In ogni caso, l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le società di gestione con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiducianti e dei fondi.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

– *Numero dei fiducianti*: ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiducianti come segue:

1. caselle 1: andrà indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto;
2. caselle 2: andrà indicato il numero dei fiducianti con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle società di gestione che posseggano azioni per conto di terzi.

Riepilogo

– *N. Azioni totali possedute*: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

– *N. Azioni con diritto di voto possedute*: andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

– *N° Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

– *N° Azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale):* ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente

comunicazione, tra il numero delle azioni per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto.

– *Numero fogli complessivi*: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in SIM.
Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.

Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:

– l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;

– il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:

– *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andrà poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.

– *Rapporto con il soggetto dichiarante*: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

  Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:

  • la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto;

  • la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall'art. 23 del T.U. bancario.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggiore partecipazione nella società controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante.

– *Soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto:* nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare della partecipazione si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato.

  Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

CAPITOLO 4

APERTURA DI SUCCURSALI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

Art. 26 del Testo Unico.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definiscono:

– "servizi ammessi al mutuo riconoscimento", i servizi di cui alle sezioni A e C della tabella allegata al Testo Unico, autorizzati nello Stato comunitario di origine (art. 1, comma 1, lett. s);

– "servizi di investimento" e "servizi accessori", i servizi previsti all'art. 1, rispettivamente commi 5 e 6 del Testo Unico;

– "succursale", una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una SIM e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività della SIM;

– "prestazione di servizi senza stabilimento", la prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali.

  Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l'attività pubblicitaria realizzata nel rispetto dell'art. 32 del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

– "libera prestazione di servizi", lo svolgimento dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato appartenente all'UE, effettuato con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento;

– "ufficio di rappresentanza", una struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte da una SIM.

SEZIONE II
STABILIMENTO DI SUCCURSALI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMESSI AL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Succursali in Paesi dell'UE

1.1 Primo insediamento di una succursale in un Paese dell'UE

Condizione necessaria perché una SIM possa stabilire una propria succursale in un altro Paese membro dell'UE per la prestazione di servizi ammessi al mutuo riconoscimento, è il ricevimento da parte della Banca d'Italia di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato membro dell'UE nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
2) un programma di attività, nel quale sono indicati il tipo di operazioni che la SIM intende effettuare nel Paese ospitante e la struttura organizzativa della succursale;
3) il recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero della sede principale qualora la succursale si articoli in più sedi di attività, dove possono essere richiesti i documenti;
4) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede a effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia comunica altresì all'Autorità del Paese ospitante precisazioni in ordine al sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico che garantisce i diritti dei clienti della succursale.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del Paese ospitante è data comunicazione alla SIM interessata.

La Banca d'Italia può rifiutare di effettuare la notifica all'Autorità competente dello Stato membro ospitante per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM ([1]). Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

Entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva, la Banca d'Italia comunica alla SIM le ragioni del rifiuto di notifica all'Autorità competente del Paese ospitante, chiarendo gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrando i problemi che la SIM deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.

---

[1] Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.

La succursale può stabilirsi e operare quando riceve apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente del Paese ospitante ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale Autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale.

Le SIM comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio dell'attività della succursale.

1.2 Modifiche delle informazioni comunicate

La SIM comunica alla Banca d'Italia e alla competente Autorità del Paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3) e 4) della presente sezione almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

La Banca d'Italia provvede, entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, a effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante e ne informa la SIM.

Qualora la Banca d'Italia rifiuti di effettuare la notifica di cui al precedente capoverso, la stessa comunica – entro 30 giorni dalla ricezione della richiamata comunicazione – le motivazioni del rifiuto alla SIM interessata.

2. Succursali in Paesi extracomunitari

2.1 Richiesta di autorizzazione

Le SIM possono stabilire succursali in Paesi extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.

Le SIM presentano alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione sull'estero della SIM;
3) l'attività che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante e la struttura organizzativa che assumerà la succursale;
4) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale qualora la succursale si articoli in più sedi di attività, dove possono essere richiesti i documenti;
5) i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;
6) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'Autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di 90 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata l'interruzione dei termini.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esistenza, nel Paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;

b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti Autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia e della Consob anche attraverso l'espletamento di controlli in "loco";

c) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale.

La Banca d'Italia, inoltre, può non rilasciare l'autorizzazione allo stabilimento di succursali in Stati extracomunitari per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM ([1]). Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione e illustra i problemi che la SIM deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.

Le SIM comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio dell'attività della succursale.

3. Uffici di rappresentanza all'estero

Le SIM possono aprire in altri Stati dell'UE e in Stati extracomunitari uffici di rappresentanza.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del Paese ospitante.

Le SIM comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.

---

[1] Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.

SEZIONE III
PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMESSI AL MUTUO
RICONOSCIMENTO SENZA STABILIMENTO

1. Libera prestazione di servizi da parte delle SIM in Stati membri dell'UE

1.1 Comunicazione preventiva

Le SIM che intendono operare per la prima volta in un altro Paese membro dell'UE in regime di libera prestazione di servizi inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel Paese ospitante;
3) le modalità con le quali la SIM intende operare.

La predetta comunicazione è inviata alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede a effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

Dell'avvenuta notifica all'Autorità competente del Paese ospitante è data comunicazione alla SIM interessata.

1.2 Modifiche delle informazioni comunicate

La SIM comunica alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del Paese ospitante ogni modifica del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2) e 3) della presente sezione, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

2. Prestazione di servizi senza stabilimento in Paesi extracomunitari

2.1 Richiesta di autorizzazione

Le SIM possono operare in un Paese extracomunitario senza stabilimento di succursali previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.

Le SIM presentano alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;

2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel Paese ospitante;

3) le modalità con le quali la SIM intende operare.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'Autorità competente del paese estero. In tale caso il termine di 60 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata l'interruzione dei termini.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esistenza nel paese ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;

b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello stato estero.

La Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari quando non ricorrano le condizioni richiamate al precedente capoverso e per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM ([1]).

La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione.

[1] Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico – organizzativa del gruppo di appartenenza.

SEZIONE IV
SVOLGIMENTO ALL'ESTERO DI ATTIVITÀ NON AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Le SIM possono svolgere all'estero attività non ammesse al mutuo riconoscimento con o senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.

1. Attività in Stati membri dell'U.E.

Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività in altri Stati membri dell'U.E. è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello Stato estero;

b) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni presso la succursale.

L'autorizzazione è rilasciata secondo le procedure indicate:

– nella Sezione II, paragrafo 2 ove la SIM intenda svolgere le attività con stabilimento di succursali;

– nella Sezione III, paragrafo 2 ove la SIM intenda svolgere le attività senza stabilimento.

2. Attività in Paesi extracomunitari

Per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività in Paesi extracomunitari si applicano le disposizioni previste nella Sezione II, paragrafo 2 ove la SIM intenda svolgere attività attraverso succursali, e nella Sezione III, paragrafo 2 ove la SIM intenda svolgere attività senza stabilimento.

TITOLO III: VIGILANZA

CAPITOLO 1

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SIM

1. Premessa

Attraverso l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di altre imprese, le SIM possono sviluppare la propria posizione strategica, assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo, entrare in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzare i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti.

In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili da tutte le SIM.

Avuto presente che alle SIM non è consentito svolgere attività diverse da quelle finanziarie nonché connesse e strumentali, è invece previsto un limite pari al quindici per cento del capitale della società partecipata all'assunzione di interessenze in società che operano prevalentemente in settori non finanziari.

Nell'acquisire partecipazioni le SIM dovranno porre particolare attenzione al fine di evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo, salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria e osservare un adeguato frazionamento delle posizioni.

L'acquisizione di partecipazioni comporta infatti l'assunzione di rischi connessi non solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con la possibile fluttuazione del valore delle azioni o delle quote in relazione alle prospettive economiche dell'impresa partecipata e con i rischi di illiquidità di tali investimenti.

Ove l'attività in questione assuma carattere rilevante, è opportuno che le SIM si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa.

2. Fonti normative

Art. 6, comma 1, lett. *a)* del Testo Unico.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si definiscono:

- "partecipazione", il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
- "controllo", il rapporto indicato nell'art. 23 del T. U. bancario;
- "società finanziarie":

- le SIM e le imprese di investimento;
- gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del T.U. bancario;
- le società di gestione del risparmio;
- le società, con sede in Italia o all'estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b) del T.U. bancario.

  Rientrano tra le società finanziarie le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di "merchant banking" e quindi si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.

  Le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria";

- "imprese di assicurazione", l'impresa italiana autorizzata ai sensi dei decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995 nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;
- "società strumentali", le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell'attività della SIM, quali ad esempio la gestione di immobili o di servizi anche informatici;
- "società non finanziarie", le società che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria o assicurativa, ovvero non siano società strumentali;
- "patrimonio rettificato di secondo livello", l'aggregato come definito ai sensi della disciplina sul patrimonio di vigilanza (cfr. Cap.3, Sez.XI).

4. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le SIM.

5. Partecipazioni di natura finanziaria e strumentale

Ferma restando la disciplina di settore in materia di partecipazioni al capitale applicabile ai soggetti partecipati, le SIM possono assumere partecipazioni anche di maggioranza in banche, società finanziarie e imprese di assicurazione nonché in società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

L'acquisizione di interessenze della specie, qualora comporti l'assunzione del controllo sulla società partecipata, è preventivamente comunicata alla Banca d'Italia secondo quanto indicato al successivo paragrafo 9.

6. Partecipazioni di natura non finanziaria

Le SIM non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione in società non finanziarie:

a) superiori al 15 per cento del capitale con diritto di voto;

b) tali che consentano di esercitare il controllo dell'impresa, anche attraverso la partecipazione ad accordi di voto.

7. Limite all'assunzione di partecipazioni

Le SIM non possono assumere partecipazioni per un ammontare complessivo superiore al "patrimonio rettificato di secondo livello".

8. Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non si applicano ai titoli di capitale detenuti nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento da parte delle SIM autorizzate a prestare il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) del Testo Unico, fino al giorno di chiusura del collocamento stesso.

A partire da tale data, i titoli rimasti nel portafoglio di proprietà delle SIM sono da imputare – secondo i termini stabiliti dal Capitolo 3, Sezione II, paragrafo 2.5 – nel portafoglio non immobilizzato ovvero, qualora ne presentino le caratteristiche, tra le partecipazioni. In quest'ultimo caso, i titoli in questione ricadono nella disciplina di cui al presente capitolo.

9. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SIM che intendono assumere partecipazioni di controllo in società finanziarie, imprese di assicurazione, banche o società strumentali effettuano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.

La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.

Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale.

La Banca d'Italia, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione esprime il proprio parere sull'operazione, valutando gli effetti della stessa sulla situazione tecnica della SIM.

10. Informativa alla Banca d'Italia

Le SIM comunicano alla Banca d'Italia entro dieci giorni dall'acquisto le partecipazioni assunte.

CAPITOLO 2

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI DEGLI INTERMEDIARI DEL MERCATO MOBILIARE

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Testo Unico.

2. Disposizioni di carattere generale

Lo sviluppo dei mercati finanziari, l'elevato ritmo cui procede l'innovazione e la variabilità del contesto ambientale in cui si muovono gli intermediari in valori mobiliari rendono il fattore organizzativo sempre più importante nel determinare il grado di competitività dei medesimi e la loro capacità di operare in modo efficiente e secondo criteri di sana e prudente gestione.

La Banca d'Italia annette particolare rilevanza ai profili organizzativi degli intermediari – esigenza confermata anche dagli orientamenti emersi nelle sedi internazionali – e sollecita l'attenzione delle SIM sulla necessità che si dotino di strutture e sistemi organizzativi adeguati in relazione all'attività svolta e ai rischi assunti.

Le disposizioni che seguono costituiscono, pertanto, requisiti organizzativi minimali e non esauriscono gli interventi che possono essere adottati dai competenti organi aziendali.

2.1 Sistemi informativo-contabili

La disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive rappresenta una condizione essenziale per il buon funzionamento degli intermediari del mercato mobiliare e consente alle varie componenti della struttura aziendale di assumere decisioni consapevoli e idonee al conseguimento degli obiettivi assegnati.

A tal fine, le SIM devono dotarsi di sistemi informativi adeguati alla complessità del contesto operativo in cui agiscono, alla varietà e alla natura dei servizi da svolgere, nonché alla dimensione e all'articolazione territoriale dell'impresa.

Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne deve avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con tempestività i fatti di gestione e fornire una rappresentazione fedele della situazione economico-patrimoniale, finanziaria e di rischio dell'impresa. Va inoltre assicurata la congruità delle caratteristiche quali-quantitative delle risorse tecniche e umane destinate alla gestione e al funzionamento del sistema stesso.

Si raccomanda l'adozione di strumenti di pianificazione e di controllo della gestione (*budget*, piani di spesa, ecc.) in grado di orientare i comportamenti nei diversi comparti dell'operatività aziendale attraverso la fissazione di obiettivi, la

misurazione degli scostamenti e la valutazione dei livelli di economicità conseguiti.

Particolare rilevanza assume l'idoneità delle procedure volte ad assicurare il raccordo tra le evidenze contabili ed extra-contabili, il bilancio di esercizio e le segnalazioni da rendere alle autorità di vigilanza.

I sistemi informativo-contabili devono inoltre essere strutturati tenendo conto dell'esigenza di:

1) attuare le norme in materia di separazione patrimoniale, predisponendo le misure necessarie affinché sia possibile distinguere, in ogni momento, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti da quelli della SIM;
2) ricostruire il complesso delle operazioni poste in essere per conto di ciascun cliente e la posizione globale dello stesso;
3) conoscere il volume di attività sviluppato con riferimento a ciascuno dei servizi di investimento prestati, nonché i costi e i ricavi specifici di pertinenza di ciascuno di essi.

I sistemi informativi adottati devono infine essere caratterizzati da elevati livelli di sicurezza; sotto questo profilo rilevano l'idoneità dei presidi tecnico-organizzativi posti a tutela del patrimonio informativo aziendale, tra i quali:

– la correttezza delle procedure e l'adeguata documentazione delle stesse;
– il buon funzionamento delle apparecchiature e la continuità delle prestazioni elaborative;
– la possibilità di ripristino delle condizioni antecedenti un evento accidentale e l'esistenza di apposite procedure di back up e di recovery;
– la riservatezza e l'integrità delle informazioni, che va assicurata mediante misure sia di tipo fisico (previsione di criteri di accesso alle apparecchiature e ai documenti, modalità di conservazione e distribuzione dei supporti, ecc.) sia di tipo logico (livelli di abilitazione degli utenti, assegnazione di passwords, eventuale uso di codici crittografici, tecniche di autenticazione delle informazioni teletrasmesse, ecc.).

2.2 Controlli interni

Le SIM devono dotarsi di strutture di controllo interno autonome, anche gerarchicamente, rispetto a quelle operative; i compiti ad esse attribuiti devono essere definiti in modo puntuale e approvati dal consiglio di amministrazione della SIM, facendo riferimento almeno ai seguenti criteri:

1) alla funzione di controllo interno devono essere attribuiti compiti di verifica del rispetto della normativa applicabile ai servizi prestati, sia per conto proprio che per conto degli investitori. In particolare, il controllo deve riguardare:
   - il rispetto delle regole prudenziali;
   - il rispetto delle regole di comportamento nei confronti della clientela;
   - il rispetto delle procedure stabilite per lo svolgimento dei servizi;

- il rispetto delle disposizioni in materia di separatezza amministrativa e contabile;
- la corretta applicazione del principio della separazione patrimoniale;
- la corretta tenuta delle evidenze contabili;
- l'efficacia delle procedure che disciplinano i flussi informativi tra i settori aziendali;
- l'adeguatezza dei sistemi informativi rispetto ai servizi prestati e della loro affidabilità.

  In particolare, al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza del complessivo "apparato informativo" aziendale è opportuno che il processo di produzione, trattamento e distribuzione delle informazioni sia oggetto di periodiche verifiche da parte degli organi di controllo interno, volte a:

  - individuare e rimuovere eventuali inefficienze e/o ridondanze;
  - verificare l'adeguatezza degli output, per qualità e tempestività, alle necessità degli utenti;
  - valutare la rispondenza dell'iter amministrativo-contabile a criteri di correttezza e di ordine nella tenuta della contabilità;

2) qualora la SIM svolga attività che comportino l'assunzione di rischi in proprio, alla funzione di controllo interno deve essere attribuito anche il compito di verificare l'efficacia dei sistemi di controllo dei rischi.

Deve inoltre essere previsto l'obbligo di riferire periodicamente al consiglio di amministrazione sui risultati delle verifiche effettuate.

La Banca d'Italia si riserva di valutare - alla luce di criteri di tempestività, affidabilità ed efficienza - ipotesi di affidamento a terzi della funzione di controllo interno delle SIM, sentita la Consob per gli aspetti di competenza.

3. Gestione del rischio

3.1 Procedure di gestione dei rischi e ruolo dei vertici aziendali

Le SIM devono disporre di procedure per la gestione dei rischi e definire con chiarezza i limiti alla loro assunzione, nonché le competenze e le responsabilità aziendali in ordine a tali profili. Le procedure in questione devono riguardare l'attività complessivamente svolta dalla SIM ed essere approvate dal consiglio di amministrazione della SIM stessa.

L'alta direzione della SIM deve accertare che siano chiaramente definite le linee di responsabilità nella gestione del rischio e che siano previsti adeguati sistemi di misurazione del rischio stesso, limiti di esposizione opportunamente strutturati, efficaci controlli interni e un processo analitico di segnalazione, anche mediante adeguati reports periodici, dell'esposizione al rischio da parte delle strutture operative della SIM all'alta direzione e al consiglio di amministrazione.

3.2 Misurazione e controllo del rischio

Per le SIM che assumono rischi in proprio è essenziale che i sistemi informativi siano in grado di determinare con continuità l'ammontare del patrimonio di vigilanza e dei requisiti patrimoniali richiesti dai coefficienti prudenziali nonché il rispetto degli altri limiti posti all'operatività aziendale, in particolare per quanto riguarda la concentrazione dei rischi.

Ove l'ambito operativo delle SIM si estenda ai comparti più complessi e innovativi (strumenti derivati, operazioni strutturate, ecc.), è opportuno che i sistemi informativi siano integrati da adeguati sistemi di monitoraggio e segnalazione dei rischi, i quali devono essere misurati secondo le tecniche più appropriate alla natura di ciascuno di essi (ad esempio mediante modelli del tipo "value at risk").

La metodologia di misurazione dell'esposizione deve essere condivisa dai settori operativi della SIM e da quelli che si occupano del controllo.

La presenza di un sistema dettagliato di limiti, criteri e altri parametri per regolare l'assunzione dei rischi da parte delle singole unità operative costituisce una componente essenziale per garantire una prudente gestione dei rischi assunti dalla SIM.

Nelle organizzazioni più complesse, una prudente gestione dei rischi presuppone, inoltre, l'esistenza di un'"unità di controllo del rischio", autonoma rispetto alle strutture operative della SIM, che risponda direttamente all'alta direzione e al consiglio di amministrazione dell'intermediario.

4. Regole di organizzazione amministrativa e contabile

Il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (di seguito denominato, per brevità, "servizio di gestione") deve essere tenuto separato dagli altri servizi di investimento esercitati dalla SIM nonché dalle altre attività svolte dalla SIM medesima.

Il servizio di gestione può essere prestato congiuntamente con quello di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

A tal fine la SIM si attiene alle seguenti regole:

a) regole amministrative:

– gli addetti al servizio di gestione devono operare in modo indipendente e senza vincoli di subordinazione rispetto agli altri settori aziendali;

– il servizio di gestione non deve essere posto in posizione di subordinazione – in termini di autonomia funzionale, decisionale e operativa – rispetto alle altre strutture aziendali, comprese quelle previste per l'esercizio degli altri servizi di investimento;

– i rapporti tra il servizio di gestione e gli altri servizi devono prendere avvio ad esclusiva iniziativa e sotto la responsabilità del primo;

b) regole contabili:

– gli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione devono essere protetti per evitare l'accesso di operatori appartenenti ad altri settori;

– le operazioni in valori mobiliari concluse tra la struttura addetta al servizio di gestione e le altre strutture aziendali devono trovare evidenza in specifiche rilevazioni interne.

Gli obblighi di separatezza sopra descritti non si applicano alle strutture operative dell'intermediario deputate unicamente al contatto con la clientela, sempreché l'attività svolta dalle medesime sia tale da escludere l'esistenza di un potere discrezionale in capo a tale struttura.

Il rispetto delle regole di separatezza amministrativa e contabile sopra individuate lascia comunque impregiudicata la facoltà di accentrare l'organizzazione amministrativa dei servizi generali (quali, ad esempio, i servizi di back-office) e la funzione di contabilità generale.

5. Delega di funzioni aziendali a soggetti esterni

Per lo svolgimento di determinate funzioni aziendali di tipo accessorio o strumentale (quali ad esempio, elaborazione dati, studio ed analisi dei mercati, analisi fiscale e finanziaria, archiviazione e trattamento della documentazione cartacea ecc..) le SIM possono avvalersi delle prestazioni fornite da soggetti esterni, ferma restando la responsabilità dei competenti organi della SIM in ordine alla regolare esecuzione degli incarichi affidati.

CAPITOLO 3

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO

Sezione I
Disposizioni Generali

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
- art. 6, comma 1, lett. a) del Testo Unico;
- direttiva comunitaria 93/6/CEE.

2. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intende:
- per "*portafoglio non immobilizzato*", gli strumenti finanziari non destinati a stabile investimento aziendale. Nel portafoglio non immobilizzato rientrano in particolare:
  - i contratti derivati e le altre operazioni "fuori bilancio" – ivi comprese quelle su valute e su merci – stipulati a fini di negoziazione o di copertura di rischi relativi al portafoglio non immobilizzato;
  - l'intero portafoglio titoli – ad esclusione delle partecipazioni – delle SIM autorizzate a prestare il servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;
  - i titoli assunti nell'ambito delle operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia dalle SIM autorizzate a prestare il servizio di collocamento di strumenti finanziari, fermo restando quanto previsto nel successivo alinea;
- per "*portafoglio immobilizzato*", le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo, nonché gli altri strumenti finanziari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento. Nel portafoglio immobilizzato rientrano altresì i contratti derivati e le altre operazioni "fuori bilancio" stipulati a copertura di rischi relativi al portafoglio immobilizzato;
- per "*patrimonio di vigilanza*" e per "*patrimonio rettificato di secondo livello*", gli aggregati individuati ai sensi della Sezione XI;
- per "*Paesi della Zona A*", i Paesi che sono membri a pieno titolo dell'O.C.S.E. e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo;
- per "*Paesi della zona B*", i Paesi che non fanno parte della Zona A;

- per "*mercati ufficiali*", i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, nonché gli altri mercati che:
  - funzionano regolarmente;
  - sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle competenti autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato;
  - hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che le operazioni su strumenti finanziari derivati siano soggette alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata;
- per "*Amministrazioni pubbliche centrali*":
  - governi e banche centrali di Paesi della Zona A;
  - istituzioni dell'Unione Europea;
- per "*soggetti qualificati*":
  - banche di Paesi della Zona A;
  - banche multilaterali di sviluppo;
  - imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea o del "Gruppo dei Dieci" o di altri Paesi della Zona A dove sussistono regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle vigenti nell'UE;
  - mercati ufficiali e stanze di compensazione riconosciute;
  - enti del settore pubblico (centrali e locali) di Paesi della Zona A.

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano su base individuale a tutte le SIM, secondo i criteri indicati nel paragrafo seguente.

4. Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio

Nello svolgimento dei servizi autorizzati, le SIM rispettano i coefficienti patrimoniali e i limiti alla concentrazione come definiti dalle Sezioni da II a X del presente Capitolo.

I coefficienti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di rischio:

- rischio di posizione su titoli di debito e di capitale come definito alla Sezione II;
- rischio di regolamento come definito alla Sezione III;
- rischio di controparte come definito alla Sezione IV;
- rischio di credito come definito alla Sezione V;
- rischio di cambio come definito alla Sezione VI;
- rischio di concentrazione come definito alla Sezione VII;
- rischio sulle posizioni in merci come definito alla Sezione VIII;

– altri rischi come definiti alla Sezione IX.

Le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi di negoziazione per conto proprio e di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore al maggiore importo tra:

a) la somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei coefficienti di cui alle Sezioni da II a VIII;

b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente "altri rischi" di cui alla Sezione IX.

Le altre SIM devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore al maggiore importo tra:

c) la somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei coefficienti di cui alle Sezioni V, VI e VII;

d) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente "altri rischi" di cui alla Sezione IX.

Tutte le SIM che effettuano operazioni in opzioni sono inoltre tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla Sezione X, nella quale vengono fornite istruzioni specifiche concernenti il calcolo dei requisiti patrimoniali relativi a tali strumenti. La valutazione dell'esposizione ai rischi derivante dall'operatività in opzioni riveste infatti un'importanza particolare, in considerazione del loro peculiare profilo di rischio. La relativa disciplina prevede due metodologie alternative, caratterizzate da tecniche con gradi di sofisticazione crescente, a seconda della tipologia di operatività in opzioni del singolo intermediario.

Inoltre, le SIM devono disporre di un ammontare del "patrimonio rettificato di secondo livello" uguale o superiore alla copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di credito di cui alla Sezione V.

Le SIM verificano quotidianamente il rispetto dei coefficienti minimi di patrimonio e dei limiti alla concentrazione dei rischi di cui alla Sezione VII.

In ogni caso il patrimonio di vigilanza di una SIM non può essere inferiore al livello del capitale minimo iniziale richiesto.

I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.

Il rispetto di tali requisiti non è quindi sufficiente: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

Per uno schema di sintesi relativo all'applicazione delle regole di adeguatezza patrimoniale si veda l'Allegato A.

Sezione II
Rischio di posizione

1. Premessa

Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva all'intermediario dall'oscillazione del corso degli strumenti finanziari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione dell'ente emittente.

Il rischio di posizione riguarda le posizioni relative al portafoglio non immobilizzato e si calcola separatamente per:
a) titoli di debito;

b) titoli di capitale;

c) parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.).

2. Definizioni e regole di carattere generale

Ai fini della presente sezione, si definiscono:
- *posizioni creditorie lorde,* i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici;
- *posizioni debitorie lorde,* i titoli da consegnare per operazioni non regolate e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici;
- *posizioni compensate,* il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria;
- *posizioni creditorie o debitorie nette,* le posizioni che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde;

2.1. Posizioni in titoli

Le posizioni creditorie o debitorie lorde e nette nonché le posizioni compensate possono essere riferite a singoli titoli, a categorie di titoli o di emittenti.

Nel calcolo delle posizioni creditorie e debitorie nette, non è consentita la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante.

2.2. Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di debito e tassi

I futures con titolo sottostante fittizio non devono essere computati nella determinazione della posizione netta di specifici titoli.

I futures su titoli e tassi di interesse, i "forward rate agreements" (di seguito Fras), gli acquisti e le vendite a termine di titoli di debito, le opzioni su titoli di debito e le altre operazioni "fuori bilancio" che producono effetti analoghi danno luogo, per ciascuna operazione, a due posizioni contrapposte ("metodo della doppia entrata") di cui una relativa all'attività negoziata con durata pari a

quella dell'attività stessa, incrementata – per i Fras e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio – del periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione e l'altra di segno opposto, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione.

In particolare:

a) un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina:
   - una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
   - una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;

b) un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito fittizi determina:
   - una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più la durata del titolo fittizio oggetto del contratto;
   - una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;

c) la negoziazione di un Fra che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso corrente e il tasso fissato contrattualmente determina:
   - una posizione debitoria (creditoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più il periodo di riferimento previsto per il calcolo degli interessi;
   - una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto;

d) un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina:
   - una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
   - una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione;

e) un'operazione di acquisto (vendita) di titoli di debito con patto di rivendita (riacquisto) determina una posizione creditoria (debitoria) con scadenza pari alla data di liquidazione dell'operazione;

f) l'acquisto (vendita) di una opzione call o di un warrant o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano:
   - una posizione creditoria (debitoria) sull'attività sottostante;
   - una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;

g) i "cap" ed i "floor" sono assimilati ad una serie di opzioni ciascuna imputata secondo quanto previsto alla precedente lettera f);

h) uno swap su tassi di interesse in cui la SIM riceve (paga) un tasso d'interesse variabile e paga (riceve) un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione creditoria (debitoria) in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla prossima data di revisione del tasso e ad una

posizione debitoria (creditoria) in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

2.3. Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di capitale e indici

Le operazioni a termine e i futures con titolo sottostante reale sono equiparati a posizioni creditorie o debitorie sui titoli cui fanno riferimento.

L'acquisto di una opzione call (o di un warrant) o la vendita di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni creditorie sul titolo cui fanno riferimento. La vendita di una opzione call (o di un warrant) o l'acquisto di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni debitorie sul titolo cui fanno riferimento.

Gli acquisti di futures su indici di borsa sono considerati posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie.

L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni creditorie. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni debitorie.

2.4. Criteri di valutazione delle attività

I titoli di debito e di capitale quotati in mercati ufficiali sono valutati al valore di mercato.

I titoli di debito e di capitale non quotati in mercati ufficiali sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, tenendo conto per i primi anche dell'andamento dei tassi di interesse.

I Fras e gli Interest rate swaps sono valutati ad un valore pari al valore nominale del capitale di riferimento.

2.5. Operazioni di collocamento

Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati – al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale – per importi ridotti delle seguenti percentuali:

- giorno di chiusura del collocamento — 100 per cento
- 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento — 90 per cento
- 2°–3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento — 75 per cento
- 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento — 50 per cento
- 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento — 25 per cento

– dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l'intero importo.

3. Rilevazione del rischio di posizione su titoli di debito e di capitale

Il rischio di posizione relativo a titoli di debito e di capitale si articola in:

a) rischio generico, che si riferisce al rischio di perdite causato da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati.

   Per i titoli di debito questo rischio dipende da un'avversa variazione del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;

b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati, dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di debito è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui ai paragrafi 4 e 5 della presente Sezione.

La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di capitale è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui ai paragrafi da 6 a 9 della presente Sezione.

La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su parti di o.i.c.r. è pari alla copertura patrimoniale di cui al paragrafo 10 della presente Sezione.

4. Rischio generico su titoli di debito

Le SIM possono utilizzare al fine del calcolo del rischio generico su titoli di debito due metodi alternativi. Il primo è basato sulla scadenza degli strumenti di debito, il secondo sulla durata finanziaria (*duration*).

L'adozione del metodo basato sulla durata finanziaria è subordinata a una autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione si intende concessa qualora la Banca d'Italia non sollevi obiezioni nei trenta giorni successivi la ricezione della richiesta.

Le SIM sono tenute a utilizzare il metodo prescelto in via continuativa; una volta autorizzate a utilizzare il metodo basato sulla durata finanziaria, le SIM non possono più utilizzare, salvo casi eccezionali, il metodo basato sulla scadenza.

Ciascuna SIM determina la posizione netta debitoria o creditoria in ciascun titolo o contratto. Occorre inoltre rilevare anche le posizioni lunghe o corte relative alla data di regolamento delle operazioni di acquisto o vendita a termine di titoli di capitale, valute, metalli preziosi (incluso l'oro) e altre merci.

Le posizioni in contratti a termine e strumenti derivati dello stesso tipo possono essere compensate, a condizione che:

1. siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;
2. il tasso di riferimento, per le posizioni a tasso variabile, o il tasso nominale, per le posizioni a tasso fisso, sia strettamente allineato;

3. la successiva data di revisione del tasso di interesse, per le posizioni a tasso variabile, o la vita residua, per le posizioni a tasso fisso:
   - cadano nello stesso giorno, se inferiori ad un mese;
   - differiscano per non più di sette giorni, se comprese tra un mese e un anno;
   - differiscano per non più di trenta giorni, se superiori ad un anno.

La SIM suddivide quindi le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate e calcola la copertura patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito separatamente per ciascuna valuta, secondo le modalità seguenti.

4.1 Metodo basato sulla scadenza

Ciascuna posizione creditoria o debitoria netta viene imputata ad una delle fasce di vita residua di cui all'Allegato B – Tavola 1, tenendo presente che:

a) deve essere operata una distinzione tra titoli senza cedola o con cedola in corso avente un rendimento su base annua inferiore al 3 per cento e titoli con cedola in corso avente un rendimento su base annua pari o maggiore del 3 per cento;

b) i titoli a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso;

c) le rate di ammortamento dei titoli di debito a tasso fisso con piano di ammortamento rateale sono imputate alla fascia di vita residua relativa alla scadenza di ciascuna rata;

d) le posizioni relative a futures, Fras, opzioni, warrant e swaps su tassi d'interesse o titoli fittizi sono imputate alle fasce di vita residua secondo quanto previsto nel paragrafo 2.2;

e) le operazioni "fuori bilancio" su valute danno luogo a posizioni che rilevano ai fini della determinazione della copertura patrimoniale a fronte del rischio generico su titoli di debito per entrambe le valute interessate. Ad esempio, un acquisto (vendita) a termine di valuta contro un'altra valuta determina una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare, con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

La copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio generico su titoli di debito si determina secondo quanto previsto nell'Allegato B – Tavola 2 e nelle relative istruzioni di compilazione.

4.2. Metodo basato sulla durata finanziaria

Il procedimento da seguire per l'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria (*duration*) è descritto nell'Allegato B.

5. Rischio specifico sui titoli di debito

Le posizioni nette sono determinate con riferimento a ciascun titolo di debito e aggregate per categorie di emittenti sulla base dei criteri che seguono:

I) titoli emessi o garantiti da Amministrazioni centrali pubbliche;

II) titoli qualificati:

a) titoli emessi o garantiti da soggetti qualificati;

b) titoli emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A e quotati in un mercato ufficiale del paese d'origine, che siano giudicati di qualità adeguata dalla SIM subordinatamente alle seguenti condizioni:

– per i titoli quotati in Italia, l'emittente non abbia chiuso il bilancio di esercizio in perdita negli ultimi 12 mesi (requisito di adeguatezza economica) e il titolo non sia stato sospeso dalle quotazioni negli ultimi 3 mesi per eccesso di ribasso o di rialzo (requisito di liquidità);

– per i titoli quotati all'estero, se questi rispondano ai requisiti di adeguatezza economica e di liquidità previsti dalle autorità competenti del Paese in cui il titolo è quotato. In mancanza di questi ultimi, si fa riferimento ai criteri del paese di residenza dell'emittente o, in mancanza anche di questi, a criteri analoghi a quelli fissati per i titoli quotati in Italia;

c) titoli emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A che siano classificati di qualità adeguata (investment grade) da almeno due agenzie di rating riconosciute (l'elenco delle agenzie di rating riconosciute è contenuto nell'Allegato C) oppure da almeno una agenzia di rating riconosciuta a condizione che nessun'altra agenzia di rating riconosciuta abbia attribuito una valutazione inferiore;

III) altri titoli: titoli diversi da quelli di cui ai precedenti punti I) e II).

I futures e le opzioni con titolo sottostante reale sono imputati nella categoria emittente pertinente al titolo cui fanno riferimento. Non vanno computati gli swaps, i futures e le opzioni senza titolo sottostante o con titolo fittizio nonché i Fras.

Le posizioni relative alle operazioni che prevedono l'applicazione del "metodo della doppia entrata" (cfr. paragrafo 2.2), di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione non sono computate.

Le posizioni nette in titoli ricompresi nella categoria II sono ripartite nelle seguenti fasce di vita residua:
– fino a 6 mesi;
– da oltre 6 mesi a 24 mesi;
– oltre 24 mesi.

Sulle posizioni determinate come sopra indicato si applicano i coefficienti di cui alla Tavola 1 in relazione alla categoria di riferimento ed alla vita residua e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna g). La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna g della Tavola 1.

Tavola 1 – Rischio specifico su titoli di debito

CATEGORIA (a)	VITA RESIDUA (b)	POSIZIONI			COEFFICIENTE PATRIMONIALE (f)	COPERTURA PATRIMONIALE (g)=(e)x(f)
		CORTE (c)	LUNGHE (d)	TOTALE (e)=(c)+(d)		
TITOLI DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI PUBBLICHE					0,00	
TITOLI QUALIFICATI	0 – 6 mesi				0,0025	
	> 6 – 24 mesi				0,01	
	> 24 mesi				0,016	
ALTRI TITOLI					0,08	
TOTALE						

6. Rischio generico su titoli di capitale

Ai fini della misurazione del rischio generico si determina la posizione netta generale con i criteri che seguono:

1) per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria;
2) si sommano tutte le posizioni creditorie nette e dal totale si sottraggono tutte le posizioni debitorie nette. La differenza determina la posizione netta generale;
3) sulla posizione netta generale si applica il coefficiente dell'otto per cento (cfr. Tavola 2) e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio generico su titoli di capitale (riga d della Tavola 2).

Tavola 2 – Rischio generico e specifico su titoli di capitale

		TIPO DI RISCHIO			
		RISCHIO GENERICO	RISCHIO SPECIFICO		
			PORTAFOGLIO ORDINARIO	PORTAFOGLIO QUALIFICATO	
TITOLI DI PROPRIETA'	corte lunghe				
OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"	corte lunghe				
POSIZIONE NETTA GENERALE	(a)				
POSIZIONE LORDA GENERALE	(b)				
COEFFICIENTI	(c)	0,08	0,08	0,04	**TOTALE**
COPERTURA PATRIMONIALE	(d) = (a) x (c) (d) = (b) x (c)				
ULTERIORE COPERTURA PATRIMONIALE PER CONTRATTI DERIVATI SU INDICI	(e)				
COPERTURA PATRIMONIALE GLOBALE	(f) = (d) + (e)				

7. Rischio specifico su titoli di capitale

Ai fini della misurazione del rischio specifico, si procede nel modo seguente:

1) per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria;
2) al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale;
3) sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente dell'otto per cento (cfr. Tavola 2) e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale (riga d, colonna "portafoglio ordinario", della Tavola 2).

Il coefficiente di cui al punto 3) è ridotto al quattro per cento nel caso dei titoli quotati in un mercato ufficiale per i quali siano verificate tutte le seguenti condizioni ("portafoglio qualificato"):

a) ove l'emittente abbia emesso anche titoli di debito quotati, questi non siano ricompresi nella categoria "altri titoli" ai fini del rischio specifico su titoli di debito;
b) presentino un elevato grado di liquidità, secondo quanto riportato nell'Allegato D;
c) nessuna posizione rappresenti più del 5 per cento del portafoglio titoli di capitale della SIM. Sono ammesse posizioni in singoli titoli superiori al 5 per cento e fino ad un massimo del 10 per cento purché il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio titoli di capitale della SIM.

8. Contratti derivati su indici di borsa

Ai fini del calcolo del rischio generico e specifico su titoli di capitale quotati, le SIM possono – in alternativa a quanto previsto al paragrafo 2.3 – scomporre i contratti derivati su indici di borsa (futures su indici di borsa e opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa) in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette.

E' ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria.

Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

Qualora le SIM scelgano di scomporre i contratti derivati su indici, applicano una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate (cfr. Tavola 2, riga e).

Inoltre, ai fini della determinazione della posizione lorda generale, le SIM possono non tenere conto dei contratti derivati su indici di borsa qualora essi

siano negoziati su mercati ufficiali e riguardino indici ampiamente diversificati (cfr. Allegato D, paragrafo 2).

9. Rischio di posizione su parti di o.i.c.r.

Ai fini della misurazione del rischio su parti di o.i.c.r. vengono considerate le sole posizioni creditorie.

Le SIM aggregano le posizioni su quote di o.i.c.r. nelle seguenti categorie facendo riferimento al tipo di titoli più rischiosi acquisibili dagli o.i.c.r. sulla base dei relativi regolamenti di gestione o dei documenti costitutivi della società di investimento:

- categoria A: titoli di cui al paragrafo 5, punto I;
- categoria B: titoli di cui al paragrafo 5, punto II;
- categoria C: altri titoli nonchè beni diversi dagli strumenti finanziari.

Sulle posizioni determinate come indicato al comma precedente si applicano i coefficienti della Tavola 3 in relazione alla categoria di riferimento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna d).

La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna d) della Tavola 3.

Tavola 3 – Rischio su parti di O.I.C.R.

CATEGORIA (a)	POSIZIONI (b)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (c)	COPERTURA PATRIMONIALE (d) = (b) x (c)
Categoria A		0,00	
Categoria B		0,016	
Categoria C		0,08	
TOTALE			

Sezione III
Rischio di regolamento

1. Premessa

Il rischio di regolamento esprime il rischio connesso con la mancata consegna alla scadenza del contratto dei titoli, degli importi di denaro o delle merci dovuti, da parte della controparte, per operazioni relative al portafoglio non immobilizzato.

Sono ricomprese le operazioni relative a contratti derivati su titoli, tassi di interesse e merci nonché a contratti su tassi di cambio conclusi a fini di negoziazione o per coprire componenti del portafoglio non immobilizzato.

Sono invece esclusi i contratti di riporto e assimilati nonché quelli di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito.

2. Copertura patrimoniale per il rischio di regolamento

Sulle operazioni indicate in premessa non regolate dalla controparte alla scadenza si calcola la differenza tra il valore convenuto alla scadenza ed il valore corrente degli strumenti finanziari o delle merci.

Nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per la SIM, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di scadenza si determina la copertura patrimoniale moltiplicando la differenza sopra indicata per i coefficienti riportati nella colonna (1) della Tavola 4.

In alternativa è possibile, per il periodo compreso tra il 5° ed il 45° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza dell'operazione, determinare la copertura patrimoniale moltiplicando il prezzo della negoziazione per i coefficienti indicati nella colonna (2) della Tavola 4.

Il ricorso a tale ultima opzione deve avere carattere continuativo e deve essere comunicato alla Banca d'Italia.

Tavola 4 – Rischio di regolamento

	METODO STANDARD (1)		METODO OPZIONALE (2)		
NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (differenza tra valore convenuto e valore corrente) (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	IMPORTO (prezzo di negoziazione) (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
dal 5° al 15° giorno		0,08		0,005	
dal 16° al 30° giorno		0,5		0,04	
dal 31° al 45° giorno		0,75		0,09	
dal 46° giorno in poi		1	**APPLICARE IL METODO STANDARD**		
TOTALE					

Sezione IV
Rischio di controparte

1. Premessa

Il rischio di controparte esprime il rischio dell'eventuale inadempimento della controparte in operazioni relative al portafoglio non immobilizzato.

Esso riguarda:

a) le negoziazioni di titoli per le quali non è ancora decorso il termine di liquidazione, nel caso in cui sia stato versato il corrispettivo senza ricevere i titoli ovvero consegnati i titoli senza ricevere il corrispettivo;

b) le negoziazioni in merci per le quali non è ancora decorso il termine di liquidazione, nel caso in cui sia stato versato il corrispettivo senza ricevere le merci ovvero consegnate le merci senza ricevere il corrispettivo;

c) le operazioni di riporto passivo, di vendita di titoli o merci con patto di riacquisto e di concessione di titoli o merci in prestito, a meno che i titoli o le merci oggetto di tali operazioni non siano costituiti a garanzia reale delle operazioni medesime e lasciati in deposito dalla controparte per tutta la durata del contratto presso la SIM;

d) le operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli o merci con patto di rivendita e di assunzione di titoli o merci in prestito;

e) le esposizioni – in forma di diritti, commissioni, interessi, crediti, dividendi e depositi di garanzia inerenti contratti futures o a premio trattati su mercati ufficiali – connesse a voci comprese nel portafoglio non immobilizzato;

f) gli strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).

Si escludono dalla determinazione del rischio di controparte le operazioni di cui alle lettere c) e d) ove siano effettuate su mercati ufficiali in cui sono operanti meccanismi di compensazione e garanzia.

2. Esposizione per il rischio di controparte

L'esposizione per il rischio di controparte è pari:

1) per le negoziazioni di cui alla lettera a) e b) della premessa, al corrispettivo versato ovvero al valore corrente dei titoli o delle merci consegnate;

2) per le operazioni di riporto passivo e assimilate di cui alla lettera c) della premessa, alla differenza – se positiva – tra il prezzo di mercato dei titoli e l'importo del finanziamento ottenuto o il valore della garanzia ricevuta

3) per le operazioni di riporto attivo e assimilate di cui alla lettera d) della premessa, alla differenza – se positiva – tra il finanziamento concesso o il valore della garanzia rilasciata ed il prezzo di mercato dei titoli ricevuti;

4) per le esposizioni di cui alla lettera e) della premessa, all'ammontare delle posizioni creditorie stesse;

5) per gli strumenti finanziari derivati di cui alla lettera f) della premessa, all'"equivalente creditizio" determinato secondo le modalità indicate nell'Allegato E.

Ai fini del calcolo delle differenze di cui ai precedenti punti 2) e 3), gli interessi maturati sono da includere nel calcolo del valore di mercato dei titoli nonché dell'importo del finanziamento concesso o ottenuto e delle garanzie.

3. Copertura patrimoniale per il rischio di controparte

La copertura patrimoniale è determinata:

1) applicando all'esposizione determinata ai sensi del paragrafo 2 i fattori di ponderazione dei rischi relativi alle pertinenti controparti, tenendo conto delle eventuali garanzie ricevute, secondo le medesime modalità adottate ai fini della ponderazione delle attività soggette al rischio di credito (cfr. Allegato F);

2) moltiplicando l'esposizione ponderata per il coefficiente dell'otto per cento.

Sezione V
Rischio di Credito

1. Premessa

Il rischio di credito esprime il rischio di perdita per inadempimento dei debitori relativo alle attività di rischio, in bilancio e fuori bilancio, diverse da quelle che attengono al portafoglio non immobilizzato. Non costituiscono attività di rischio le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza.

2. Copertura patrimoniale per il rischio di credito

La copertura patrimoniale a fronte del rischio di credito è determinata:

1) applicando alle attività di rischio, come individuate nel successivo paragrafo 3, i fattori di ponderazione dei rischi relativi alle pertinenti controparti debitrici, tenendo conto delle eventuali garanzie ricevute (cfr. Allegato F);
2) moltiplicando le attività di rischio ponderate per il coefficiente dell'otto per cento.

3. Attività di rischio

Rientrano tra le attività di rischio soggette alla copertura patrimoniale per il rischio di credito:

- le posizioni in strumenti finanziari che fanno parte del portafoglio immobilizzato;
- le esposizioni derivanti da diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia inerenti contratti futures o a premio trattati su mercati ufficiali connesse con voci del portafoglio immobilizzato;
- le esposizioni derivanti dalle operazioni di "pronti contro termine" attive e di prestito titoli concluse al di fuori dell'attività di negoziazione per conto proprio (cfr. successivo paragrafo 3.1.);
- ogni altra attività non dedotta dal patrimonio di vigilanza (valori in cassa, finanziamenti erogati, diritti non riscossi, commissioni da ricevere, ratei attivi,...) connessa a voci diverse da quelle comprese nel portafoglio non immobilizzato.

Rientrano inoltre tra le attività di rischio ai fini del rischio di credito, per un ammontare pari al loro "equivalente creditizio" (cfr. successivo paragrafo 3.2.), le esposizioni derivanti da operazioni "fuori bilancio" connesse a voci diverse da quelle comprese nel portafoglio non immobilizzato. Non costituiscono attività di rischio:

- gli strumenti finanziari da consegnare per operazioni da regolare;
- le proposte di vendita di strumenti finanziari;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché gli altri strumenti finanziari da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere.

Dalle attività di rischio ponderate viene dedotta la parte dei fondi rischi non computata nel patrimonio supplementare di secondo livello (cfr. Sezione XI, paragrafo 3.2).

3.1. Pronti contro termine e operazioni di prestito titoli concluse al di fuori dell'attività di negoziazione per conto proprio

Le operazioni pronti contro termine attive sono trattate alla stregua di crediti garantiti da titoli. Pertanto, dette operazioni sono computate tra le attività di rischio per un importo pari all'operazione di acquisto a pronti aumentato degli interessi maturati ove questi non siano computati tra i ratei attivi. Nella ponderazione dell'esposizione si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei titoli ricevuti in garanzia secondo le modalità previste nell'Allegato F.

Le operazioni di prestito titoli sono attività di rischio assistite da garanzia. Pertanto il coefficiente per il rischio creditizio si applica:
- per i titoli dati in prestito, alla differenza – se positiva – tra il valore dei titoli medesimi e quello della garanzia ricevuta;
- per i titoli ricevuti in prestito, alla differenza – se positiva – tra il valore della garanzia rilasciata e il valore dei titoli.

3.2. Equivalente creditizio delle operazioni "fuori bilancio"

Le operazioni "fuori bilancio" sono costituite dalle garanzie rilasciate e impegni assunti e dagli strumenti finanziari derivati.

L'equivalente creditizio delle operazioni "fuori bilancio" è determinato:
1. per quanto riguarda le garanzie rilasciate e gli impegni assunti, moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della probabilità che a fronte dell'operazione si determini una esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l'entità. Nella tavola 5 è riportata la classificazione delle garanzie e degli impegni in funzione del livello di rischio attribuito ("pieno", "medio" o "basso");
2. per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati, secondo le stesse metodologie descritte nell'Allegato E, utilizzate per determinare le esposizioni su strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC) connesse a voci del portafoglio non immobilizzato e sottoposte al rischio di controparte.

Tavola 5 – Fattori di conversione

	FATTORI DI CONVERSIONE
GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO BASSO" • impegni a fornire garanzie di durata originaria non superiore ad a un anno	0%
GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO MEDIO" • prestazioni di cauzioni • attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario • facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.) • lettere di credito "stand–by" irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito • "put options" emesse concernenti titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute	50%
GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO PIENO" • garanzie rilasciate e impegni irrevocabili assunti nell'esercizio dei servizi di negoziazione per conto terzi nonché di raccolta di ordini o mediazione • garanzie con carattere di sostituti del credito • lettere di credito "stand–by" irrevocabili che assumano il carattere di sostituti del credito • impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziari diversi dalle valute • depositi (e finanziamenti) a pronti e a termine da effettuare • parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti • altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo • partite in sofferenza	100%

Sezione VI
Rischio di cambio

1. Premessa

Il rischio di cambio esprime l'esposizione della SIM alle oscillazioni dei corsi delle valute e del prezzo dell'oro.

Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta e le posizioni in oro e strumenti derivati sull'oro.

Ai fini del calcolo della copertura patrimoniale per il rischio di cambio rileva la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in ciascuna valuta, esclusa quella nazionale e della posizione netta in oro ("*posizione netta aperta in cambi*").

Sono escluse dalla presente disciplina le SIM la cui "posizione netta aperta in cambi" è contenuta entro il due per cento del patrimonio di vigilanza.

2. Posizione netta aperta in cambi

La "posizione netta aperta in cambi" è determinata:

1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta (cfr. paragrafo 2.1) nonché quella in oro;
2) convertendo in valuta nazionale le posizioni nette sulla base del tasso di cambio a pronti corrente ovvero del prezzo a pronti dell'oro;
3) sommando separatamente tutte le posizioni nette creditorie e tutte le posizioni nette debitorie relative a ciascuna valuta;
4) sommando la posizione netta in oro al maggior valore tra la somma delle posizioni nette creditorie e la somma delle posizioni nette debitorie di cui al punto 3).

Il totale di cui al punto 4) costituisce la "posizione netta aperta in cambi".

Nel calcolo della posizione netta aperta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività, comprese le operazioni «fuori bilancio», non supera il 2 per cento del complesso delle attività e delle passività in valuta della SIM, comprese le operazioni «fuori bilancio», sono convertite in valuta nazionale e aggregate fra loro come se si trattasse di un'unica valuta ("valute residuali").

Non devono essere computate nel calcolo della posizione netta aperta in cambi:

a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza;
c) le partecipazioni.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) non sono operate nei casi in cui si tratti di operazioni o attività coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

2.1 Determinazione delle posizioni in valuta

Le posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma di tutte le attività e di tutte le passività espresse in valuta, ivi comprese le operazioni “fuori bilancio”.

Gli acquisti di futures su valuta e sull’oro sono considerati posizioni creditorie, le vendite posizioni debitorie.

Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione X circa il trattamento delle opzioni:

– l’acquisto di una opzione call e la vendita di una opzione put sono equiparate a posizioni creditorie su valuta;

– la vendita di una opzione call e l’acquisto di una opzione put sono equiparate a posizioni debitorie su valuta.

I contratti a termine che prevedono lo scambio di valuta contro valuta sono equiparati alla combinazione di una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare.

La posizione netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta è determinata dalla differenza tra la posizione lorda creditoria e debitoria.

La posizione netta in oro è determinata dalla differenza tra la posizione lorda creditoria e debitoria.

Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento.

3. Copertura patrimoniale per il rischio di cambio

La copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio è determinata applicando alla posizione netta aperta in cambi il coefficiente dell’8 per cento.

Per uno schema di sintesi relativo alla determinazione della copertura patrimoniale per il rischio di cambio si veda l’Allegato G.

Sezione VII
Concentrazione dei rischi

1. Premessa

La presente disciplina è diretta a limitare i rischi di instabilità delle SIM connessi a esposizioni di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza.

Sono stabiliti limiti con riferimento sia all'entità dei rischi nei confronti della singola controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo: la disciplina sui grandi rischi si propone, sotto il primo profilo, di limitare la potenziale perdita massima che la SIM potrebbe subire in caso di insolvenza di una singola controparte; sotto il secondo, di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio di natura creditizia.

I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano i rischi assunti a qualunque titolo nei confronti della medesima controparte (titoli emessi detenuti in portafoglio, esposizione per operazioni su strumenti derivati, finanziamenti erogati, ecc.).

La disciplina prevede, inoltre, che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima SIM siano considerati unitariamente qualora tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico.

Al fine di preservare una sana e prudente gestione, limiti più stringenti sono previsti nei confronti dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale della SIM nonché delle società nelle quali la SIM possiede quote significative del capitale.

Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale della SIM. È quindi importante procedere con particolare cautela nell'assunzione di esposizioni di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti.

In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti più stringenti di quelli previsti in via generale.

2. Definizioni

Ai fini della presente Sezione si intendono:

a) per "*cliente*", il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti vengono assunti rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali e gli Stati;

b) per "*gruppo di clienti connessi*", due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

   - uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica");

   ovvero,

   - indipendentemente dall'esistenza di rapporti di controllo di cui al precedente alinea, esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con

tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione "economica");

c) per "*esposizione del portafoglio non immobilizzato*", la somma di tutte le esposizioni nei confronti di un cliente costituite:

- dalla somma delle posizioni nette lunghe, determinate ai sensi della Sezione II, in ciascuno degli strumenti emessi dal cliente o dal gruppo di clienti connessi in questione, che fanno parte del portafoglio non immobilizzato;
- dalle esposizioni relative al rischio di regolamento di cui alla Sezione III e al rischio di controparte di cui alla Sezione IV;

d) per "*esposizione totale*", l'esposizione del portafoglio non immobilizzato e la somma di tutte le attività di rischio per cassa – ivi compresi i finanziamenti, le partecipazioni, i titoli, i prestiti subordinati – e "fuori bilancio" nei confronti di un cliente, determinate con le stesse modalità utilizzate per le attività di rischio soggette al rischio di credito (cfr. Allegato H);

e) per "*posizione di rischio*", l'esposizione totale ponderata secondo le regole indicate nell'Allegato F, in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite;

f) per "*grandi rischi*", le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza;

g) per "*soggetti collegati*":

- l'"azionista rilevante", vale a dire il soggetto che, in via diretta o indiretta, detiene almeno il 15 per cento del capitale sociale, o comunque il controllo, dell'ente o della società capogruppo del gruppo bancario di appartenenza;

ovvero,

- le "società partecipate in misura rilevante", vale a dire le società partecipate dall'ente in misura non inferiore al 20 per cento del capitale o comunque controllate.

3. Calcolo dell'esposizione totale e della posizione di rischio

Nella determinazione dell'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, le attività a rischio sono valorizzate con i seguenti criteri:

a) le esposizioni relative ai crediti per cassa, alle attività diverse da quelle di negoziazione per conto proprio e di collocamento, al portafoglio immobilizzato (ivi comprese le componenti reddituali connesse) nonché alle garanzie rilasciate e agli impegni sono computate al valore contabile;

b) le esposizioni relative ai contratti derivati (ivi compresi quelli riconducibili al portafoglio immobilizzato) sono computate al valore dato dall'equivalente creditizio calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato E;

c) le posizioni nette relative al portafoglio non immobilizzato sono determinate seguendo le modalità indicate nella Sezione II. A tal fine:

- alle posizioni rivenienti da operazioni di collocamento si applicano i coefficienti di riduzione previsti dalla Sezione II, paragrafo 2.5, del presente Capitolo;
- le posizioni nette sono valorizzate applicando i criteri di valutazione di cui alla Sezione II, paragrafo 2.4, del presente Capitolo;

d) le esposizioni relative ai rischi di regolamento e controparte sono determinate con le modalità indicate nelle Sezioni III e IV del presente Capitolo.

L'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente (gruppo di clienti connessi), ponderata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato F, corrisponde alla posizione di rischio verso il medesimo cliente (gruppo di clienti connessi).

Si precisa che non rappresentano posizioni di rischio, ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi, le quote o azioni di o.i.c.r. rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia (cc.dd. "armonizzati"). Rientrano invece tra le posizioni di rischio le quote o azioni di o.i.c.r. non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia (cc.dd. "non armonizzati"), sulla base dei seguenti criteri:

- ai fini della ponderazione di cui all'Allegato F, le quote o azioni vanno assimilate a titoli della categoria più rischiosa tra quelle acquisibili dall'o.i.c.r. sulla base del relativo regolamento di gestione o documento costitutivo;
- le quote di fondi diversi, anche se gestiti dalla medesima società, non devono essere cumulate tra loro né sommate all'eventuale esposizione nei confronti della società di gestione.

4. Disciplina dei grandi rischi

L'ammontare complessivo dei grandi rischi va contenuto entro il limite globale di otto volte il patrimonio di vigilanza.

Ciascuna posizione di rischio va contenuta entro il limite individuale del 25 per cento del patrimonio di vigilanza.

Il limite individuale è ridotto al 20 per cento quando il cliente è un soggetto collegato.

Le SIM appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata da parte della Banca d'Italia non sono soggette ai limiti sopra indicati ma unicamente ad un limite individuale pari al 40% del patrimonio di vigilanza.

I limiti non si applicano ai rapporti intercorrenti tra società appartenenti al medesimo gruppo sottoposto a vigilanza consolidata da parte della Banca d'Italia.

5. Disciplina delle esposizioni "fuori portafoglio non immobilizzato"

Le posizioni di rischio relative alle sole esposizioni diverse da quelle del portafoglio non immobilizzato non possono mai eccedere i limiti di cui sopra, calcolati utilizzando come denominatore il "patrimonio rettificato di secondo livello" (cfr. Sezione XI).

6. Superamento dei limiti di concentrazione e copertura patrimoniale aggiuntiva

Fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 5, i limiti di concentrazione possono essere superati a condizione che:

- il superamento sia dovuto esclusivamente a posizioni di rischio relative ad esposizioni del portafoglio non immobilizzato;
- qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione del portafoglio non immobilizzato non superi cinque volte il patrimonio di vigilanza;
- qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei superamenti di cui si tratta sia contenuto entro sei volte il patrimonio di vigilanza.

Per ciascun superamento di cui sopra è richiesta una copertura patrimoniale aggiuntiva calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato H.

Sezione VIII
Rischio sulle posizioni in merci

1. Premessa e definizioni

Le SIM sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a fronte del rischio di perdite sulle eventuali posizioni in merci.

Il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio non coperti da altre disposizioni della presente Sezione sono inclusi nel calcolo del rischio generale su titoli di debito negoziati e nel calcolo del rischio di cambio.

Ai fini della presente Sezione, si definiscono:

– "*posizioni in merci*", le operazioni in merci nonché gli strumenti finanziari derivati su merci (*future, swap*, contratti a premio o *warrant*). Ciascuna posizione in merci è espressa in unità di misura standard;

– "*posizioni nella stessa merce*", le posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra e le posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibiltà e possa essere inequivocabilemente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno;

– "*posizione in merci compensata nella stessa fascia*", il minore dei due importi relativi a una posizione debitoria e a una posizione creditoria nella stessa fascia di scadenza;

– "*posizione in merci non compensata di una stessa fascia*", la posizione, lunga o corta, che residua dalla compensazione effettuata in una determinata fascia di scadenza;

– "*posizione in merci compensata tra due fasce di scadenza*", la posizione non compensata in merci di una stessa fascia che è compensata dalla posizione contraria non compensata in merci di una fascia di scadenza successiva;

– "*posizioni in merci non compensate residue*", le posizioni non compensate in merci di una stessa fascia che non possono essere compensate con una posizione non compensata di segno contrario in una fascia di scadenza successiva.

Si rammenta che le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono soggette al rischio di cambio e alle disposizioni contenute nella Sezione VI.

2. Regole di carattere generale

Le SIM calcolano la copertura patrimoniale richiesta per il rischio sulle posizioni in merci utilizzando alternativamente il metodo basato sulle fasce di scadenza ovvero il metodo semplificato secondo le indicazioni illustrate nel successivo paragrafo 3.

La scelta di adottare il metodo basato sulle fasce di scadenza è irreversibile e la SIM non può tornare a utilizzare il metodo semplificato.

Se la posizione debitoria in una merce ha scadenza anteriore a quella della posizione creditoria, le SIM devono cautelarsi anche nei confronti del rischio di carenza di liquidità che potrebbe essere presente in taluni mercati.

La SIM che trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci in un'operazione di vendita con patto di riacquisto o nell'ambito di un accordo di concessione di merci in prestito, include dette merci nel calcolo della sua posizione patrimoniale.

Le SIM che assumono posizioni in merci segnalano immediatamente alla Banca d'Italia i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita con patto di riacquisto o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi.

2.1. Imputazione alle posizioni di particolari contratti derivati su merci

Ai fini della misurazione del rischio su merci, i futures su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono considerati sotto forma di importi nozionali quantificati nell'unità di misura standard. La scadenza viene assegnata in funzione della data di consegna.

Uno swap su merci in cui la SIM riceve (paga) un prezzo fisso e paga (riceve) il prezzo corrente di mercato, è equiparato nel metodo basato su fasce di scadenza ad una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenzario (cfr. Tavola 6). Le posizioni sono creditorie se la SIM corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e debitorie se la SIM riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile.

Gli swaps su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse, sono riportati nel pertinente prospetto ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

I contratti a premio su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce, fatto salvo quanto previsto dalla Sezione X in materia di trattamento delle opzioni. Queste posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto nelle identiche merci o negli identici strumenti derivati su merci sottostanti.

3. Calcolo del requisito patrimoniale

3.1. Metodo basato sulle fasce di scadenza

La SIM che intende calcolare il requisito patrimoniale secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza ne dà comunicazione alla Banca d'Italia.

Il calcolo va eseguito distintamente per ciascuna merce (cfr. successiva Tavola 6). Tutte le posizioni nella stessa merce, moltiplicate per il prezzo a pronti della merce, sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza.

Può essere imputato alla pertinente fascia di scadenza su base netta il saldo tra le posizioni debitorie e creditorie nella stessa merce, a condizione che queste ultime siano posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza ovvero siano posizioni in contratti - negoziati su mercati con date di consegna giornaliere - aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:

i. la somma delle posizioni compensate in ciascuna fascia di scadenza moltiplicate per il coefficiente di spread del 1,50 per cento (cfr. colonna 2 della tavola 6);

ii. la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 per cento (coefficiente di riporto);

iii. le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 per cento (coefficiente secco).

I requisiti patrimoniali complessivi della SIM per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce secondo le modalità sopra descritte.

Tavola 6 – Rischio sulle posizioni in merci

Fascia di scadenza (1)	Coefficiente di spread (in %) (2)
0 <= 1 mese	1,50
> 1 <= 3 mesi	1,50
> 3 <= 6 mesi	1,50
> 6 <=12 mesi	1,50
>1 <= 2 anni	1,50
>2 <= 3 anni	1,50
> 3 anni	1,50

3.2. Metodo semplificato

La SIM che adotta il metodo semplificato rispetta per ogni merce un requisito patrimoniale pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il 15 per cento della posizione netta, creditoria o debitoria, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;

b) il 3 per cento della posizione lorda, creditoria o debitoria, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.

Per posizione netta (lorda) si intende la differenza (somma) tra la posizione creditoria e debitoria della SIM nella stessa merce.

Il requisito patrimoniale complessivo della SIM per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce secondo quanto previsto ai punti sub a) e b).

Sezione IX
Altri Rischi

1. Copertura patrimoniale a fronte degli “altri rischi”

Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento. La Banca d’Italia ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività rispetto all’esercizio precedente.

I costi operativi fissi, ove nella nota integrativa nel bilancio non ne siano dettagliatamente indicati gli importi e i criteri seguiti per la loro determinazione, sono rappresentati dalla somma delle voci “80. Spese amministrative” e “110. Altri oneri di gestione” dello schema di conto economico individuale di cui alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio.

Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.

Sezione X
Trattamento delle opzioni

1. Premessa

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato uno specifico trattamento va riservato alle opzioni. Le opzioni, infatti, sono prodotti derivati il cui rischio di prezzo è difficilmente misurabile, tenuto conto degli errori che si commettono applicando ad esse strumenti di tipo lineare.

Le SIM possono utilizzare per il trattamento delle opzioni uno dei seguenti metodi alternativi:

1) approccio semplificato;

2) metodo *delta-plus.*

L'approccio semplificato può essere seguito solo dalle SIM che trattano esclusivamente opzioni acquistate.

Negli altri casi le SIM devono adottare il metodo *delta-plus* e calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico separatamente, moltiplicando la posizione ponderata per il *delta* di ciascuna opzione (cfr. paragrafo 3.1) per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Sezione II, paragrafi 5 e 7.

Le coperture patrimoniali così ottenute si aggiungono ai requisiti patrimoniali per la corrispondente categoria di rischio, vale a dire: di posizione su titoli di debito e di capitale (cfr. Sezione II), di cambio (cfr. Sezione VI) e di posizione su merci (cfr. Sezione VIII). In particolare:

- nel caso in cui una SIM adotti l'approccio semplificato le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio di posizione (generico e specifico) sui titoli di debito e di capitale, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operatività in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra;

- nel caso in cui una SIM adotti il metodo *delta-plus* le opzioni vanno incluse in base alla posizione ponderata per il *delta* all'interno del calcolo di ognuno dei requisiti patrimoniali di cui sopra. I requisiti patrimoniali per tener conto dei rischi "gamma" e "vega" si calcolano a parte (cfr. paragrafo 3.3).

Inoltre, le SIM con rilevante operatività in opzioni tengono sotto controllo gli altri rischi connessi a tale operatività, per i quali non sono previsti requisiti patrimoniali. Si rammentano, in particolare, il rischio *rho*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione rispetto al tasso di interesse, e il rischio *theta*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione in funzione del tempo.

Le SIM comunicano preventivamente alla Banca d'Italia il metodo prescelto nel trattamento delle opzioni.

2. Approccio semplificato

Nell'approccio semplificato le posizioni in opzioni e nei connessi strumenti sottostanti, a pronti o a termine, sono assoggettate a requisiti patrimoniali calcolati separatamente che inglobano sia il rischio generico sia il rischio specifico.

Il requisito patrimoniale calcolato secondo tale approccio è il seguente:

– per le posizioni lunghe associate all'acquisto di opzioni *put* oppure per le posizioni corte associate all'aquisto di opzioni *call*, il requisito patrimoniale è pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio

specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione;

– per gli acquisti di opzioni *call* oppure per gli acquisti di opzioni *put*, il requisito patrimoniale è pari al minore tra i seguenti due importi:

1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento;
2) valore di mercato dell'opzione.

3. Metodo *delta-plus*

3.1 Premessa

Il metodo *delta-plus* impiega i seguenti parametri di sensibilità relativi alle opzioni:

– *fattore delta*, che esprime il rapporto tra la variazione attesa del prezzo di un'opzione e la variazione unitaria di prezzo dell'attività finanziaria sottostante.

  Il fattore *delta* approssima la probabilità di esercizio del contratto e viene determinato in base alla formula della derivata prima del valore corrente dell'opzione rispetto a quello dello strumento sottostante.

– *fattore gamma*, che esprime il tasso di variazione del *delta*;

– *fattore vega,* che esprime la sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità di prezzo dell'attività sottostante.

Tali fattori sono calcolati sulla base delle metodologie indicate nell'Allegato I o secondo un modello di borsa omologato. Le SIM possono tuttavia utilizzare ulteriori metodologie, a condizione che queste ultime siano comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

Le SIM che adottano il metodo *delta-plus* devono iscrivere le opzioni come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il fattore *delta* (posizione ponderata per il *delta*). Tuttavia, poiché questo fattore non copre in misura sufficiente i rischi inerenti alle posizioni in opzioni, ai fini del computo del requisito patrimoniale totale le SIM devono calcolare anche il fattore *gamma* e il fattore *vega.*

I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando la posizione ponderata per il *delta* di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Sezione II, paragrafi 5 e 7.

3.2 Calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico del fattore delta

Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il *delta* relative ad opzioni su titoli di debito si calcola secondo una delle procedure descritte nella Sezione II, par. 4, dopo aver allocato le posizioni ponderate per il *delta* nelle fasce temporali indicate nell'Allegato B.

Il requisito patrimoniale per le opzioni su titoli di capitale e certificati di partecipazione in o.i.c.r. è calcolato sulle posizioni ponderate per il *delta* secondo lo schema indicato nella Sezione II, paragrafi 6 e 9.

Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su posizioni in valuta si basa sul metodo descritto nella Sezione VI; quello per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su merci si basa su uno dei metodi indicati nella Sezione VIII.

Per gli altri derivati le SIM adottano un approccio a doppia entrata, con un'iscrizione in corrispondenza della data in cui il contratto sottostante ha effetto e una seconda iscrizione in corrispondenza della data in cui questo giunge a scadenza. Ad esempio, un'opzione *call* acquistata su un *future* di tasso di interesse a tre mesi per consegna a giugno sarà iscritta in aprile, in base al valore corretto per il *delta*, come una posizione lunga con una durata di 5 mesi e una posizione corta con una durata di 2 mesi. La stessa opzione emessa sarà riportata come una posizione lunga con una durata di 2 mesi e una posizione corta con una durata di 5 mesi.

Le SIM trattano gli strumenti a tasso variabile con *caps* o *floors* come una combinazione di titoli a tasso variabile e una serie di opzioni di tipo europeo . Ad esempio, il detentore di un'obbligazione triennale a tasso variabile indicizzata al LIBOR a 6 mesi con un *cap* del 15% considererà tale titolo come un titolo di debito con revisione di tasso a 6 mesi e una serie di 5 opzioni *call* emesse su un FRA con un tasso di riferimento del 15%, iscritta ciascuna con segno negativo in corrispondenza della data in cui il FRA sottostante acquista effetto e con segno positivo in corrispondenza della data in cui il FRA sottostante giunge a scadenza.

3.3 *Calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio generico dei fattori* gamma *e* vega

Le SIM calcolano separatamente il *gamma* e il *vega* per ogni posizione in opzioni, comprese quelle di copertura.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il fattore *gamma*, per ogni singola opzione su ciascuno strumento sottostante è determinato un "impatto *gamma*" positivo o negativo.

Questi singoli "impatti *gamma*" sono sommati per dar luogo a un "impatto *gamma*" netto, positivo o negativo, per ogni strumento sottostante. Il requisito patrimoniale totale per il *gamma* è pari alla somma del valore assoluto degli "impatti *gamma*" netti negativi.

L'"impatto *gamma*" è calcolato secondo uno sviluppo in serie di Taylor:

$$impatto\ gamma = \frac{1}{2} * gamma * VU^2$$

dove VU, che rappresenta la variazione dello strumento sottostante, è calcolato come segue:

- per le opzioni connesse a operazioni su tassi di interesse, il valore di mercato del titolo sottostante o il capitale di riferimento del contratto è moltiplicato per i fattori di ponderazione della appropriata fascia temporale indicati nella Tavola 2, colonna (c) dell'Allegato B. Per le opzioni connesse a operazioni su tassi di interesse sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla stessa valuta e che sono ricompresi nella medesima fascia temporale di cui alla Tavola 1 dell'Allegato B ([1]);
- per le opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su valute e oro, il valore di mercato dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,08. Per le opzioni su azioni e indici azionari sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono al medesimo mercato nazionale; per le opzioni su valute e oro, sono da considerare strumenti sottostanti uguali ciascuna coppia di valute e oro;

---

[1] Le SIM che calcolano il requisito per il rischio generico su titoli di debito secondo il metodo della duration fanno riferimento alle fasce temporali relative ai titoli con cedola inferiore al 3%.

- per le opzioni su merci, il valore di mercato dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15. Per le opzioni su merci sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla medesima merce (cfr. Sezione VIII, definizione di "posizione nella stessa merce").

Il requisito patrimoniale per il rischio di volatilità è determinato moltiplicando la somma dei *vega* per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante per una variazione proporzionale della volatilità pari a ± 25%. Il requisito patrimoniale totale per il rischio *vega* sarà pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante.

Sezione XI
Patrimonio di vigilanza

1. Premessa

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo le disposizioni che seguono.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio, devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

2. Struttura del patrimonio di vigilanza

2.1. Patrimonio di base

Il capitale versato, le riserve, escluse quelle di rivalutazione, e il fondo per rischi finanziari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, delle attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti nonché delle perdite di rilevante entità verificatesi in comparti dell'attività aziendale diversi dalla negoziazione per conto proprio nell'esercizio in corso, costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

Entro il limite del 15% possono rientrare nel patrimonio di base, previa approvazione della Banca d'Italia, gli strumenti innovativi di capitale (cfr. paragrafo 3.6).

2.2. Patrimonio supplementare di secondo livello

Le riserve di rivalutazione, gli strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni e i fondi rischi costituiscono, nei limiti e alle condizioni stabilite dal paragrafo 3, gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare di secondo livello". Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

2.3. Patrimonio rettificato di secondo livello

Si definisce "patrimonio rettificato di secondo livello" l'aggregato costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare di secondo livello, dedotte le componenti indicate alle lettere a) e b) del successivo paragrafo 2.5.

2.4. Patrimonio supplementare di terzo livello

Oltre agli elementi indicati nei paragrafi precedenti, evitando duplicazioni nel computo, sono inclusi nel patrimonio di vigilanza i seguenti elementi che costituiscono il "patrimonio supplementare di terzo livello":

a) per le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi di cui all'art. 1, comma 5 del Testo Unico, lettere a) e c) con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero

assunzione di garanzia, i proventi netti ovvero le perdite nette nonché le plusvalenze e le minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato, dedotti gli eventuali oneri fiscali e gli ulteriori prevedibili oneri. Tale aggregato, che può assumere valore positivo o negativo, è computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza;

b) per tutte le SIM, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 2 anni, nei limiti e alle condizioni stabilite dal paragrafo 3. Esse sono computabili al massimo entro il 150 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale previsto dal coefficiente sul rischio di credito di cui alla Sezione VI. In particolari circostanze, previo consenso della Banca d'Italia, il limite di cui sopra può essere elevato al 250 per cento. In luogo delle passività subordinate di cui alla presente lettera, le SIM possono includere nel patrimonio supplementare di terzo livello un pari ammontare di elementi del patrimonio supplementare di secondo livello.

2.5. Elementi da dedurre

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare di secondo e di terzo livello si deducono:

a) le partecipazioni possedute in banche, SIM e società finanziarie nonché le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti verso tali enti, secondo quanto riportato nel paragrafo 3. Le SIM rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre dal proprio patrimonio di vigilanza le partecipazioni detenute in banche, SIM e società finanziarie e consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza;

b) un importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minusvalenze nette sul portafoglio immobilizzato.

Inoltre, le SIM che non fanno parte di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata deducono dal patrimonio di vigilanza le seguenti componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale:

1. beni mobili;
2. beni immobili ad esclusione degli immobili gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti;
3. partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a);
4. crediti verso qualsiasi controparte con vita residua oltre 90 giorni, ad eccezione: di quelli rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito di titoli; dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia a fronte di contratti *futures* e a premio stipulati in mercati ufficiali; dei crediti verso l'erario.

2.6. Patrimonio di vigilanza

L'importo ottenuto ai sensi dei paragrafi precedenti, di cui allo schema riportato nell'Allegato L, costituisce il patrimonio di vigilanza.

3. Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza

Di seguito si indica, in generale, il trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza.

3.1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Previo benestare della Banca d'Italia, tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi – per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'intermediario emittente e ancora a sua disposizione – i seguenti elementi:

a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;

b) le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle SIM anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari.

Per quanto concerne le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate, le richieste di benestare alla Banca d'Italia nonché le possibilità di riacquisto da parte dell'emittente si rinvia all'Allegato M.

3.2. Fondi rischi su crediti

Rientrano nel patrimonio supplementare i fondi rischi su crediti destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non abbiano pertanto funzione rettificativa, per un ammontare non superiore all'1,25 per cento della somma:

- delle attività di rischio ponderate ai fini del rischio di controparte e del rischio di credito di cui rispettivamente alle Sezioni IV e VI;
- di un ammontare pari a 12,5 volte i requisiti patrimoniali per il rischio specifico su titoli di debito e su titoli di capitale e per il rischio di regolamento di cui rispettivamente alle Sezioni II e III.

In casi eccezionali, la Banca d'Italia può temporaneamente autorizzare la SIM a elevare tale percentuale sino al 2 per cento.

3.3. Minusvalenze nette sul portafoglio immobilizzato

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nel portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna deduzione dal patrimonio di vigilanza.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza il 50 per cento del saldo medesimo (minusvalenza netta).

3.4. Proventi/perdite e plus/minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato

Concorre alla determinazione del "patrimonio supplementare di terzo livello" la somma algebrica dei proventi e delle perdite nonché delle plusvalenze e delle minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato, rilevati dall'inizio dell'esercizio successivo a quello il cui bilancio sia già stato approvato e derivanti da operazioni in bilancio e "fuori bilancio" concluse nell'ambito della prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio nonché su strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia svolti dalla SIM. Alla determinazione di tale voce concorrono le componenti reddituali positive o negative originate da operazioni su strumenti finanziari connesse con i citati servizi.

In caso di valore positivo, il suddetto aggregato è decurtato degli eventuali oneri fiscali, dell'ammontare stimato dei dividendi da distribuire a fine esercizio e di altri prevedibili oneri.

3.5. Partecipazioni

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare sono dedotti:

a) le partecipazioni in banche, SIM e società finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti ([1]);

b) le partecipazioni in banche, SIM e società finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), anche se non partecipati. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo del patrimonio di base e supplementare di secondo livello.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, indicate ai precedenti punti a) e b), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

3.6. Strumenti innovativi di capitale

Gli strumenti innovativi di capitale (quali le *preference shares)* sono titoli emessi da controllate estere incluse nel gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata cui appartiene la SIM

La computabilità nel patrimonio di base degli strumenti innovativi di capitale, o di altri titoli della specie, è consentita solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale della SIM. Tali condizioni sono le seguenti:

a) la società bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo, deve essere insediata in un paese della zona A;

b) i titoli devono essere irredimibili. L'eventuale facoltà di rimborso da parte dell'emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 10 anni dall'emissione; il rimborso deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia;

c) eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. *step-up*) non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; l'ammontare dello *step-up* non può eccedere i 100 punti base, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso;

d) il contratto deve prevedere la possibilità di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se, nell'esercizio precedente, la SIM che controlla direttamente o indirettamente la società emittente non ha avuto profitti distribuibili e/o non ha pagato dividendi agli azionisti, ordinari e di risparmio;

e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione per la scadenza in questione è perso definitivamente;

---

[1] Vanno dedotte inoltre le partecipazioni in azioni nominative di società di investimento a capitale variabile (SICAV) superiori a 20.000 azioni, a condizione che la SICAV non sia inclusa nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario di appartenenza a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia.

f) il contratto deve prevedere meccanismi di assorbimento delle perdite della SIM in base ai quali le somme raccolte con l'emissione di titoli vengano trasferite nella piena disponibilità della SIM medesima in caso di andamento sfavorevole della gestione;

g) il contratto deve prevedere, inoltre, subordinatamente all'azzeramento per perdite delle azioni ordinarie e, eventualmente, delle azioni di risparmio della SIM, il definitivo venir meno del diritto alla remunerazione totale o parziale dei detentori dei titoli;

h) in caso di liquidazione della SIM, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori;

i) vi sia un apposito contratto (*on-lending*) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla SIM a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione.

La computabilità nel patrimonio di base individuale degli strumenti innovativi di capitale è autorizzata dalla Banca d'Italia dopo una valutazione caso per caso della rispondenza delle condizioni contrattuali ai requisiti descritti. La Banca d'Italia fa conoscere le proprie valutazioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Ai fini dell'autorizzazione la Banca d'Italia valuta l'ammontare dell'eventuale *step-up* e verifica la coerenza della distribuzione del capitale e dei rischi tra le diverse componenti del gruppo di appartenenza sottoposto a vigilanza su base consolidata.

CAPITOLO 3
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO
INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato A

SCHEMA DI SINTESI RELATIVO ALLE REGOLE DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

	REQUISITI PATRIMONIALI		PATRIMONIO DI VIGILANZA		ECCEDENZA (+)
	TIPO REQUISITO	IMPORTO (a)	COMPONENTE	IMPORTO (b)	FABBISOGNO (-) (c)=(b)-(a)
1	Requisito rischio di credito (*)		PATRIMONIO RETTIFICATO DI II° LIVELLO (1)		
2	Requisito rischio generico e specifico per titoli di debito (**)				
3	Requisito rischio generico e specifico per titoli di capitale (**)				
4	Requisito per parti di o.i.c.r. (**)				
5	Requisito per rischio di cambio (*)				
6	Requisito per rischio di regolamento (**)				
7	Requisito per rischio di controparte (**)				
8	Requisito aggiuntivo per rischio di concentrazione (**)				
9	Requisito per rischio sulle posizioni in merci (**)				
10	Opzioni				
11			RESIDUO LIBERO (2)		
12			PATRIMONIO SUPPL. DI III° LIV. (3)		
13	Requisito totale rischi di mercato (somma da 2 a 10, col. a)		TOTALE (righe 11+12, col. b)		

14	Requisito per altri rischi (*)		TOTALE PATRIMONIO (4)		

NOTE

(*) Il requisito è calcolato da tutte le SIM.

(**) Il requisito è calcolato dalle sole SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi di cui all'art. 1, comma 5 del T.U. lettere a) e c) con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia.

---

(1) A riga 1, colonna b, va indicato l'ammontare del "patrimonio rettificato di secondo livello" di cui alla riga 40 dell'allegato L.

(2) A riga 11, colonna b, va indicato l'importo di cui a riga 1, colonna c, con il pertinente segno algebrico.

(3) A riga 12, colonna b, va indicato il valore risultante dalla somma algebrica degli importi di cui alle righe 29 o 30 meno gli importi di cui alle righe 34 e 36 dell'allegato L.

(4) A riga 14, colonna b, va indicato il valore complessivo positivo del patrimonio di vigilanza di cui alla riga 38 dell'allegato L.

Allegato B

RISCHIO GENERICO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO

(1) METODO BASATO SULLA SCADENZA

Tavola 1

			POSIZIONI	
VITA RESIDUA Fasce	TITOLI SENZA O CON CEDOLA INFERIORE AL 3%	TITOLI CON CEDOLA PARI O SUPERIORE AL 3%	Corte	Lunghe
1	0-1 mese	0-1 mese		
2	>1-3 mesi	>1-3 mesi		
3	>3-6 mesi	>3-6 mesi		
4	>6-12 mesi	>6-12 mesi		
5	>1-1,9 anni	>1-2 anni		
6	>1,9-2,8 anni	>2-3 anni		
7	>2,8-3,6 anni	>3-4 anni		
8	>3,6-4,3 anni	>4-5 anni		
9	>4,3-5,7 anni	>5-7 anni		
10	>5,7-7,3 anni	>7-10 anni		
11	>7,3-9,3 anni	>10-15 anni		
12	>9,3-10,6 anni	>15-20 anni		
13	>10,6-12 anni	>20 anni		
14	>12-20 anni			
15	>20 anni			

RISCHIO GENERICO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO
(1) METODO BASATO SULLA SCADENZA (segue)
Tavola 2

ZONE	FASCE DI VITA RESIDUA	ALL'INTERNO DELLA STESSA FASCIA										ALL'INTERNO DELLA STESSA ZONA					TRA ZONE DIVERSE								TOTALE
		POSIZIONI (1)		POND.	POSIZIONI POND.		POSIZ. COMPENS. NELLE FASCE	COEFF. PATRIM.	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE FASCE	POSIZ. RESIDUE		POSIZIONI COMPENSATE NELLE ZONE	COEFF. PATRIM.	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE ZONE	POSIZ. RESIDUE		POSIZIONI COMPENSATE			COEFF.	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE TRA ZONE	POSIZ. NON COMPENS.	COEFF. PATR.	COPERTURA PATRIM. PER POSIZ. NON COMPEN.	
		CORTE (a)	LUNGHE (b)	(c)	CORTE (d)=axc	LUNGHE (e)=bxc	(f)	(g)	(h)=fxg	CORTE (i)	LUNGHE (l)	(m)	(n)	(o) = m x n	CORTE (p)	LUNGHE (q)	TRA ZONE 1 E 2 (r)	TRA ZONE 2 E 3 (s)	TRA ZONE 1 E 3 (t)	(u)	(v) = r x u; s x u; t x u	(z)	(aa)	(bb)=zxaa	(cc)=h+o+v+bb
1	1			0,0000				0,1																	
	2			0,0020				0,1																	
	3			0,0040				0,1																	
	4			0,0070				0,1					0,4							0,4					
2	5			0,0125				0,1																	
	6			0,0175				0,1																	
	7			0,0225				0,1					0,3							0,4					
3	8			0,0275				0,1																	
	9			0,0325				0,1																	
	10			0,0375				0,1																	
	11			0,0450				0,1																	
	12			0,0525				0,1																	
	13			0,0600				0,1																	
	14			0,0800				0,1																	
	15			0,1250				0,1					0,3							1,5			1		
TOTALE																									

(1) Dati risultanti dalla Tavola 1

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA 2

Per la compilazione dello Tavola 2 della pagina precedente, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione generico su titoli di debito secondo il metodo basato sulla scadenza, si procede nel modo seguente:

1. alla somma delle posizioni creditorie (colonna a) e a quella delle posizioni debitorie (colonna b) di ciascuna fascia si applicano le ponderazioni della colonna (c);
2. nell'ambito di ciascuna fascia si distinguono le posizioni compensate da quelle residue. Sulle posizioni compensate (colonna f) all'interno delle singole fasce si applica il coefficiente patrimoniale della colonna (g) e si determina così la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna fascia di scadenza (colonna h);
3. le posizioni residue di cui alle colonne (i) ed (l) in ciascuna fascia si compensano all'interno della rispettiva zona di appartenenza. Sulle posizioni compensate si applica il coefficiente patrimoniale della colonna (n) e si determina la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona (colonna o);
4. le posizioni residue di cui alle colonne (p) e (q) all'interno della prima zona si compensano con quelle della seconda zona. Le posizioni residue all'interno della terza zona si compensano con le posizioni non compensate all'interno della seconda zona. Le posizioni non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro;
5. sulle posizioni compensate tra le diverse zone si applicano i coefficienti della colonna (u) e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni compensate tra zone diverse (colonna v);
6. sulle posizioni non compensate tra le diverse zone (colonna z) si applicano i coefficienti della colonna (aa) e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni non compensate (colonna bb);
7. l'obbligo di copertura patrimoniale globale relativa al rischio generico è pari alla somma delle coperture di cui ai punti 2, 3, 5 e 6 (colonna cc).

RISCHIO GENERICO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO

(2) METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA

Per calcolare il rischio generico su titoli di debito con il metodo della durata finanziaria (*duration*) si procede nel modo seguente.

1. Con riferimento a ciascuno strumento finanziario soggetto al rischio generico su titoli di debito, occorre preliminarmente calcolare il relativo rendimento alla scadenza, sulla base del valore di mercato corrente dello strumento stesso. Nel caso di strumenti a tasso fisso, tale rendimento rappresenta il tasso di sconto implicito del titolo; in caso di strumenti a tasso variabile, il calcolo è effettuato supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso d'interesse può essere modificato per il periodo successivo.
2. Successivamente si calcola la *duration* modificata di ciascuno strumento servendosi della formula:

$$\textit{duration}\ \text{modificata} = \frac{D}{1+r}$$

dove:

$$D = \frac{\sum_{t=1}^{m} \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^{m} \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

C_t = flusso di cassa al tempo *t*

m = scadenza finale

3. In base alla relativa *duration* modificata, ciascuno strumento viene classificato nella zona appropriata della Tavola seguente.

Tavola 3

Zona (1)	***Duration* modificata (2)**	**Variazioni ipotizzate di tasso (3)**
1	da 0 a 1,0	1,0
2	oltre 1,0 fino a 3,6	0,85
3	oltre 3,6	0,7

4. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla duration del titolo moltiplicando il suo valore di mercato per la duration modificata e per la relativa variazione presunta del tasso d'interesse riferita alla zona in cui è classificato (cfr. colonna 3 della Tavola 3).
5. Si determinano infine le posizioni ponderate in base alla duration, rispettivamente long e short, compensate all'interno di ciascuna zona e tra zone diverse seguendo gli stessi criteri indicati con riferimento al metodo basato sulla scadenza (cfr. istruzioni per la compilazione della Tavola 2, punti da 2 a 4).

6. La copertura patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito in base al metodo della duration risulta dalla somma dei seguenti elementi:

   a) 2% della posizione compensata ponderata in base alla *duration* in ciascuna zona;

   b) 40% delle posizioni compensate ponderate in base alla *duration* tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;

   c) 150% della posizione compensata ponderata in base alla *duration* tra la zona 1 e la zona 3;

   d) 100% delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla *duration*.

Allegato C

SOCIETA' DI "RATING" RICONOSCIUTE

A. Per gli emittenti italiani e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia:

- ITALRATING DCR s.p.a.

B. Per gli emittenti italiani ed esteri e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia:

- MOODY'S INVESTORS SERVICE
- STANDARD & POOR'S
- FITCH - IBCA INVESTORS SERVICE
- DUFF & PHELPS CREDIT RATING CO.
- THOMSON BANK WATCH, INC.

C. Per gli emittenti di paesi della zona A e per le emissioni di soggetti italiani ed esteri quotati in paesi della zona A[1]:

- Società di rating riconosciute dalle locali autorità di vigilanza per le emissioni di emittenti locali e per le emissioni quotate sul mercato locale.

---

[1] Per i paesi non appartenenti né all'Unione Europea né al Gruppo del Dieci, purchè vi siano regole prudenziali equivalenti a quelle vigenti nell'Unione Europea.

Allegato D

RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI CAPITALE

1. Titoli di capitale quotati che presentano un "elevato grado di liquidità"

Ai sensi della disciplina in materia di rischio specifico sui titoli di capitale quotati in un mercato regolamentato riconosciuto, possono rientrare tra i titoli "qualificati" quelli che presentano un "elevato grado di liquidità".

Sono considerati tali i titoli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche oggettive:

a) per i titoli quotati in Italia, rientrano nel paniere di riferimento dell'indice MIB30 o dell'indice MIDEX;

b) per i titoli quotati in un mercato regolamentato estero:

- ove si tratti di titoli quotati in un Paese dell'Unione Europea o del G-10, presentano un elevato grado di liquidità, secondo le autorità competenti del medesimo Paese;
- ove si tratti di titoli quotati in un Paese diverso da quelli di cui al punto precedente, possiedono un Indice di Liquidità e Capitalizzazione (ILC) non inferiore a quello dei titoli compresi nel paniere di riferimento dell'indice MIB30.

L'indice di liquidità e capitalizzazione dei titoli di capitale quotati in un mercato regolamentato è calcolato con metodologia analoga a quella in uso per selezionare i titoli che compongono il paniere di riferimento dell'indice MIB30, convertendo preliminarmente in euro i dati espressi in altre valute.

A tal fine, si procede a:

1) determinare la capitalizzazione media giornaliera (CapMG) del titolo, risultante dal prodotto del numero dei titoli in circolazione alla data di riferimento del calcolo per il prezzo medio nei sei mesi precedenti. Per i titoli denominati in valute diverse dall'euro può essere adottato indifferentemente il tasso di cambio effettivo di ciascun giorno o quello medio del semestre;

2) determinare il volume medio giornaliero degli scambi (VolMG), sulla base del medesimo periodo di sei mesi, adottando la medesima convenzione di cui sopra per i titoli denominati in valute diverse dall'euro;

3) calcolare il coefficiente α del titolo in questione come rapporto tra CapMG e VolMG;

4) determinare con analoga procedura il coefficiente α dell'intero mercato (αm) nel quale il titolo è quotato;

5) calcolare l'indicatore ILC del titolo secondo la formula:

$$ILC = CapMG + \alpha m * VolMG$$

Non possono rientrare tra i titoli di capitale "qualificati" quelli che presentano un coefficiente α superiore a 10.000.

Ai fini della selezione dei titoli di capitale "qualificati", il calcolo dell'ILC deve essere ripetuto almeno ogni sei mesi; evidenza dei dati presi a base del calcolo deve essere mantenuta presso l'ente per lo stesso periodo.

2. Contratti derivati su indici di borsa “diversificati”

Ai fini della determinazione del requisito specifico su titoli di capitale gli enti possono non tenere conto dei contratti derivati su indici di borsa qualora essi siano negoziati su mercati ufficiali e riguardino indici ampiamente diversificati.

Quest’ultima condizione ricorre per gli indici:

a) che si riferiscono a mercati ufficiali (esclusi gli indici settoriali) il cui listino comprende almeno duecento titoli;

b) basati sull’intero listino ovvero su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 unità;

c) al cui valore nessuno dei titoli preso a riferimento concorre con una ponderazione superiore al 10%. Tale soglia è elevabile al 20% ove i primi 5 titoli del paniere cui si riferisce l’indice ordinati secondo il relativo “peso” non ne rappresentino più del 60%.

Allegato E

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI “EQUIVALENTI CREDITIZI” DEI CONTRATTI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC)

1. Premessa

Nel calcolo della copertura patrimoniale prevista per il rischio di controparte e per il rischio di credito sono ricomprese le esposizioni connesse a strumenti finanziari derivati relativi a voci, rispettivamente, del portafoglio non immobilizzato e al di fuori del portafoglio medesimo.

Tali esposizioni (cc.dd. “equivalenti creditizi”) vengono determinate in entrambi i casi facendo ricorso alle medesime metodologie, di seguito descritte.

Non rientrano nel calcolo dell’equivalente creditizio i contratti derivati:
– negoziati su mercati ufficiali;
– su cambi (tranne quelli connessi all’oro) di durata originaria non superiore a 14 giorni di calendario.

La copertura patrimoniale richiesta può risultare ridotta in presenza di accordi di compensazione contrattuale (cfr. paragrafo 4).

2. Categorie di operazioni

Gli strumenti finanziari derivati sono classificati nelle seguenti categorie:
1) contratti derivati su tassi di interesse

   a) contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta;
   b) operazioni “*basis swap*”;
   c) contratti su tassi a termine del tipo “*forward rate agreement*”;
   d) contratti a termine su tassi di interesse del tipo “*future*”;
   e) opzioni su tassi di interesse acquistate;
   f) altri contratti di natura analoga.

2) contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l’oro

   a) contratti “*swap*” su tassi di interesse in più valute;
   b) operazioni a termine su valute estere;
   c) contratti a termine su valute del tipo “*future*”;
   d) opzioni su valuta acquistate;
   e) altri contratti di natura analoga;
   f) contratti concernenti l’oro di natura analoga a quelli da a) ad e).

3) contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1), lettere da a) ad e) e 2) lettere da a) a d) concernenti altre voci o indici di riferimento riguardanti:

   a) azioni;
   b) metalli preziosi, eccetto l’oro;
   c) merci diverse dai metalli preziosi;
   d) altri contratti di natura analoga.

3. Calcolo degli equivalenti creditizi

Gli equivalenti creditizi dei contratti derivati è calcolato in base al metodo del valore corrente (cfr. paragrafo 3.1).

Fino al 31 dicembre 2001, nel calcolo degli equivalenti creditizi dei contratti derivati di cui al precedente paragrafo 2, punti 1) e 2), le SIM che non abbiano già adottato il metodo del valore corrente possono seguire alternativamente il metodo dell'esposizione originaria (cfr. paragrafo 3.2). Una volta prescelto tale metodo di calcolo, esso viene applicato alla globalità dei contratti

3.1. Metodo del valore corrente (mark to market)

Tale metodo permette di calcolare il valore di mercato dei diritti di credito che sorgono dal contratto a favore della SIM. Il procedimento di calcolo approssima il costo che la SIM dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente.

Il calcolo del valore corrente si effettua sommando il costo di sostituzione, se positivo, e l'esposizione creditizia futura di cui ai successivi sottoparagrafi 3.1.1 e 3.1.2.

3.1.1 CALCOLO DEL COSTO DI SOSTITUZIONE

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrinseco è positivo quando alla SIM spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte.

Per i "futures" e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco è dato dal differenziale a favore della SIM fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati.

Nei casi in cui l'esecuzione del contratto può avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti (come, ad esempio, per gli "interest rate swaps" e i "forward rate agreements", le opzioni di tipo europeo, i cambi a termine e i "cross currency swaps") il valore intrinseco è calcolato ricorrendo all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di riferimento del calcolo.

3.1.2 CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE CREDITIZIA FUTURA

L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto "time value" che, in funzione della volatilità dei tassi di interesse, di cambio e degli indici nonché della vita residua del contratto, tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria.

Essa si determina con riferimento a tutti i contratti – con valore intrinseco sia positivo sia negativo – moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni.

Qualora il valore nominale risulti amplificato (ad esempio da effetti di leva) a causa della struttura dell'operazione, si tiene conto del valore nominale effettivo.

Per i contratti con scambi multipli del capitale le percentuali devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.

T*avola 1 - Calcolo dell'esposizione creditizia futura*

DURATA RESIDUA	CONTRATTI SU TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI SU TASSI DI CAMBIO E ORO	CONTRATTI SU TITOLI DI CAPITALE	CONTRATTI SU METALLI PREZIOSI ECCETTO ORO	CONTRATTI SU ALTRE MERCI E ALTRI CONTRATTI
Fino a 1 anno..	0 %	1 %	6 %	7 %	10 %
Oltre 1 anno e fino a 5 anni....	0,5 %	5 %	8 %	7 %	12 %
Oltre 5 anni ...	1,5 %	7,5 %	10 %	8 %	15 %

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i "basis swaps" in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati.

Per i contratti strutturati che prevedono la liquidazione dell'esposizione in essere a date di pagamento prestabilite per effetto della quale il valore di mercato del contratto viene azzerato a tali date (tipicamente gli *equity index swaps*), la vita residua è pari al periodo mancante alla successiva data di liquidazione; in ogni caso, per i contratti sui tassi d'interesse con vita residua finale superiore a un anno che soddisfino i predetti criteri, la percentuale da applicare al valore nominale del contratto non deve essere inferiore allo 0,5%.

3.2. Metodo dell'esposizione originaria

L'equivalente creditizio dei contratti su tassi di interesse e tassi di cambio può essere calcolato, alternativamente, moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni.

Tavola 2 - Esposizione originaria

DURATA ORIGINARIA	CONTRATTI SU TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI SU TASSI DI CAMBIO E ORO
Fino a 1 anno	0,5 %	2 %
Oltre 1 anno e fino a 2 anni	1 %	5 %
Incremento per ogni anno successivo	1 %	3 %

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

4. Compensazione contrattuale

4.1 Tipi di compensazione ammissibili

Il rischio di credito e/o di controparte sui contratti derivati può essere ridotto dai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

a) contratti bilaterali di novazione tra una SIM e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che con la novazione venga stabilito un unico importo netto e si dia quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;

b) altri accordi bilaterali di compensazione tra una SIM e la sua controparte.

4.2 Condizioni per il riconoscimento

La Banca d'Italia riconosce un effetto di riduzione del rischio alle compensazioni contrattuali a condizione che la SIM abbia:

1) stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, comprensiva di tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, fallimento, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, la SIM ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;

2) messo a disposizione della Banca d'Italia pareri giuridici scritti e motivati che inducano a ritenere che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che, nei casi indicati nel punto *1*), i diritti e gli obblighi della SIM sono limitati all'importo netto di cui al punto *1*), in conformità del diritto:

- dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora una delle parti sia una succursale estera della SIM o della controparte, del diritto dello Stato in cui la succursale è situata;
- che disciplina le singole operazioni compensate;
- che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale.

3) istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

La Banca d'Italia, dopo essersi consultata, se necessario, con le altre autorità competenti in materia, accerta che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sarà riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente a una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

Gli accordi di compensazione contrattuale possono avere ad oggetto anche contratti relativi a tassi di cambio di durata originaria inferiore a 14 giorni di calendario e opzioni vendute fuori borsa. In tal caso, i contratti della specie devono essere inclusi in tutti gli accordi di compensazione stipulati dalla SIM.

In relazione al disposto dell'articolo 203 del Testo Unico, la Banca d'Italia riconosce effetti di riduzione del rischio, anche in assenza dei pareri di cui al precedente punto 2), agli accordi di compensazione contrattuale per i quali il diritto applicabile - in relazione alle controparti, alle operazioni compensate e a qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale - sia esclusivamente il diritto italiano.

4.3 Effetti della compensazione

1) CONTRATTI DI NOVAZIONE

L'equivalente creditizio dei contratti derivati oggetto del contratto di novazione, da ponderare in base alla pertinente controparte, può essere determinato tenendo conto del contratto medesimo. Pertanto, si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti anziché degli importi lordi, in applicazione rispettivamente del metodo:

a) del valore corrente, per quanto concerne il calcolo del costo di sostituzione e dell'esposizione creditizia futura;

b) dell'esposizione originaria, per quanto riguarda la determinazione del capitale di riferimento da moltiplicare per le percentuali di cui alla tavola 2.

2) ALTRI ACCORDI DI COMPENSAZIONE

In applicazione del metodo del valore corrente:

1. il costo corrente di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico attuale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per la SIM, il costo corrente di sostituzione viene considerato nullo;

2. l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ridotto in base all'equazione seguente:

$$M_{netto} = 0,4 * M_{lordo} + 0,6 * RNL * M_{lordo}$$

dove:

– M_{netto} = importo ridotto relativo alla esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusa in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido;

– M_{lordo} = somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi nell'accordo di compensazione, calcolati moltiplicando i capitali di riferimento per le percentuali di cui alla Tavola 1;

– RNL = "proporzione netto-lordo": può essere determinata, alternativamente, secondo uno dei due metodi seguenti:

1. calcolo separato: rapporto tra il costo di sostituzione netto ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti stipulati con la medesima controparte inclusi nell'accordo di compensazione;

2. calcolo aggregato: rapporto tra la somma dei costi netti e la somma dei costi lordi di sostituzione, calcolati su base bilaterale per tutte le controparti tenendo conto dei contratti inclusi in tutti gli accordi di compensazione bilaterali stipulati dalla SIM.

Una volta prescelto il metodo di calcolo della proporzione netto-lordo, la SIM applica sistematicamente tale metodo.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti.

Contratti perfettamente congruenti sono i contratti a termine su tassi di cambio (*forward foreign exchange contracts*) e i contratti analoghi nei quali il capitale di riferimento è equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente o parzialmente nella medesima valuta.

In applicazione del metodo dell'esposizione originaria:

a) per i contratti a termine e per gli altri contratti simili nei quali il capitale di riferimento equivale a flussi monetari, nei casi in cui gli importi liquidabili diventano esigibili alla stessa scadenza e sono espressi nella medesima valuta, il capitale di riferimento può essere calcolato tenendo conto dell'accordo di compensazione;

b) per gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, l'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni:

DURATA ORIGINARIA	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI CAMBIO E ORO
Fino a 1 anno	0,35 %	1,50 %
Oltre 1 anno e fino a 2 anni	0,75 %	3,75 %
Incremento per ogni anno successivo	0,75 %	2,25 %

Allegato F

IL SISTEMA DELLE PONDERAZIONI

1. Premessa e definizioni

Ai fini della disciplina sul rischio di credito e di controparte e sulla concentrazione dei rischi, la rischiosità delle esposizioni di una SIM nei confronti delle controparti contrattuali è determinata applicando al valore delle esposizioni stesse (valore nominale o "equivalente creditizio") un "fattore di ponderazione" che tiene conto della natura e del Paese di residenza di tali controparti.

I principali "fattori di ponderazione" sono i seguenti:

1) Amministrazioni pubbliche centrali	0 %
2) Soggetti qualificati	20 %
3) Settore privato	100%

A questi fattori di base, possono essere apportate alcune varianti dalle specifiche discipline relative a ciascuna tipologia di rischio, come di seguito specificato.

Il rischio cui si trova esposta la SIM può inoltre risultare ridotto in presenza di talune tipologie di garanzie ricevute, di natura personale o reale.

Il sistema di ponderazione ai fini della disciplina sui rischi di credito e di controparte è il medesimo; quello relativo alla concentrazione dei rischi se ne discosta in parte ([1]). Per entrambi valgono le definizioni seguenti, relative ai criteri utilizzati per individuare i settori economici di appartenenza delle controparti debitrici e dei garanti.

A. Governi e banche centrali

Relativamente all'amministrazione pubblica italiana, nel settore "governi e banche centrali" rientrano gli organi costituzionali, i Ministeri, la Cassa Depositi e Prestiti, le Casse di Risparmio postali, la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE), la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi.

B. Enti del settore pubblico centrale e locale

Tra gli "enti del settore pubblico centrale e locale" rientrano i seguenti soggetti:

I. gli enti pubblici territoriali;

II. gli enti pubblici, nazionali o locali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro;

III. gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, privi di personalità giuridica.

Non rientrano pertanto fra gli enti del settore pubblico gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative.

Per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nei settori "governi e banche centrali" ed "enti del settore pubblico" di paesi esteri, si distinguono due ipotesi:

– se si tratta di paesi appartenenti all'Unione Europea o al Gruppo dei Dieci, occorre riferirsi ai criteri definiti dalle competenti autorità di vigilanza di tali paesi;

[1] Per un riepilogo completo e dettagliato di tutti i fattori di ponderazione inferiori al 100% si veda la Tavola 1.

– se si tratta di altri paesi, occorre riferirsi in via analogica ai criteri stabiliti per la pubblica amministrazione italiana.

C. Banche e imprese di investimento

Per banche nazionali si intendono le imprese, aventi sede legale in Italia, autorizzate dalla Banca d'Italia all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del T.U. bancario.

Sono escluse le succursali in Italia di banche estere.

Per banche estere si intendono le banche comunitarie ed extracomunitarie, di cui all'art. 1, comma 2, rispettivamente, lett. b) e c), del T.U. bancario, autorizzate dalle competenti autorità del Paese di origine all'attività bancaria così come definita ai sensi dell'art. 10 del T.U. bancario. Sono incluse anche le loro succursali all'estero, cioè le sedi di attività, sprovviste di personalità giuridica, costituite in Paesi diversi da quello di insediamento della casa madre, ivi incluse le succursali in Italia.

Per imprese di investimento, si intendono le imprese, diverse dalle banche, autorizzate a svolgere servizi di investimento, aventi sede legale e direzione generale in un medesimo Stato estero.

D. Settore privato

Il settore privato è costituito da tutti i soggetti che non rientrano nelle categorie A, B o C di cui sopra.

Nel settore privato vanno pertanto ricompresi anche gli enti pubblici diversi da quelli di cui ai punti I, II e III della categoria B.

2. Il sistema delle ponderazioni per i rischi di credito e di controparte

Come detto, il sistema di ponderazione delle attività di rischio e delle esposizioni relative, rispettivamente, al rischio di credito e a quello di controparte è il medesimo e riguarda:
– la natura delle controparti debitrici. Nel caso delle garanzie rilasciate, la controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto garantito;
– le garanzie ricevute.

2.1 Natura delle controparti debitrici

I fattori di ponderazione, che misurano il rischio di inadempienza dei debitori in relazione alla loro natura, sono i seguenti, fatto salvo quanto previsto nel seguito in relazione alle eventuali garanzie ricevute:

a)	Amministrazioni pubbliche centrali (governi e banche centrali di Paesi della Zona A ed istituzioni dell'Unione Europea)	0%
b)	soggetti qualificati (banche di Paesi della Zona A, banche multilaterali di sviluppo, imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea o del "Gruppo dei Dieci" o di altri Paesi della Zona A dove sussistono regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle vigenti nell'UE, mercati regolamentati e stanze di compensazione riconosciuti, enti del settore pubblico centrali e locali di Paesi della Zona A)	20%
c)	settore privato: equivalente creditizio per contratti derivati OTC (cfr. Allegato E)	50%
d)	settore privato (altre operazioni)	100%

Le attività di rischio e le esposizioni verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico e le banche dei Paesi rientranti nella Zona B hanno ponderazione 100 per cento. Tuttavia, con riferimento a tali soggetti, deve applicarsi la ponderazione:

- dello 0 per cento, se la controparte è costituita da governi o banche centrali e purché si tratti di attività denominate in valuta del Paese del debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta;
- del 20 per cento, se la controparte è costituita da banche e le attività di rischio hanno durata residua inferiore all'anno.

Nei confronti delle controparti di paesi che abbiano concluso accordi di ristrutturazione del debito sovrano nei precedenti cinque anni si applica sempre la ponderazione del 100 per cento.

Le esposizioni nei confronti delle società controllate da un unico azionista sono sottoposte all'eventuale ponderazione più favorevole per questo prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.; tale principio non si estende ai crediti garantiti dalle suddette società né alle esposizioni nei confronti delle società indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico.

2.2 Garanzie ricevute

Nella misurazione del grado di rischio degli attivi, le SIM tengono conto anche delle eventuali garanzie personali e reali ricevute, ivi incluse quelle che assistono le partite in sofferenza.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non devono essere soggette a condizione.

Alle attività di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie personali, si applica (rispettivamente, per intero o pro-quota) il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante se più favorevole di quello del debitore principale.

Ai fini della minore ponderazione sono prese in considerazione le garanzie personali solo se il garante assume l'impegno, giuridicamente vincolante, di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto.

I fattori di ponderazione dei garanti sono quelli indicati alle lettere a) e b) del punto 2.1

Nel caso di garanzie rilasciate da banche della zona B, si applica la ponderazione preferenziale del 20 per cento soltanto se l'operazione sottostante ha durata residua pari o inferiore a 1 anno.

Tra le garanzie reali sono prese in considerazione le seguenti:

a) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla SIM e depositati presso la stessa;

b) valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione Europea;

c) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo;

d) valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona A;

e) depositi di contante presso banche della zona A;

f) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A.

Le SIM applicano (per intero o pro-quota) alle attività di rischio, garantite (in tutto o in parte) dai valori sopra citati, la ponderazione:

- pari a 0 se si tratta di garanzie di cui alle lettere a) e b);
- del 20 per cento se si tratta delle altre garanzie reali.

La ponderazione si applica ad un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia stessa al momento della stipula del contratto, ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

- 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito;
- 20 per cento negli altri casi. Fanno eccezione i valori di cui ai punti a) ed e) ai quali non si applica alcuno scarto prudenziale.

2.3 Rischio di credito: altri elementi dell'attivo

Per quanto riguarda il rischio di credito, valgono inoltre i seguenti fattori di ponderazioni:
- la cassa e gli altri valori assimilati hanno ponderazione uguale a 0;
- i ratei attivi non imputati alle specifiche categorie di rischio per controparte hanno ponderazione uguale al 50 per cento;
- le attività materiali e le partecipazioni sono ponderate al 100 per cento, se non già dedotte dal patrimonio di vigilanza.

3. Il sistema delle ponderazioni ai fini della disciplina sulla concentrazione dei rischi: particolarità

Il sistema di ponderazione delle esposizioni rilevanti ai fini della disciplina sulla concentrazione dei rischi rispecchia quello relativo al rischio di credito/controparte, fatta eccezione per le seguenti particolarità.

Per le attività di rischio nei confronti delle banche si applicano coefficienti di ponderazione articolati in relazione alla vita residua dell'attività e al Paese di appartenenza.

L'esposizione è riferita al debitore principale anche in presenza di attività assistite da garanzie personali. E' riconosciuta la facoltà di considerare l'esposizione in capo al soggetto garante purché questi non possa opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito.

Le attività di rischio classificate tra le sofferenze sono ponderate al 100% a prescindere dalla garanzia che assiste l'operazione.

Per altre particolarità che differenziano la ponderazione ai fini della disciplina sulla concentrazione dei rischi da quella sul rischio di credito/controparte si veda la seguente Tavola 1.

Tavola 1 – Fattori di ponderazione ridotti

RISCHIO DI CREDITO/CONTROPARTE	RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
Fattore di ponderazione 0%	
Posizioni nei confronti di o recanti l'esplicita garanzia di:	
Amministrazioni centrali pubbliche Governi o banche centrali della zona B (solo se il credito è denominato nella valuta nazionale del debitore ed erogato con provvista nella medesima valuta)	Amministrazioni centrali pubbliche Banche della zona A (solo se il credito ha durata residua non superiore a un anno)
Posizioni assistite da garanzie reali su:	
Valori emessi da Amministrazioni centrali pubbliche Valori emessi dalla SIM medesima (*) (solo se i valori sono diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione e sono depositati presso la stessa SIM)	Valori emessi da Amministrazioni centrali pubbliche Contanti depositati presso banche del gruppo di appartenenza della SIM (*) Titoli emessi dalla SIM o altro soggetto del gruppo di appartenenza e depositati presso uno di tali soggetti (*)
Altre posizioni	
Cassa	Partecipazioni in compagnie di assicurazione Quote o azioni di o.i.c.r. "armonizzati"
Fattore di ponderazione 20%	
Posizioni nei confronti di o recanti l'esplicita garanzia di:	
Soggetti qualificati Banche della zona B (solo se il credito ha durata residua non superiore a un anno)	Banche della zona A (solo se il credito ha durata residua compresa tra uno e tre anni) Banche della zona B (solo se il credito ha durata residua non superiore a un anno) Enti pubblici degli Stati dell'Unione Europea Banche multilaterali di sviluppo Enti pubblici degli Stati dell'Unione Europea SIM e imprese di investimento dell'U.E. o del "G-10" o di altri Paesi della Zona A dove sussistono regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle vigenti nell'UE Mercati ufficiali e stanze di compensazione riconosciute
Posizioni assistite da garanzie reali su:	
Contanti depositati presso banche della zona A (*) Valori emessi da soggetti qualificati (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione)	Contanti depositati presso banche della zona A (*) Valori emessi da banche della zona A di durata residua non superiore a 3 anni (*) Valori emessi da banche multilaterali di sviluppo Valori emessi da SIM e imprese di investimento dell'U.E. o del "G-10"
Fattore di ponderazione 50%	
Posizioni assistite da garanzie reali su:	
	Titoli (diversi dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A, con vita residua superiore a 3 anni, a condizione che tali titoli siano negoziabili in mercati ufficiali e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti Autorità
Altre posizioni	
Contratti derivati OTC nei confronti del settore privato Ratei attivi di cui non sia individuabile la controparte	Titoli detenuti in portafoglio (diversi dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A, con vita residua superiore a 3 anni, a condizione che tali titoli siano negoziabili in mercati ufficiali e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti Autorità

Con riferimento alle garanzie reali, le suindicate ponderazioni si applicano a un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

- 10 per cento per titoli di Stato e certificati di deposito;
- 20 per cento negli altri casi.

Fanno eccezione i valori contrassegnati da un asterisco (*) ai quali non si applica alcuno scarto prudenziale.

Allegato G

RISCHIO DI CAMBIO

POSIZIONE COMPLESSIVA		DOLLARO ($)	YEN	.....	ORO			
TITOLI	corte							
	lunghe							
CONTRATTI A TERMINE IN VALUTA	corte							
	lunghe							
CURRENCY FUTURES	corte							
	lunghe							
OPZIONI E CONTRATTI A PREMIO SU VALUTE	corte							
	lunghe							
SWAPS	corte							
	lunghe							
ALTRI	corte							
	lunghe							
POSIZIONE NETTA GENERALE (a)	corte lunghe					TOTALI	COEFFICIENTE	COPERTURA PATRIMONIALE
TASSO DI CAMBIO (b)						(d) = $\Sigma(c_i)$corte (e) = $\Sigma(c_i)$lunghe	(f)	(g) = max(d,e) x (f)
TOTALE IN LIRE (c) = (a) x (b)	corte lunghe						0,08	

Allegato H

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti per i grandi rischi nei confronti di un singolo cliente o gruppo di clienti connessi, alle posizioni di rischio nei confronti di detto cliente non collegate al portafoglio non immobilizzato vanno sommate quelle relative alle posizioni lunghe nette del portafoglio non immobilizzato e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento verso il cliente medesimo.

Per i clienti (o gruppi di clienti connessi) per i quali si è verificato un superamento del limite di concentrazione dovuto all'esposizione del portafoglio non immobilizzato, le posizioni lunghe nette del portafoglio medesimo e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento vengono ordinate in modo ascendente in funzione del coefficiente patrimoniale richiesto per il rischio di posizione specifico, di regolamento e di controparte, in modo tale che il superamento sia attribuito alle componenti che presentano un coefficiente più alto.

Per quanto riguarda il rischio di regolamento:

a) le esposizioni calcolate con il metodo ordinario di cui alla Sezione III (colonna (1) della Tavola A) sono sempre considerate come quelle con il coefficiente più alto (infatti, il minimo coefficiente applicabile è quello dell'8 per cento, che dovrà essere aumentato in funzione dello scorrere del tempo dalla data di non adempimento);
b) le esposizioni calcolate con il metodo opzionale di cui alla Sezione III (colonna (2) della Tavola A) sono trattate in funzione del coefficiente ad esse applicabile ai sensi della Tavola A.

2. Qualora il superamento non si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni individuate conformemente al punto 1 che costituiscono l'ammontare del superamento.

3. Qualora il superamento si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è determinata:

i. imputando le singole componenti del superamento agli scaglioni indicati nella colonna della tavola A fino a concorrenza di ciascuno scaglione, nell'ordine determinato ai sensi del punto 1. La percentuale della terza colonna si riferisce al patrimonio di vigilanza. Pertanto, si consideri, a titolo di esempio, la seguente situazione: il limite di concentrazione individuale sia pari a 25; l'esposizione totale verso un singolo cliente sia pari a 80 lire, di cui 25 relative al portafoglio immobilizzato. In tale ipotesi, delle 55 lire che costituiscono il superamento globale:
   - 15 andranno inserite nella riga "fino al 40%";
   - 20 andranno inserite nella riga "dal 40% al 60%";
   - 20 andranno inserite nella riga "dal 60% all'80%";

ii. moltiplicando le copertura patrimoniali relative alle componenti così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna relativa al coefficiente aggiuntivo della medesima tavola;

iii. sommando, infine, i requisiti patrimoniali risultanti dalla suddetta moltiplicazione.

4. La copertura patrimoniale aggiuntiva complessivamente richiesta a fronte del rischio di concentrazione è pari alla somma delle coperture patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per ciascun superamento.

Tavola A – RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA

Cliente o gruppo di clienti connessi	Durata del superamento	Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza	Tipo di rischio relativo alla componente del superamento	Importo (a)	Coefficiente per il tipo di rischio (b)	Copertura per il tipo di rischio (c)= (a) x (b)	Coefficiente aggiuntivo (d)	Copertura patrimoniale aggiuntiva (d)= (c) x (d)
Cilente A	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
		tra il 40% e il 60%					300%	
		tra il 60% e il 80%					400%	
		tra l'80% e il 100%					500%	
		tra il 100% e il 250%					600%	
		Oltre il 250%					900%	
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente A)								
Cliente B	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
		tra il 40% e il 60%					300%	
		tra il 60% e il 80%					400%	
		tra l'80% e il 100%					500%	
		tra il 100% e il 250%					600%	
		Oltre il 250%					900%	
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente B)								

....

....

TOTALE COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE (A+B+...)

Allegato I

CALCOLO DEL FATTORE «DELTA»

Il modello fondamentale di riferimento per la valutazione delle opzioni è quello di Black e Scholes del 1973, sviluppato per opzioni europee su azioni che non pagano dividendi prima della scadenza dell'opzione. La formula per la determinazione del valore di un'opzione call è la seguente:

$$c = S\,N(d_1) - Ke^{-rt}\,N(d_2)$$

dove $$d_1 = \frac{ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$$d_2 = \frac{ln(S/K) + (r - \sigma^2/2)t}{\sigma\sqrt{t}} = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

c = valore dell'opzione
S = prezzo dell'attività sottostante
K = prezzo di esercizio della call
r = tasso di interesse istantaneo esente da rischio
σ = volatilità del prezzo dell'attività sottostante
t = vita residua dell'opzione
e^{-rt} = fattore di sconto tra la data di determinazione prezzo e la data di scadenza dell'opzione

N(x) è la funzione di distribuzione di probabilità cumulata per una variabile normale standardizzata. E' la probabilità che tale variabile assuma valori inferiori a *x*.

La volatilità del rendimento del titolo sottostante può essere stimata in due modi:

1) come volatilità storica, in base all'analisi delle serie temporali di prezzi del titolo in un periodo precedente la data di valutazione;
2) come volatilità implicita. Partendo dalla quotazione corrente dell'opzione call e dai valori degli altri fattori si risolve con procedimento iterativo la formula di Black e Scholes in funzione di σ.

Come noto, il modello di Black e Scholes ipotizza:

– che l'andamento dei prezzi dell'attività sottostante possa essere approssimato da un processo log-normale;
– l'esistenza di un mercato perfettamente efficiente e senza frizioni;
– che il tasso di interesse del mercato e la varianza del valore di riferimento siano costanti per il periodo di durata dell'opzione.

Se il mercato risponde a queste caratteristiche il modello in esame offre una base rigorosa per calcolare il rischio di una posizione in opzioni. Il fattore fondamentale per tale calcolo sono le variazioni del prezzo del titolo.

La sensibilità rispetto al fattore prezzo è misurata dal fattore "delta" – derivata prima di *c*rispetto a *S* – che misura il rapporto tra le variazioni di *c* e quelle di *S* in costanza degli altri fattori. Il fattore "delta" consente quindi di stimare l'impatto su *c* di una variazione del prezzo:

$$\textit{variazione di } c = \textit{delta} \cdot \textit{variazione di } S$$

Matematicamente il "delta" di un'opzione call si ricava dalla formula di Black e Scholes:

$$delta = N(d_1)$$

Il "delta" varia in un intervallo compreso fra 0 e 1. Il suo valore è minimo quando *S* è molto inferiore a *K* (prezzo di esercizio) e/o la scadenza dell'opzione è prossima. In tal caso la probabilità di aumenti di

prezzo tali da portare l'opzione call "in the money" ([1]) alla scadenza sono molto remote: il mercato si attende che l'opzione scada senza valore e pertanto il legame col prezzo del titolo è molto debole. Il "delta" tende all'unità per prezzi (*S*) molto superiori a *K*, in quanto è molto probabile che l'opzione venga esercitata ([2]).

Opzioni put

Nel caso di opzioni put di tipo europeo il valore di equilibrio coerente con il modello sopra descritto si ottiene dalla relazione di parità call-put.

Il valore (p) del put europeo sarà:

$$p = Ke^{-rt}\, N(-d_2) - S\, N(-d_1)$$

Il delta di un'opzione put è negativo ed è pari a

$$delta = N(d_1) - 1$$

° ° °

Avendo a riferimento la formula di Black e Scholes sono stati elaborati nella teoria finanziaria numerosi adattamenti per tener conto di situazioni specifiche; si riportano di seguito i più diffusi.

Opzioni su valute

Nel caso di opzioni su valute la formula di riferimento richiede una modifica per tener conto del rendimento associato alla valuta (che non viene riconosciuto al detentore dell'opzione).

In tali casi è sufficiente sostituire nelle citate formule il valore S con Se^{-qt}, dove q è il tasso di interesse della valuta oggetto del contratto (quella acquistabile nel caso di call, quella vendibile nel caso di put).

Le formule base diventano pertanto ([3]):

$$c = Se^{-qt}\, N(d_1) - Ke^{-rt}\, N(d_2)$$

$$p = Ke^{-rt}\, N(-d_2) - Se^{-qt}\, N(-d_1)$$

dove: $$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r - q + \sigma^2/2)\,t}{\sigma\sqrt{t}} \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

pertanto: "delta" per opzioni call = $e^{-qt} \cdot N(d_1)$

"delta" per opzioni put = $e^{-qt} \cdot (N(d_1) - 1)$

Opzioni su futures

Nel caso di opzioni su contratti a termine e futures, si può fare riferimento alla formula di Black:

$$c = (F\, N(d_1) - K\, N(d_2)) \cdot e^{-rt}$$

---

[1] Un'opzione call (put) è detta "in the money" quando il prezzo di mercato dell'attività sottostante è maggiore (minore) del prezzo di esercizio dell'opzione, "at the money" se i due prezzi sono uguali e "out of the money" se il prezzo di esercizio è maggiore (minore) di quello di mercato dell'attività.

[2] Per una esemplificazione della procedura di calcolo del fattore "delta" cfr. Tav 1.

[3] L'approccio proposto per le opzioni su valute è adottabile anche per le opzioni su indici di borsa purché tali indici non siano di capitalizzazione. In tali casi (indici non di capitalizzazione) q sarà il tasso medio annualizzato di dividendo delle azioni presenti nell'indice.

$$p = (K\,N(-d_2) - F\,N(-d_1)) \cdot e^{-rt}$$

dove: $d_1 = \dfrac{\ln (F/K) + (\sigma^2/2)\,t}{\sigma \sqrt{t}}$ $\qquad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}$

pertanto: "delta" per opzioni call = $e^{-rt} \cdot N(d_1)$
"delta" per opzioni put = $e^{-rt}\ (N(d_1) - 1)$

F = prezzo a termine o futures.

Opzioni su obbligazioni

Nel caso di opzioni su obbligazioni la formula di Black richiede i seguenti aggiustamenti:
F è il prezzo *forward* del titolo ed è pari a $F = (B - I)e^{rt}$ dove:
B = prezzo *tel quel* dell'obbligazione sottostante
I = valore attuale delle eventuali cedole in scadenza nel periodo di vita dell'opzione
K = prezzo di esercizio espresso al corso *tel quel*

Opzioni su tassi di interesse (caps, floors) ([1])

Il modello delle opzioni europee su futures può essere esteso alle opzioni su tassi di interesse, vale a dire quei contratti che prevedono il pagamento dall'emittente al detentore a una o più scadenze periodiche future:

– nel caso del cap, della differenza positiva tra un tasso corrente di mercato, scelto come indice, e un tasso di esercizio (strike rate) fissato nel contratto;
– nel caso del floor, della differenza positiva tra lo strike rate e il livello corrente dell'indice.

In proposito, si osserva che i contratti in questione andranno considerati come un paniere di opzioni che dà vita ad una serie di possibili pagamenti. In particolare, ad ogni singolo pagamento previsto nella vita del contratto è applicata la formula di Black sostituendo al prezzo future il valore forward del tasso di mercato (scelto come indice) relativo al periodo compreso tra la data di determinazione del medesimo e quella del possibile pagamento. Come prezzo di esercizio andrà computato lo strike rate.

Opzioni americane

Le opzioni americane danno al detentore, rispetto a quelle europee, la facoltà aggiuntiva di anticipare l'esercizio rispetto alla data di scadenza. In generale, la valutazione di tali opzioni prende come punto di partenza il valore di una corrispondente opzione europea, alla quale viene aggiunto il valore di esercizio anticipato, che può essere più o meno rilevante a seconda dei casi.

Per le opzioni call occorre distinguere il caso di titoli con distribuzione di dividendi nel periodo di validità da quello senza distribuzione di dividendi; in pratica, in un mercato efficiente solo il primo tipo si differenzia da un'opzione di tipo europeo in quanto dà la possibilità di esercitare il diritto prima che si abbia la diminuzione di prezzo connessa alla distribuzione del dividendo.

Per le opzioni put la diversità tra opzioni europee e americane è in funzione della differenza tra valore corrente e prezzo di esercizio.

Per valutare le opzioni americane si possono utilizzare:

1) adattamenti empirici delle formule analitiche valide per le europee;
2) procedimenti numerici basati ad esempio sulla costruzione di alberi binomiali che descrivono l'evoluzione del prezzo del titolo sottostante al trascorrere del tempo.

Dei due approcci, quello di più frequente applicazione è il secondo, in quanto consente di simulare, nell'arco della vita dell'opzione, l'effetto sul prezzo della distribuzione dei proventi nonché le scelte assumibili dal detentore in relazione alla convenienza dell'esercizio anticipato.

---

[1] Ai fini che qui interessano i contratti cc.dd. "collar" possono essere scomposti in due opzioni: un (long) cap e un (short) floor.

Allegato L

PATRIMONIO DI VIGILANZA

	PATRIMONIO DI BASE	**IMPORTO**
Elementi positivi:		
1	capitale sociale sottoscritto	
2	riserve e fondo per rischi finanziari generali	
3	strumenti innovativi di capitale	
4	Totale elementi positivi del patrimonio di base (somma righe da 1 a 3)	
Elementi negativi:		
5	importi da versare dagli azionisti a saldo azioni	
6	azioni di propria emissione in portafoglio	
7	Avviamento	
8	altre attività immateriali	
9	Perdite	
10	Totale elementi negativi del patrimonio di base (somma righe da 5 a 9)	
Patrimonio di base:		
14	valore positivo (riga 4 – riga 10, se positivo)	
15	valore negativo (riga 4 – riga 10, se negativo)	
	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE DI II° LIVELLO	**IMPORTO**
Elementi positivi:		
16	riserve di rivalutazione	
17	fondi rischi	
18	strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti innovativi di capitale	
19	passività subordinate di II° livello	
Patrimonio supplementare di II° livello:		
20	valore positivo (somma righe da 16 a 19)	
21	Eccedenza	
22	valore positivo ammesso (riga 20 – riga 21)	
	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE DI III° LIVELLO	**IMPORTO**
Elementi positivi:		
23	proventi e plusvalenze del portafoglio non immobilizzato	
24	passività subordinate di III° livello o elementi del patrimonio supplementare di II° livello	
25	Totale elementi positivi del patrimonio supplementare di III° livello (somma righe 23 e 24)	
Elementi negativi:		
26	perdite/minusvalenze del portafoglio non immobilizzato ed eventuali oneri	
Patrimonio supplementare di III° livello:		
27	valore positivo (riga 25 – riga 26, se positivo)	
28	passività subordinate di III° livello eccedenti	
29	valore positivo ammesso (riga 27 – riga 28)	
30	valore negativo (riga 25 – righe 26 e 28, se negativo)	
	PATRIMONIO DI BASE E SUPPLEMENTARE	**IMPORTO**
31	valore positivo	
32	valore negativo	
	ELEMENTI DA DEDURRE	**IMPORTO**
33	partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate verso banche e società finanziarie	
34	componenti non negoziabili dell'attivo	
35	minusvalenze sul portafoglio immobilizzato (50%)	
36	altri elementi da dedurre	
37	Totale elementi da dedurre (somma righe da 33 a 36)	
	PATRIMONIO DI VIGILANZA	**IMPORTO**
38	valore positivo	
39	valore negativo	
	PATRIMONIO RETTIFICATO DI SECONDO LIVELLO	**IMPORTO**
40	valore positivo	
41	valore negativo	

Allegato M

STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITÀ SUBORDINATE

1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che:

a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività finanziaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al preventivo consenso della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato al preventivo consenso della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia emana il provvedimento tenendo conto della capacità dell'intermediario di rispettare le regole di vigilanza prudenziale.

2. Passività subordinate

Le passività subordinate emesse dalle SIM concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;

b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;

c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza.

I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili dopo il 10° anno di vita del prestito e che l'ammontare sia inferiore a 100 punti base. Per i prestiti che presentino livelli di *step-up* prossimi a tale limite massimo, la Banca d'ltalia si riserva di ammetterne la computabilità nel patrimonio supplementare limitatamente a una quota del prestito stesso.

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione dell'ente al momento della segnalazione. Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

3. Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending"

Le condizioni di ammissibilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate nelle presenti istruzioni, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e passività subordinate.

Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

– con il primo la SIM assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
– con il secondo la SIM emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passività subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passività. I fondi raccolti con la prima emissione vengono così messi a disposizione del prenditore finale (operazione di *"on-lending"*).

Il rilascio della garanzia non deve obbligare la SIM a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di *"on-lending"*.

Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre:

– che la garanzia prestata dalla SIM abbia anch'essa carattere subordinato;

– che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

Il contratto di *"on-lending"* a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla SIM in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

4. Richiesta di benestare alla Banca d'Italia

La richiesta di benestare per l'inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nel calcolo del patrimonio di vigilanza va corredata di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca d'Italia una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dalla SIM.

La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

In particolare, a seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:

– il contratto di emissione;

– la circolare di offerta ("*offering circular"*);

– l'accordo di "trust" ("*trust agreement"*);

– eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti.

Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passività subordinata, le SIM possono sottoporre all'esame della Banca d'Italia anche progetti di contratto; il contratto definitivo sarà inviato una volta che esse abbiano dato corso all'operazione.

La Banca d'Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei precedenti paragrafi 1 e 2, può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate sulla base di valutazioni fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialità dell'ente emittente e sulla eccessiva onerosità dell'operazione contrattualmente prevista.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benestare la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

5. Riacquisto da parte della SIM emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate

La SIM può liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate dallo stesso emessi, per

un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione ([1]).

Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio di vigilanza ([2]).

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento dei certificati è soggetto al preventivo consenso della Banca d'Italia: quest'ultimo caso è da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito ([3]). Se la SIM appartiene a un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata, la richiesta è inviata dalla società capogruppo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

Nel caso di riacquisto di quote del prestito subordinato, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

Le anticipazioni su strumenti ibridi di patrimonializzazione o su prestiti subordinati nonché le operazioni di finanziamento concesse dall'intermediario per finalità di riacquisto di tali passività sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione della passività dell'intermediario con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e cadenze, un atto coordinato.

---

[1] Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito.

[2] Le passività subordinate riacquistate sono dedotte dal patrimonio di vigilanza al valore di riacquisto.

[3] Per effetto della clausola "illegality clause" il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un "factum principis" al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia di titoli emessi a fronte di propri prestiti subordinati nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

TITOLO IV
BILANCIO D'ESERCIZIO

CAPITOLO I
I BILANCI DELLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE

Sezione I
PRINCIPI GENERALI

1. Destinatari delle disposizioni

Le società di intermediazione mobiliare (di seguito SIM), redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (di seguito decreto) e le presenti istruzioni emanate ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto medesimo.

Le SIM redigono il bilancio consolidato ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 24 del decreto.

2. Contenuto del bilancio

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Essi sono corredati di una relazione degli amministratori sulla gestione, rispettivamente, della SIM o delle imprese incluse nel consolidamento.

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste dalle disposizioni del decreto e dalle istruzioni della Banca d'Italia non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle suddette disposizioni e istruzioni è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata (art. 2, comma 5, del decreto). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o di ammortamento.

3. Schemi del bilancio

Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico relativi al bilancio dell'impresa sono indicati nell'allegato A delle presenti istruzioni, quelli relativi al bilancio consolidato nell'allegato B.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i "di cui" delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.

È consentita l'aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa. In particolare, nella nota integrativa la SIM deve inserire le informazioni ritenute necessarie per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:

a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;

b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.

Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

4. Collegamento tra contabilità e bilancio

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dalla SIM devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.

A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata, comunque, anche mediante apposite scritture di riclassificazione.

Analogamente, nel sistema informativo-contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.

5. Definizioni

Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni più ricorrenti nelle presenti istruzioni.

5.1. Clientela

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli enti finanziari.

5.2. Crediti e debiti "a vista"

Sono considerati crediti e debiti "a vista" le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.

Rientrano tra i crediti e i debiti "a vista" anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

5.3. Banche

Rientrano in questa categoria:

a)le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, come definite ai sensi dell'art. 1 del T.U. bancario;

b)le banche centrali;

c)gli organismi internazionali a carattere bancario (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società Finanziaria Internazionale, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa, Nordik Investment Bank, Banca di Sviluppo dei Caraibi, Banca Europea d'Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca dei Regolamenti Internazionali).

5.4. Enti finanziari

Ai fini delle presenti istruzioni rientrano in questa categoria:

a)le società di intermediazione mobiliare;

b)le società di gestione del risparmio e le SICAV di cui al Testo Unico;

c)le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U. bancario;

d)i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V del T.U. bancario nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art.59, comma 1, lett.b), dello stesso T.U. bancario;

e)le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.

Sono esclusi i soggetti la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazione, non a fini di successivo smobilizzo, in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria.

Gli agenti di cambio sono convenzionalmente compresi tra gli enti finanziari.

5.5. Immobilizzazioni immateriali

Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:

a)i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;

b)l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;

c)i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;

d)gli altri costi pluriennali.

Le spese per il "software" iscritte nell'attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà della SIM o se questa è titolare di un diritto d'uso.

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale.

5.6. Immobilizzazioni materiali

Sono considerati immobilizzazioni materiali:

a)i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;

b)gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

5.7. Immobilizzazioni finanziarie

Sono considerati immobilizzazioni finanziarie:

a)le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo (cfr. il successivo paragrafo 5.12);

b)i titoli e gli altri valori mobiliari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento;

I titoli e gli altri valori mobiliari di cui alla lett. b) sono definiti "titoli immobilizzati".

5.8. Titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

Rientrano in questa categoria i titoli e gli altri valori mobiliari non destinati a stabile investimento aziendale.

Il portafoglio titoli – ad esclusione delle partecipazioni – delle SIM autorizzate al servizio di investimento ex art. 1, comma 5, lett. a) del Testo Unico rientra per intero in tale categoria.

I titoli e gli altri valori mobiliari anzidetti sono definiti "titoli non immobilizzati".

5.9. Imprese del gruppo

Sono imprese del gruppo:

a)la SIM e il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25 del decreto;

b)l'impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25, le imprese da questa controllate nonché il soggetto controllante l'impresa capogruppo che non sia a sua volta capogruppo ai sensi del medesimo articolo;

c)le imprese, anche diverse dalle banche e dagli enti finanziari, che operano secondo una direzione unitaria, le imprese da queste controllate nonché

l'eventuale soggetto controllante le imprese sottoposte a direzione unitaria che non sia impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25.

Per i fini qui considerati il controllo e la direzione unitaria ricorrono nelle ipotesi previste dagli articoli 4, comma 3 e 26 del decreto.

5.10. Operazioni "di copertura"

Le operazioni fuori bilancio "di copertura" sono quelle effettuate dalla SIM con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato, il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un titolo determinato) o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un portafoglio di titoli).

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata "di copertura" quando:

a)vi sia l'intento della SIM di porre in essere tale "copertura";

b)sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";

c)le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della SIM.

5.11. Operazioni "fuori bilancio"

Rientrano, oltre alle garanzie rilasciate, nella presente categoria anche:

a)i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute;

b)i contratti derivati con titolo sottostante ("futures" e "options" con titolo sottostante, contratti a premio);

c)i contratti derivati su valute ("domestic currency swaps", "currency options" ecc.);

d)i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività ("futures" senza titolo sottostante, "interest rate options", "forward rate agreements", "interest rate swaps" ecc.).

Per i contratti derivati di cui alle lettere b), c) e d) valgono le seguenti definizioni:

1)"future": il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare ad una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

2)"option": il contratto derivato che attribuisce ad una delle parti, dietro il pagamento di un corrispettivo detto premio, la facoltà – da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso – di acquistare o di vendere determinate attività ad un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

3)"forward rate agreement": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

4)"interest rate swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;

5)“domestic currency swap”: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere ad una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell’operazione.

5.12. Partecipazioni

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l’attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando la SIM sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Vanno dunque classificate tra le partecipazioni anche le azioni o quote che, pur essendo inferiori alla suddetta soglia, presentano il carattere di stabile investimento del patrimonio aziendale e contribuiscono per ciò stesso allo sviluppo dell’attività del partecipante.

La categoria delle partecipazioni corrisponde a quella dei titoli di capitale “immobilizzati”. La suddivisione del portafoglio azionario tra partecipazioni e azioni o quote non immobilizzate è esaustiva.

5.13. Rettifiche di valore

Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell’ammortamento di elementi dell’attivo.

5.14. Riprese di valore

Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore degli elementi dell’attivo in precedenza svalutati, effettuato a norma dell’art. 16, comma 3, dell’art. 17, comma 2, dell’art. 18, comma 4, o dell’art. 20, comma 9, del decreto.

5.15. Sofferenze

Per sofferenze si intendono le posizioni creditorie (crediti, titoli, altri investimenti finanziari) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla SIM.

5.16. Valori mobiliari

Rientrano nella presente categoria i titoli di debito, i titoli di capitale (ivi incluse le “partecipazioni”) e le operazioni “fuori bilancio” su titoli, su tassi di interesse, su indici o su altre attività.

5.17. Valori quotati

Rientrano nella presente categoria i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi.

5.18. Attività e passività in valuta

Tra le attività e le passività in valuta devono figurare, oltre quelle denominate esplicitamente in valuta estera, anche quelle che prevedono clausole

di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Sezione II

IL BILANCIO DELL'IMPRESA

1. Disposizioni generali

1.1 Premessa

I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art 7, comma 3, del decreto).

Nel rispetto delle presenti istruzioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal decreto e di quelli indicati nelle presenti istruzioni, quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni "di copertura".

La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali. Nel procedere agli arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui" sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.

La nota integrativa può essere redatta in migliaia di euro se tale scelta accresce la chiarezza delle informazioni in essa contenute. Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. È privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.

La svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l'iscrizione nel passivo di fondi rettificativi.

Le attività acquisite in nome e per conto di terzi, nonché quelle acquisite in nome proprio e per conto di terzi da parte di società fiduciarie, non figurano nello stato patrimoniale del bilancio. Di tali attività è data informativa nella nota integrativa.

1.2 Fiscalità differita

1.2.1 Premessa

Le regole tributarie che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa differiscono a volte dalle regole civilistiche che governano il calcolo del risultato d'esercizio da iscrivere in bilancio; parimenti possono talora registrarsi delle differenze tra il valore fiscale e il valore di bilancio delle attività e delle passività aziendali. In tutti questi casi si determinano differenze che possono avere natura temporanea (destinata cioè a riassorbirsi nel tempo) oppure permanente (che producono cioè oneri o benefici fiscali irreversibili).

Il rispetto del principio di competenza economica esige che in bilancio le imposte sul reddito d'esercizio siano computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. Da ciò discende che occorre rilevare non solo la fiscalità "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, ma anche la fiscalità "differita", ossia quella che si origina per effetto delle anzidette differenze temporanee e che verrà liquidata o recuperata nei periodi successivi.

La registrazione della fiscalità differita deve avvenire altresì nel rispetto del principio di prudenza e di quello in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di oneri la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.

Gli effetti della fiscalità differita vanno contabilizzati secondo modalità coerenti con quelle di registrazione degli eventi o delle transazioni che la originano. Pertanto, tali effetti interesseranno il conto economico, se in tale conto figurano le differenze temporanee dalle quali la stessa deriva; altrimenti, si rifletteranno direttamente sul patrimonio netto.

La fiscalità differita deve essere calcolata separatamente per i diversi tipi d'imposta (IRPEG, IRAP e, nel bilancio consolidato, imposte vigenti nei paesi di insediamento delle imprese controllate estere incluse nel consolidamento).

1.2.2 Definizioni

Ciò premesso e considerando le sole differenze di carattere temporaneo, possono formularsi le seguenti definizioni:

a)imposte correnti

Le imposte correnti sono le imposte sul reddito dell'esercizio calcolate secondo le regole tributarie.

b)differenze temporanee

Una differenza temporanea si genera quando la competenza civilistica di una componente reddituale differisce da quella fiscale, ossia quando un costo (ricavo) viene ammesso in deduzione (assoggettato a tassazione) in un esercizio diverso da quello in cui viene iscritto nel conto economico. Per sua natura una differenza temporanea determina una variazione nel reddito imponibile di un periodo e una corrispondente variazione di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi (c.d. "inversione" o "rovesciamento"). Una differenza temporanea si produce anche nei casi in cui il valore di bilancio di un'attività o passività differisce dal valore riconosciuto fiscalmente (1).

---

1 Tale differenza può determinarsi, ad esempio, in sede di rivalutazione di un cespite, qualora il relativo valore fiscale non debba essere allineato al nuovo valore di libro.

Una differenza temporanea è definita deducibile, quando comporta una riduzione dei redditi imponibili futuri a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale (1); tassabile, quando comporta un incremento dei redditi imponibili futuri a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale (2).

c)imposte anticipate

Le attività per imposte anticipate si originano dalle differenze temporanee deducibili e rappresentano imposte liquidate anticipatamente (per effetto, ad esempio, del differimento nella deducibilità di una parte delle svalutazioni dei crediti iscritte nel conto economico), che verranno recuperate negli esercizi successivi (quando le suddette svalutazioni diventeranno deducibili).

d)imposte differite

Le passività per imposte differite si originano dalle differenze temporanee tassabili e rappresentano imposte differite (per effetto, ad esempio, del differimento nella imponibilità di plusvalenze patrimoniali realizzate ed iscritte nel conto economico), che verranno liquidate negli esercizi successivi (quando le plusvalenze verranno tassate).

1.2.3 Rilevazione nello stato patrimoniale

Le attività per imposte anticipate vanno iscritte in bilancio, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero, da verificarsi in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi. Ovviamente, tali redditi devono essere stimati escludendo le citate differenze deducibili, ma tenendo conto delle differenze temporanee tassabili che generano imposte differite, secondo quanto indicato più avanti.

Può essere iscritto in bilancio anche il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta computabile in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, se esiste la ragionevole certezza che nei periodi consentiti per il riporto vi saranno redditi imponibili sufficienti ad assorbire la perdita e a condizione che questa sia dipesa da circostanze ben identificate che è improbabile si ripetano (3).

Le attività per imposte anticipate (e quelle connesse con le perdite riportabili) devono essere ricondotte nella voce "altre attività" dello stato patrimoniale in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 1.2.4). Tuttavia, nei casi in cui le imposte anticipate riguardino eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza

---

[1] Ciò si verifica, ad esempio, quando un costo viene ammesso in deduzione dal reddito imponibile in un esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto nel conto economico.

[2] Ciò si verifica, ad esempio, quando la deduzione di un costo dal reddito imponibile è anticipata rispetto alla sua rilevazione nel conto economico oppure quando la tassazione di un ricavo viene differita.

[3] La facoltà di rilevare il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta riguarda unicamente la parte di tale perdita che eccede le differenze temporanee tassabili la cui "inversione" avverrà negli esercizi in cui la medesima perdita potrà essere riportata. Viceversa, il beneficio atteso dalla perdita deve essere registrato fino a concorrenza delle suddette differenze temporanee tassabili.

transitare per il conto economico (1), la contropartita è costituita dal patrimonio netto stesso (2).

Le passività per imposte differite vanno iscritte in bilancio, salvo che esistano scarse probabilità che esse siano sostenute. In linea di massima, quest'ultima condizione ricorre quando si tratti di differenze temporanee tassabili che siano prive di un predeterminato profilo temporale di "inversione" (diversamente da quanto accade, ad esempio, per gli ammortamenti anticipati (3) e per le plusvalenze patrimoniali rateizzate) e che:

- siano sotto il controllo dell'intermediario e questo non abbia assunto (e non ritenga probabile di assumere in futuro) comportamenti idonei ad integrare i presupposti per il pagamento dell'imposta differita (come, ad esempio, quando l'intermediario esclude di distribuire agli azionisti una determinata riserva in sospensione d'imposta) oppure
- non siano sotto il controllo dell'intermediario, ma la loro "inversione" sia ragionevolmente ritenuta poco probabile (come, ad esempio, per il fondo rischi su crediti ex art. 71, comma 3, del t.u.i.r., allorché l'intermediario reputi di poter conservare "sine die" la relativa sospensione d'imposta; differente è invece la situazione degli interessi di mora maturati, non incassati ma giudicati recuperabili, per i quali la probabilità della "inversione" delle differenze temporanee tassabili risulta implicita nelle stesse valutazioni aziendali).

Le passività per imposte differite devono essere allocate - in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 1.2.4) - nella sottovoce "fondi imposte e tasse" dello stato patrimoniale, a meno che il differimento dell'onere tributario venga subordinato dalla disciplina fiscale all'iscrizione nel conto economico di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta. In tali casi (quali, ad esempio, gli accantonamenti ai fondi rischi su crediti per interessi di mora) gli effetti della fiscalità differita vanno indicati unicamente in nota integrativa (cfr. il successivo paragrafo 1.2.5), allo scopo di non dilatare artificiosamente i costi aziendali e sottostimare conseguentemente il risultato economico di periodo.

Tuttavia, se le passività per imposte differite attengono a riserve patrimoniali (in sospensione d'imposta) alimentate con stanziamenti a carico del conto economico, tali passività devono essere incluse nella sottovoce "fondi imposte e tasse" riducendo in contropartita le riserve medesime. Impostazione contabile analoga va adottata anche quando la fiscalità differita deriva da eventi o

[1] Può essere, ad esempio, il caso delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130 del 30.4.1999, qualora sia stata esercitata l'opzione di imputarle alle riserve patrimoniali, oppure delle differenze negative di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 213/98.

[2] Considerato che le vigenti direttive contabili non disciplinano in modo specifico la rilevazione della fiscalità differita e visto che la Commissione UE ritiene compatibile con l'ordinamento europeo tanto il c.d. balance sheet liability method (previsto dall'International Accounting Standard n. 12 "Income taxes") quanto il c.d. income statement liability method, che prevede invece la registrazione delle sole differenze temporanee che si generano nel conto economico, si consente agli intermediari di adottare in alternativa un regime contabile basato su quest'ultimo metodo.

[3] Ci si riferisce, ovviamente, agli ammortamenti anticipati effettuati esclusivamente per ragioni fiscali.

transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza transitare per il conto economico (1) (2).

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite devono essere computate applicando ai valori nominali delle corrispondenti differenze temporanee le aliquote d'imposta che - secondo le disposizioni fiscali in essere al momento del calcolo - saranno in vigore nei periodi in cui si verificheranno le "inversioni" delle medesime differenze temporanee. Quando la disciplina tributaria impone aliquote d'imposta diverse per frazioni del medesimo reddito, occorre stimare le aliquote medie ponderate attese nei periodi futuri in cui avverranno le suddette "inversioni" oppure, qualora ciò risultasse particolarmente difficoltoso, utilizzare l'aliquota media ponderata dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio.

Alla fine di ogni esercizio gli intermediari sono tenuti a verificare se - e in quale misura - sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e passività escluse in passato.

Non è ammessa la compensazione tra le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite, salvo per quelle relative alla medesima imposta, al medesimo soggetto (3) e scadenti nel medesimo periodo temporale.

1.2.4 Rilevazione nel conto economico

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a)le imposte correnti;

b)la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte anticipate imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo;

c)la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte differite imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo.

Nel calcolo delle variazioni di cui ai precedenti punti b) e c) occorre tener conto anche degli effetti indotti dall'eventuale mutamento delle aliquote d'imposta.

Il saldo complessivo degli elementi a), b) e c) deve essere ricondotto nella voce "imposte sul reddito dell'esercizio" del conto economico.

---

[1] Può essere, ad esempio, il caso delle differenze positive di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 213/98.

[2] Vale per la rilevazione delle passività per imposte differite quanto detto in precedenza a proposito della possibilità di utilizzare il c.d. income statement liability method in relazione alle attività per imposte anticipate.

[3] Pertanto, nella redazione del bilancio consolidato non è possibile compensare le attività per imposte anticipate di un'impresa inclusa nel consolidamento con le passività per imposte differite relative ad un'altra impresa del gruppo.

1.2.5 Informativa nella nota integrativa

Nella parte B, Sezione 6 vanno illustrati i criteri adottati per la rilevazione della fiscalità differita e, in particolare, le ragioni sottostanti alla iscrizione (o alla esclusione) delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite (con l'indicazione delle principali differenze temporanee deducibili e tassabili) nonché le aliquote d'imposta applicate e le eventuali variazioni rispetto a quelle utilizzate nel bilancio precedente. Occorre inoltre indicare:

a) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle "attività per imposte anticipate" incluse nella voce "altre attività" dello stato patrimoniale. In particolare, andranno distinte le attività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico da quelle imputate al patrimonio netto e andrà specificata la quota parte delle attività per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili;

b) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle "passività per imposte differite" incluse nella sottovoce "fondi imposte e tasse" dello stato patrimoniale. Analogamente a quanto previsto per il punto precedente, occorre distinguere le passività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico da quelle imputate al patrimonio netto (1);

c) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle passività per imposte differite (con indicazione delle relative componenti) non incluse nella sottovoce "fondi imposte e tasse", perché relative a fattispecie per le quali il differimento dell'onere tributario è subordinato all'iscrizione di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta;

d) l'entità e le variazioni delle differenze temporanee tassabili (e delle relative componenti) per le quali non ricorrano i presupposti per l'iscrizione di passività per imposte differite, in quanto caratterizzate da scarsa probabilità di liquidazione (cfr. il precedente paragrafo 1.2.3).

Le informative di cui ai punti c) e d) non andranno riportate nella parte A della nota integrativa.

Nella parte B, Sezione 7 occorre inoltre fornire un'informativa sulle riserve in sospensione d'imposta relativamente alle quali è stata rilevata la fiscalità passiva differita. In particolare, va indicato l'ammontare delle anzidette riserve ricondotto nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale nonché il relativo onere fiscale differito allocato nella sottovoce "fondi imposte e tasse".

Infine, nella parte C deve essere fornita la composizione della voce "imposte sul reddito dell'esercizio".

1.3 Mutamento dei principi contabili

1.3.1 Premessa

In ossequio al principio della costanza temporale, affermato dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 1, del d.lgs. 87/92, i criteri di redazione e i criteri di valutazione del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Solo in casi eccezionali sono ammesse deroghe, purché nella nota integrativa ne siano spiegati i motivi e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

---

[1] Gli intermediari che adottano l'impostazione contabile basata sull'income statement liability method (cfr. precedenti note) devono dare anche separata indicazione dell'ammontare delle "attività per imposte anticipate" e delle "passività per imposte differite" che avrebbero contabilizzato se avessero applicato il balance sheet liability method.

Quando un intermediario - nel rispetto delle regole sopra richiamate - decide di mutare un determinato criterio di redazione o di valutazione, si producono effetti sugli aggregati di bilancio che devono essere rilevati in modo appropriato. Alcuni di tali effetti sono "retrospettivi", ossia di competenza dei precedenti esercizi, altri "correnti", ossia di competenza dell'esercizio in cui avviene il mutamento.

Di seguito vengono indicate le modalità da seguire per rilevare entrambe le tipologie di effetti. Tali modalità si fondano sul principio in base al quale, quando questi effetti comportano variazioni di valore delle grandezze di bilancio (1), essi devono essere registrati nel conto economico distinguendo, per quanto possibile, quelli retrospettivi da quelli correnti.

L'impostazione qui prospettata corrisponde alla variante che il principio contabile internazionale n. 8 ("Net profit or loss for the period. Fundamental errors and changes in accounting policies") indica come alternativa ("allowed alternative method") rispetto a quella raccomandata come principale ("benchmark method"), secondo cui occorre registrare gli effetti retroattivi rettificando direttamente i saldi del patrimonio netto in essere all'inizio dell'esercizio in cui viene deciso il cambiamento. Si ritiene infatti che quest'ultima metodologia non sia compatibile con l'ordinamento contabile nazionale, in quanto la disciplina legislativa dei bilanci bancari e finanziari (d.lgs. 87/92, art. 7, comma 6) non ammette deroghe al principio generale di continuità, in base al quale "la situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente" (2).

1.3.2 Calcolo degli effetti

La variazione di valore prodotta dal mutamento di un criterio di redazione o di valutazione va suddivisa, se di importo apprezzabile, in due parti:

- una parte "retrospettiva", che rappresenta la variazione di valore di competenza degli esercizi precedenti quello del mutamento;
- una parte "corrente", che rappresenta la variazione di valore determinatasi nell'esercizio in cui è adottato il nuovo criterio.

Esempio

Si ipotizzi che nell'esercizio T-1 un intermediario compri un titolo - destinato al portafoglio non immobilizzato - al prezzo di 90 e che il suo valore di mercato sia pari a 97 alla fine del medesimo esercizio e a 100 alla fine del successivo esercizio T. Supponendo che nell'esercizio T-1 l'intermediario applichi il criterio di valutazione basato sul minor valore tra costo e mercato, la plusvalenza di 7 (= 97 - 90) resta latente nel titolo e non figura nel bilancio di quell'esercizio. Nell'esercizio successivo, invece, l'intermediario decide di mutare il criterio di valutazione, passando a quello fondato sul valore di mercato; nel bilancio T, pertanto, esso registra una plusvalenza di 10 (= 100 - 90) che andrà così suddivisa:

7 di quota retrospettiva;

3 di quota corrente.

---

[1] Diverso è il caso dei cambiamenti contabili che, senza incidere sul valore degli aggregati, riguardano unicamente la loro classificazione nei conti del bilancio.

[2] Si rammenta, a tale proposito, che il legislatore nazionale non ha recepito l'opzione, prevista dal diritto comunitario (cfr. art. 31, comma 2, della direttiva 78/660/CEE), di derogare in casi eccezionali al principio - indicato nel testo - di continuità delle situazioni dei conti.

La frazione retroattiva di 7 va calcolata confrontando il valore di libro della rimanenza del titolo all'inizio dell'esercizio T (90) con il relativo valore di mercato alla fine dell'esercizio T-1 (97).

La frazione corrente di 3, invece, deve essere computata confrontando il nuovo valore di libro del titolo (97) con il corrispondente valore di mercato alla fine dell'esercizio T (100); ciò ovviamente nell'ipotesi semplificata che nel corso dell'esercizio T non siano intervenute compravendite aventi ad oggetto tale titolo. Al contrario, se durante l'esercizio il titolo ha formato oggetto di operazioni di acquisto e/o di vendita, il nuovo valore iniziale di libro (97) concorrerà insieme alle operazioni dell'anno a determinare il valore di libro della rimanenza finale e, conseguentemente, il risultato della negoziazione e quello della valutazione.

E' consentito omettere la distinzione tra componente retrospettiva e componente corrente, allorché il suo computo possa risultare particolarmente difficoltoso od oneroso, illustrandone le ragioni nella nota integrativa.

1.3.3 Rilevazione nel conto economico

La variazione di valore indicata nel paragrafo precedente deve essere rilevata in conto economico nell'esercizio in cui si verifica il mutamento del criterio contabile.

A tal fine, l'intermediario classificherà come segue le due componenti di tale variazione:

- la parte retrospettiva nelle voci 180 e 190 "proventi/oneri straordinari", a seconda del relativo segno algebrico;
- la parte corrente nelle voci ordinarie di pertinenza, secondo la relativa natura.

Ove, al sussistere delle condizioni esonerative indicate nel precedente paragrafo, la suddivisione non venga operata, l'importo complessivo delle due componenti va ricondotto nelle pertinenti voci ordinarie del conto economico.

1.3.4 Informativa nella nota integrativa

Secondo la vigente normativa di bilancio, nella nota integrativa occorre illustrare le motivazioni del cambiamento e gli effetti prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

In ossequio a tale disposizione gli intermediari indicheranno, in particolare, gli importi della componente retrospettiva e di quella corrente della variazione prodotta dal mutamento del criterio. Se la quota retroattiva è di ammontare apprezzabile ed allo scopo di assicurare la comparabilità intertemporale dei dati, essi riporteranno nella nota integrativa, sia per il bilancio relativo all'esercizio precedente sia per quello dell'esercizio corrente, i conti interessati dal mutamento del criterio adattandone gli importi come di seguito indicato:

- per il bilancio relativo all'esercizio precedente, gli importi dello stato patrimoniale e del conto economico (ivi incluso l'utile o la perdita d'esercizio) andranno rettificati per tener conto sia della quota parte della componente retrospettiva di competenza di quell'esercizio e degli esercizi precedenti sia del relativo effetto fiscale (1);

---

[1] Nell'informativa di nota integrativa concernente i conti dello stato patrimoniale la componente retrospettiva di competenza degli esercizi precedenti (al netto del relativo effetto fiscale) andrà convenzionalmente inclusa nella voce "utili (perdite) portati a nuovo".

- per il bilancio relativo all'esercizio corrente, gli importi del conto economico (ivi incluso l'utile o la perdita d'esercizio) dovranno essere depurati dell'intera componente retrospettiva e del relativo effetto fiscale (1).

2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni

2.1. Operazioni in titoli

I conti dell'attivo relativi ai titoli sono interessati dalle operazioni di acquisto, di sottoscrizione e di vendita dei titoli solo al momento del regolamento di tali operazioni.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

Per i titoli di capitale quotati, la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione indicato nel contratto.

I risultati della negoziazione e della valutazione dei titoli in valuta, se di importo apprezzabile, devono essere tenuti separati da quelli relativi all'attività in cambi. A tale scopo, i risultati dei titoli vanno determinati nelle valute di denominazione degli stessi e convertiti in euro applicando:

–ai risultati della negoziazione, i tassi di cambio utilizzati in contabilità;

–ai risultati della valutazione, i tassi di cambio correnti alla data di chiusura dell'esercizio (2).

2.2. Operazioni in valuta

I conti dell'attivo e del passivo sono interessati dalle operazioni in valuta (di finanziamento, di deposito, di compravendita ecc.) solo al momento del regolamento di tali operazioni (3).

2.3. Riporti e operazioni pronti contro termine (4)

Le operazioni di pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente le attività trasferite

---

[1] Corrispondentemente, nell'informativa di nota integrativa concernente i conti dello stato patrimoniale occorrerà rettificare anche la voce "utile (perdita) d'esercizio", apportando una rettifica di segno opposto alla voce "utili (perdite) portati a nuovo".

2 Ai titoli immobilizzati può anche essere applicato, ricorrendone le condizioni, il criterio di valutazione di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto (tasso di cambio corrente alla data dell'acquisto).

3 Tale regola si applica anche alle "contropartite" in euro di operazioni che comportano lo scambio di euro con valuta.

[4] Si rammenta che le operazioni pronti contro termine possono essere realizzate:

– dalle SIM autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera a) del Testo Unico, nel quadro della propria operatività in titoli e secondo criteri di funzionalità e correlazione con la medesima;

– dalle SIM autorizzate a svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente alinea nell'intesa che le operazioni in questione avvengano in contropartita con altri intermediari autorizzati.

continuano a figurare nel bilancio del cedente, che ne indica l'importo nella nota integrativa, e non sono registrate nel bilancio del cessionario.

Quando invece l'operazione pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, queste non possono più figurare nel bilancio del cedente, ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L'impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra gli impegni.

2.4. Attività cedute o ricevute in garanzia

Le attività cedute a terzi in garanzia di obbligazioni proprie o di terzi continuano a figurare nel bilancio del cedente e non sono registrate in quello del cessionario. Il cedente indica tra le garanzie rilasciate l'importo delle attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi.

Le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti di contante; questi sono iscritti, infatti, come crediti o come debiti.

Nella nota integrativa sono indicate separatamente le attività cedute e quelle ricevute in garanzia. Per le prime occorre distinguere quelle che garantiscono obbligazioni di terzi da quelle che garantiscono obbligazioni proprie e segnalare, per queste ultime, le voci del passivo cui esse si riferiscono.

2.5. Attività e passività subordinate

Hanno carattere subordinato le attività e le passività, rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, può essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente subordinati.

2.6. Opzioni

I premi pagati e quelli incassati per l'acquisto e per l'emissione di opzioni devono essere patrimonializzati e iscritti rispettivamente nella voce dell'attivo "opzioni e altri valori assimilati" e nella voce del passivo "premi per opzioni e altri valori assimilati emessi" (1).

I premi relativi ad opzioni esercitate entro il (o al) previsto termine di scadenza sono portati in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, del prezzo delle attività sottostanti (se l'opzione comporta lo scambio di capitali) oppure del differenziale incassato o pagato (se l'opzione non comporta lo scambio di capitali)

I premi relativi ad opzioni non esercitate e scadute sono registrati nel conto economico nelle voci "profitti (perdite) da operazioni finanziarie". Nella suddetta voce "profitti (perdite) da operazioni finanziarie" sono anche rilevati i risultati della vendita di opzioni.

2.7 Prestito titoli

Le operazioni di prestito titoli che prevedono la corresponsione al prestatore, a titolo di garanzia, di una somma di denaro che rientra nella piena disponibilità del prestatore medesimo, sono assimilabili a operazioni di pronti contro termine e come tali vanno trattate ai fini del bilancio.

In tutti gli altri casi, ferma restando l'esigenza di non movimentare il portafoglio titoli, le SIM che pongono in essere operazioni di prestito titoli non

1 Non si procede alla patrimonializzazione se il pagamento o l'incasso del premio sono posticipati alla data di esercizio o alla data di scadenza dell'opzione.

interessano i conti dello stato patrimoniale ma provvedono a fornire dettagliate informazioni nella nota integrativa.

2.8 Operazioni di coupon stripping

Le operazioni di coupon stripping consistono nella separazione di un titolo con cedole nelle sue componenti elementari, negoziabili separatamente, di seguito definite “zero coupon bond (z.c.b.) ex stripping”: il capitale, rappresentato dal "mantello" del titolo, e gli interessi, individuati dalle singole cedole. L'operazione opposta di riunificazione del mantello e delle componenti cedolari inizialmente separate e' definita invece di ricostituzione del titolo.

Nella contabilizzazione dello stripping occorre rispettare i1 vincolo dell'invarianza tra la somma dei valori di libro dei singoli “z.c.b. ex stripping” (mantello + cedole) e il valore di libro del titolo originario. Tale condizione risulta soddisfatta se il mantello e le cedole vengono attualizzati al "tasso interno di rendimento" del titolo, vale a dire al tasso che eguaglia il valore attuale dei singoli “z.c.b. ex stripping” al valore di libro del medesimo titolo. L'osservanza del requisito anzidetto richiede anche che sia definito in modo coerente il trattamento da riservare al rateo d'interesse maturato sulla cedola in corso all'atto dello stripping e allo scarto di emissione maturato alla stessa data.

In sintesi, occorre che sia rispettata la seguente uguaglianza:

$$\left(P+r+s\right)=\sum_{t=1}^{n}\left[K_n/\left(1+i\right)^n\right]$$

dove:

P = valore di libro del titolo

s = scarto di emissione maturato

r = rateo di interesse maturato

K = flusso di cassa ennesimo

Similmente allo stripping, anche l'operazione opposta di ricostituzione del titolo deve rispettare il vincolo secondo cui il valore di libro del titolo ripristinato (comprensivo del rateo d'interesse maturato sulla cedola in corso alla data di ricostituzione e dello scarto di emissione maturato alla medesima data) deve essere pari alla somma dei valori di libro dei singoli “z.c.b. ex stripping” al momento dell'operazione. Questi ultimi valori devono ovviamente includere, ai fini dell'eguaglianza, i relativi interessi maturati sugli “z.c.b. ex stripping”.

Dalla somma dei valori sopradefiniti si sottrae il rateo di interesse maturato relativo alla cedola in corso di maturazione del titolo ricostituito (rateo maturato tra la data di scadenza dell'ultima cedola e quella di ricostituzione del titolo). La differenza costituisce il valore al "corso secco" del titolo ripristinato, che va iscritto in contabilità all'atto della ricostituzione (tale valore comprende, ovviamente, anche lo scarto di emissione maturato); il rateo della cedola in corso andrà invece registrato tra i ratei.

3. Lo stato patrimoniale

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale.

I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono iscritti per l’importo erogato al netto dei relativi rimborsi. Sono inclusi anche i crediti per interessi scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora.

I titoli di debito del portafoglio immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include (che esclude) le quote maturate delle differenze negative (positive) tra il costo di acquisto e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli stessi (1).

I titoli di debito del portafoglio non immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include la quota maturata degli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci di conto economico "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati"). La capitalizzazione va operata anche quando il valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio superi i relativi prezzi di mercato; in tal caso occorre operare le corrispondenti svalutazioni, semprechè la SIM non abbia proceduto alla svalutazione del titolo in un'unica soluzione ai sensi dell'art.18, comma 5, del decreto.

Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 2, 3 e 4 del decreto.

Nella nota integrativa è indicato, per ciascuna categoria di elementi fungibili (ivi inclusi i valori mobiliari e gli "zero coupon bond", derivanti anche da operazioni di stripping), quale metodo, tra quelli previsti nell'art. 8, comma 3, del decreto (costo medio ponderato, L.I.F.O., F.I.F.O., ecc.), sia stato adottato per la determinazione del costo di acquisto della "rimanenza" a fine esercizio degli elementi anzidetti.

3.1. Attivo

Cassa e disponibilità

La presente voce include:

a)le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere, gli assegni bancari, circolari e altri;

b)i crediti "a vista" verso gli uffici postali (sempre che non vi siano dubbi circa la loro effettiva esigibilità) del Paese o dei Paesi in cui la SIM risiede con proprie filiali.

Crediti verso banche

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso banche qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli di debito".

Crediti verso enti finanziari

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli di debito".

[1] Semprechè la SIM non abbia proceduto alla svalutazione del titolo in un'unica soluzione ai sensi dell'art.18, comma 5, del decreto.

Crediti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli di debito".

Obbligazioni e altri titoli di debito

Nella presente voce devono figurare tutti i titoli di debito presenti nel portafoglio della SIM (titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, altri valori mobiliari).

Sono inclusi nella presente voce anche i titoli a tasso di interesse variabile, indicizzati in base a un parametro predeterminato (quale, ad esempio, il tasso di interesse del mercato interbancario) nonchè gli "zero coupon bond" presenti in portafoglio alla fine dell'esercizio.

Tra i "titoli propri" possono figurare soltanto i titoli di propria emissione riacquistati e negoziabili.

Azioni, quote e altri titoli di capitale

La presente voce include tutti i titoli di capitale (azioni e quote) che non abbiano natura di partecipazione. Devono anche figurarvi le azioni e quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Opzioni e altri valori assimilati

Nella presente voce deve figurare il valore delle opzioni e degli altri contratti assimilati non esercitati e per i quali non sia ancora decorso il termine d'esercizio.

Partecipazioni

Le SIM che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del decreto devono suddividere la presente voce nelle seguenti due sottovoci:

"(a)valutate al patrimonio netto";

"(b)altre".

Partecipazioni in imprese del gruppo

Valgono le medesime istruzioni della voce partecipazioni.

Altre attività

Nella presente voce devono essere iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato patrimoniale. Sono inclusi anche:

- i depositi in contanti non fruttiferi di interessi presso organismi di compensazione e garanzia (margini) a fronte di operazioni su contratti derivati;
- le "contropartite contabili" delle eventuali rivalutazioni di operazioni "fuori bilancio";
- le attività per imposte anticipate e quelle connesse con le perdite riportabili;
- le posizioni creditorie verso promotori finanziari (agenti e mandatari della SIM).

Ratei e risconti attivi

È ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti, quando ciò sia tecnicamente appropriato.

Pertanto:

a) i conti dell'attivo relativi a crediti e a titoli possono includere i ratei attivi per gli interessi maturati su tali attività;

b) i conti del passivo relativi a debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi "anticipati" (ivi compreso l'eventuale disaggio di emissione sui titoli di debito emessi) possono essere iscritti al netto dei risconti attivi per gli interessi non ancora maturati su tali passività.

Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.

3.2. Passivo

Debiti verso banche

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso banche qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti verso enti finanziari

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso la clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Premi per opzioni ed altri valori assimilati

Nella presente voce deve figurare il valore dei premi incassati a fronte di opzioni emesse ed altri contratti assimilati per i quali non sia ancora decorso il termine di esercizio.

Altre passività

Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo "altre attività".

Ratei e risconti passivi

Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo "ratei e risconti attivi".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella presente voce deve figurare l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.

Nella sottovoce (a) "fondi di quiescenza e per obblighi simili" sono indicati esclusivamente i fondi di previdenza del personale senza autonoma personalità giuridica.

Nella sottovoce (b) "fondi imposte e tasse" devono figurare, in particolare, gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate e di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere. Vanno ricomprese le eventuali passività per imposte differite.

Nella sottovoce (c) "altri fondi" sono ricompresi anche i fondi (diversi dai "fondi rischi su crediti") accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del decreto, sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci "garanzie e impegni".

Fondo rischi su crediti

I "fondi rischi su crediti" includono tutti i fondi che siano destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali su crediti e che non abbiano pertanto funzione rettificativa (art. 20, comma 6, del decreto).

Fondo per rischi finanziari generali

Il fondo per rischi finanziari generali ha la medesima natura del fondo di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del decreto. Questo fondo, essendo destinato alla copertura del rischio generale d'impresa, è assimilabile a una riserva patrimoniale.

La variazione netta (saldo delle dotazioni e dei prelievi) fatta registrare dal fondo durante l'esercizio è iscritta con il pertinente segno algebrico nella voce di conto economico "variazione del fondo per rischi finanziari generali". La costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione del fondo non possono avvenire in sede di attribuzione dell'utile d'esercizio.

Capitale

Nella presente voce deve figurare l'intero ammontare delle azioni emesse dalla SIM.

Riserve

Nella sottovoce b) "riserva per azioni proprie" va iscritta la riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto nella voce dell'attivo "azioni o quote proprie". La quota disponibile della riserva per acquisto azioni proprie, eventualmente costituita in conformità del dettato statutario o di delibere assembleari, deve essere registrata, rispettivamente, nella sottovoce c) "riserve statutarie" o nella sottovoce d) "altre riserve".

Riserve di rivalutazione

Le riserve di rivalutazione costituite prima del 31.12.1993 possono essere indicate separatamente come sottovoci della presente voce.

3.3. Garanzie e impegni

Garanzie rilasciate

Nella presente voce figurano tutte le garanzie prestate dalla SIM nonché le attività da questa cedute a garanzia di obbligazioni di terzi.

Impegni

Nella presente voce figurano tutti gli impegni irrevocabili assunti dalla SIM.

Sono pertanto ricompresi sia gli impegni per l'attività di negoziazione per conto terzi o di raccolta ordini, nella misura in cui diano origine ad un rischio per la SIM, sia quelli derivanti dalla stipula di contratti derivati.

Per la determinazione degli importi degli impegni da iscrivere nella presente voce si deve far riferimento al prezzo contrattuale, ove esistente (es. compravendita di titoli non ancora regolata), ovvero al presumibile importo dell'impegno stesso. I criteri seguiti ed eventuali eccezioni vanno indicati nella nota integrativa.

4. Il conto economico

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi del conto economico.

Profitti (perdite) da operazioni finanziarie

Nella presente voce figurano per sbilancio complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a), b) e c):

a)il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su titoli non immobilizzati, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'art. 20 del decreto;

b)il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'art. 21 del decreto;

c)il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'art. 20 del decreto.

Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di "copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato nelle istruzioni relative alle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati".

Il saldo di cui alla lettera a) include:

1)gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita dei titoli (ivi compresi gli "z.c.b. ex stripping") non immobilizzati; tali utili e perdite sono calcolati come somma algebrica delle esistenze iniziali dell'esercizio (valore dei titoli corrispondente a quello iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente),

dei costi per acquisti regolati durante l'esercizio (ivi incluse le sottoscrizioni di titoli in emissione), dei ricavi per vendite regolate durante l'esercizio (ivi inclusi i rimborsi di titoli scaduti) e delle rimanenze finali dell'esercizio (a "valori di libro", cioè prima delle valutazioni di bilancio);

2)i differenziali positivi e negativi per contratti derivati con titolo sottostante che rientrino nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati, nel caso dei contratti derivati "monoflusso" con attività sottostante (anche se nozionale) di durata superiore all'anno (cfr. quanto prescritto per i contratti "monoflusso" dalle istruzioni relative alle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati") (1);

3)i risultati delle valutazioni dei titoli non immobilizzati, dei contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli non immobilizzati e dei contratti derivati con titolo sottostante, non ancora scaduti o chiusi alla fine dell'esercizio, che rientrano nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati.

Il saldo di cui alla lettera b) include:

1)gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione delle valute;

2)i differenziali positivi e negativi per contratti derivati su valute;

3)la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori bilancio" denominati in valuta (o che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute) e il valore contabile dei medesimi elementi ed operazioni.

Il saldo di cui alla lettera c) include:

1)i differenziali positivi e negativi per contratti derivati senza titolo sottostante, collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività che rientrino nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati nel caso di contratti derivati "monoflusso" con attività sottostante (anche se nozionale) di durata superiore all'anno (cfr. quanto prescritto per i contratti "monoflusso" dalle istruzioni relative alle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati");

2)i risultati delle valutazioni dei contratti derivati con titolo sottostante, non ancora scaduti o chiusi alla fine dell'esercizio, che rientrano nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati.

Commissioni attive
Commissioni passive

Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla SIM.

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati

Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e i proventi ed oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati, nonché eventuali altri interessi.

---

[1] Gli acquisti e le vendite di titoli effettuati a seguito di contratti derivati ("futures" e "options") devono essere registrati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato (“pro-rata temporis”), comprendono in particolare:

a)la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito immobilizzati; tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;

b)la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli di debito immobilizzati (salvo che la SIM non decida di svalutare i titoli secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 5, del decreto); tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;

c)le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell’esercizio del disaggio di emissione su titoli di debito emessi);

d)le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell’importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;

e)i proventi e gli oneri relativi ad operazioni “fuori bilancio” destinate alla copertura di attività o di passività che generano interessi. Nei contratti derivati tali proventi ed oneri corrispondono ai differenziali o ai margini, positivi e negativi, maturati sino alla data di chiusura dell’esercizio, sempreché si tratti di contratti (o di loro singole rate) scaduti o chiusi entro la suddetta data.

Nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di “swap” oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di “outright” e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi (1).

In base al principio di coerenza nel trattamento contabile i differenziali e i margini suddetti sono iscritti nei conti economici secondo una distribuzione temporale coerente con quella di registrazione degli interessi prodotti dalle attività e dalle passività coperte, se si tratta di copertura “specifica”, oppure secondo la durata del contratto, se questo è di copertura “generica” (2).

Ai contratti derivati che proteggono titoli non immobilizzati si applica la seguente impostazione:

1)per i contratti che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze (contratti c.d. “pluriflusso”; ad esempio, gli “interest rate swaps”) vale il principio generale secondo cui i differenziali o i margini maturati sino alla data di chiusura dell’esercizio devono figurare tra gli interessi;

2)per i contratti che prevedono la liquidazione di un solo differenziale o margine (contratti c.d. “monoflusso”) vale, in via generale, la convenzione secondo cui i differenziali o i margini devono essere iscritti per intero nel bilancio relativo all’esercizio in cui sono stati prodotti. Quanto alla voce del conto economico da interessare, occorre distinguere i contratti con attività sottostante (ancorché nozionale) di durata non superiore all’anno (ad esempio, i “forward rate agreements”) da quelli con attività sottostante di durata superiore all’anno (ad esempio, i “futures” e le “options” su titoli pluriennali): i proventi e gli oneri dei

---

[1] La medesima impostazione vale anche per i “domestic currency swaps” e per i contratti similari.

[2] Per i “futures” e per le “options” su titoli o tassi di interesse e per i “forward rate agreements” occorre fare riferimento alla durata del titolo (anche se nozionale) sottostante oppure al periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il differenziale di interessi.

primi vanno ricondotti fra gli interessi mentre i proventi e gli oneri dei secondi vanno inclusi nella voce "profitti (perdite) da operazioni finanziarie".

Il saldo di tutti i differenziali e i margini delle operazioni di copertura, ad eccezione di quelli ricondotti nell'anzidetta voce "profitti (perdite) da operazioni finanziarie", va incluso, secondo il relativo segno algebrico, fra gli interessi attivi o fra quelli passivi;

f)i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle suddette attività;

g)le differenze negative tra i valori di emissione dei titoli di debito immobilizzati (1) e non immobilizzati e i valori di rimborso dei medesimi titoli (scarti di emissione);

h)la differenza tra il valore di libro ed il valore di rimborso degli "zero coupon bond" maturata nell'esercizio (in regime di capitalizzazione composta). La quota parte della suddetta differenza relativa agli zero coupon bond in essere alla fine dell'esercizio va inclusa nel valore di libro di questi titoli.

Nella voce del conto economico "interessi attivi e proventi assimilati", deve figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati durante l'esercizio e la rettifica di valore corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.

Dividendi e altri proventi

Nella presente voce devono figurare anche i dividendi e gli altri proventi di azioni o quote di organismi di investimento collettivo.

Altri proventi di gestione

Nella presente voce vanno tra l'altro ricompresi i recuperi di spesa per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese e le spese addebitate forfettariamente ai clienti come corrispettivo per la prestazione di servizi. Vanno invece esclusi i recuperi e le spese anticipate o corrisposte per conto dei clienti e i relativi recuperi .

Spese amministrative

Nella sottovoce (a) "spese per il personale" sono ricomprese anche le spese per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese.

Nella sottovoce (b) "altre spese amministrative" devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio, le spese per dipendenti distaccati a tempo pieno presso l'impresa.

---

[1] Per i titoli di debito immobilizzati gli scarti di emissione sono di fatto ricompresi nelle differenze di cui alle lettere a) e b) e non vanno quindi rilevati autonomamente

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

Nella presente voce sono registrati anche gli eventuali ammortamenti anticipati.

Accantonamenti per rischi ed oneri

Nella presente voce sono iscritti gli accantonamenti ai fondi di cui alla sottovoce (c) “altri fondi” della voce del passivo “fondi per rischi ed oneri”, ad eccezione di quelli che fronteggiano perdite di valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (da ricomprendere nella voce “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”).

Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

Gli accantonamenti per garanzie e impegni di cui alla presente voce includono le perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall’art. 20 del decreto, sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci “garanzie e impegni”.

Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

Nella presente voce devono figurare anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

Le SIM che applicano il metodo di valutazione previsto dall’art. 19 del decreto devono indicare separatamente (con apposito “di cui” da denominare “ – su partecipazioni valutate al patrimonio netto”) l’importo delle variazioni in diminuzione, intervenute nell’esercizio per effetto di perdite del valore del patrimonio netto delle partecipate.

Proventi straordinari
Oneri straordinari

Nelle presenti voci devono figurare:

a) le sopravvenienze attive e passive e le insussistenze di passività (ad esempio, la quota dei fondi ritenuta esuberante) e di attività;

b) gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni non ricomprese in altre voci del conto economico.

Variazione del fondo per rischi finanziari generali

Nella presente voce figura, con l’indicazione del pertinente segno algebrico, il saldo delle dotazioni (accantonamenti) e dei prelievi (utilizzi) del fondo per rischi finanziari generali.

Imposte sul reddito d’esercizio

Nella presente voce figura il saldo complessivo risultante dalla somma algebrica delle imposte correnti, della variazione delle imposte anticipate e della variazione delle imposte differite (cfr. paragrafo 1.2.4. delle “Disposizioni generali”).

5. La nota integrativa

5.1. Premessa

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

1)parte A – Criteri di valutazione;

2)parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;

3)parte C – Informazioni sul conto economico;

4)parte D – Altre informazioni.

Ogni parte della nota è articolata a sua volta in sezioni, ciascuna delle quali illustra singoli aspetti della gestione aziendale.

Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate.

Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.

Nella nota integrativa le SIM possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dal decreto e dalle presente istruzioni, purchè ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

5.2. Parte A – Criteri di valutazione

Sezione 1 – Illustrazione dei criteri di valutazione

Nella presente sezione sono indicati almeno:

1)i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio, nelle rettifiche di valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni;

2)nel caso di applicazione di una deroga prevista dall'art. 2, comma 5, dall'art. 7, comma 3 o dall'art. 15, comma 2, del decreto, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;

3)le modifiche, con le relative motivazioni, eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo;

4)l'esercizio, motivandolo, della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;

5)la differenza, motivandola, tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto e il valore inferiore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

6)l'esercizio della facoltà di cui all'art. 19, comma 4, ultimo periodo e comma 6 del decreto.

Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Nella presente sezione sono indicati i motivi e riportati separatamente gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente

in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico nonché, se di importo apprezzabile, sul futuro onere fiscale. In ordine al trattamento della c.d. fiscalità differita si veda il relativo paragrafo 1.2 di cui alle "Disposizioni generali" della presente Sezione II.

5.3. Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 – I crediti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 20, 30 e 40.

1.1. Dettaglio della voce 20 "crediti verso banche"

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica.

Nella sottovoce (b) "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: – su titoli di Stato".

1.2. Dettaglio della voce 30 "crediti verso enti finanziari"

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica.

Nella sottovoce (b) "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: – su titoli di Stato".

1.3. Dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela"

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica.

Nella sottovoce (b) "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: – su titoli di Stato".

1.4. Crediti verso altre SIM

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica. Nella sottovoce (b) "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: – su titoli di Stato".

1.5. Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)

Nella presente voce figura l'importo complessivo dei crediti in sofferenza come definiti nelle presenti istruzioni. L'ammontare dei crediti in sofferenza deve essere indicato sia al lordo sia al netto di eventuali svalutazioni.

1.6. Crediti per interessi di mora

L'ammontare dei crediti per interessi di mora deve essere indicato sia al lordo sia al netto di eventuali svalutazioni.

Sezione 2 – I titoli

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 50, 60 e 70.

Deve essere indicato il criterio adottato per distinguere i titoli immobilizzati da quelli non immobilizzati.

Deve anche figurare l'importo delle differenze (positive e negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati. Le differenze sono calcolate separatamente per categorie omogenee di titoli (titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche).

2.1. Titoli immobilizzati

Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:

a)delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;

b)dell'andamento del mercato, per gli altri titoli.

Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.

2.1.1. Variazioni annue dei titoli immobilizzati

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore dei titoli immobilizzati iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Gli "acquisti" includono anche le sottoscrizioni di titoli in emissione. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio. Tra le "altre variazioni" devono essere inclusi, fra l'altro, gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonchè i trasferimenti che fossero stati effettuati al (o dal) portafoglio titoli non immobilizzati.

Nelle "svalutazioni durature" del punto C3 sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto.

2.2. Titoli non immobilizzati

Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:

a)delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;

b)dell'andamento del mercato, per gli altri titoli.

Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.

2.2.1. Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati.

Gli acquisti e le vendite includono anche i trasferimenti effettuati dal (al) portafoglio di titoli immobilizzati nel corso dell'esercizio nonché le sottoscrizioni di titoli in emissione e i rimborsi di titoli scaduti.

2.3. Opzioni e altri valori assimilati

Forma oggetto di illustrazione nella presente sottosezione il conto dell'attivo relativo alla voce 70.

2.3.1. Variazioni annue delle opzioni e altri valori assimilati

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore delle opzioni iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.

Tra le "rivalutazioni" devono essere incluse anche le riprese di valore, mentre le rettifiche di valore andranno incluse nelle "svalutazioni".

2.3.2. Acquisti e vendite di opzioni e altri valori assimilati

Sezione 3 – Le partecipazioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 80 e 90.

Per le partecipazioni valutate con il metodo di cui all'art. 19 del decreto devono essere indicati separatamente gli importi delle differenze positive e di quelle negative emerse in sede di prima applicazione del metodo stesso. Le differenze positive figurano al netto dell'ammortamento effettuato a norma del suddetto articolo.

3.1. Partecipazioni rilevanti

Nell'elenco delle partecipazioni rilevanti, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, devono figurare esclusivamente quelle in imprese controllate ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto e quelle in imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del medesimo decreto.

Per ciascuna partecipata occorre indicare la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Il patrimonio netto è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve (oppure deducendo la perdita d'esercizio); per le partecipate valutate con il metodo di cui all'art. 19 del decreto, il patrimonio netto e l'utile o la perdita d'esercizio sono quelli utilizzati nell'applicazione di tale metodo.

E' consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

I bilanci e i prospetti riepilogativi che la SIM deve tenere depositati presso la propria sede ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile sono quelli delle imprese controllate a norma dell'art. 4, comma 3 del decreto e delle

imprese sottoposte a influenza notevole di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo decreto.

3.2. Attività e passività verso imprese del gruppo

Vanno presi in considerazione i rapporti intrattenuti con le imprese di cui all'art. 4, comma 2 del decreto, anche se si tratta di imprese non partecipate direttamente dalla SIM.

3.3. Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)

Possono essere escluse le relazioni finanziarie intrattenute con imprese nelle quali si posseggano partecipazioni di modesta entità sia in rapporto al capitale della partecipata sia al patrimonio della SIM.

3.4. Composizione della voce 80 "partecipazioni"

3.5. Composizione della voce 90 "partecipazioni in imprese del gruppo"

3.6. Variazioni annue delle partecipazioni

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore delle partecipazioni iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Gli "acquisti" includono anche le sottoscrizioni a titolo oneroso di nuove azioni o quote. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio. Tra le "altre variazioni" devono essere inclusi gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonché i trasferimenti dalla voce 80 ("partecipazioni") alla voce 90 ("partecipazioni in imprese del gruppo") o alla voce 60 ("azioni, quote e altri titoli a reddito variabile") e viceversa.

Nelle "rivalutazioni totali" e nelle "rettifiche totali" deve figurare l'importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle partecipazioni ancora in portafoglio.

Le partecipazioni in imprese del gruppo e le altre partecipazioni che siano state valutate secondo il metodo previsto dall'art. 19 del decreto devono formare oggetto di separata evidenza nelle tabelle 3.6.1. e 3.6.2. (cfr. Allegato A.3).

Le informazioni relative alle variazioni delle partecipazioni possono essere fornite omettendo la distinzione tra imprese del gruppo e altre nel casi in cui tale distinzione non sia rilevante.

Sezione 4 – Altre voci dell'attivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.

4.1. Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 100 e 110.

Occorre indicare gli acconti versati a fronte delle immobilizzazioni, nonché, ove apprezzabile, l'importo dei terreni e dei fabbricati utilizzati dalla SIM nella propria attività.

4.1.1. Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali

4.1.2. Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.

Nelle "rivalutazioni totali" e nelle "rettifiche totali" deve figurare l'importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Nella sottovoce (b) del punto C2 ("rettifiche di valore: svalutazioni durature) e nella sottovoce (b) del punto F ("rettifiche totali: svalutazioni durature") sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto.

4.2. Composizione della voce 140 "altre attività"

La composizione della voce 140 dell'attivo deve figurare solo ove il suo ammontare sia apprezzabile.

4.3. Composizione della voce 150 "ratei e risconti attivi"

La composizione della voce 150 dell'attivo deve figurare solo ove il suo ammontare sia apprezzabile.

4.4. Rettifiche per ratei e risconti attivi

Nella presente voce devono essere indicate le rettifiche per ratei e risconti attivi apportate alle voci, rispettivamente, dell'attivo e del passivo, quando l'ammontare di tali rettifiche sia apprezzabile.

4.5. Distribuzione delle attività subordinate

Nella presente voce deve figurare l'importo dei crediti verso enti creditizi, enti finanziari e clientela e dei titoli di debito che presentino clausole di subordinazione.

Sezione 5 – I debiti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20, 30 e 40.

5.1. Dettaglio della voce 10 "debiti verso banche"

Nei "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: – su titoli di Stato".

5.2. Dettaglio della voce 20 "debiti verso enti finanziari"

Nel "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura

obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel “di cui: – su titoli di Stato”.

5.3. Dettaglio della voce 30 “debiti verso clientela”

Nel “di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito” devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel “di cui: – su titoli di Stato”.

5.4. Debiti verso altre SIM

Nella sottovoce (a) deve figurare l’importo dei debiti rivenienti da servizi ricevuti da altre SIM.

Nel “di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito” devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel “di cui: – su titoli di Stato”.

5.5. Debiti rappresentati da titoli

Devono essere indicati l’importo e il numero delle obbligazioni ordinarie e di quelle convertibili in azioni emesse dalla SIM, specificando i diritti che esse attribuiscono.

Sezione 6 – I fondi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 80 e 90.

Se di importo apprezzabile, devono figurare, per categoria di attività (titoli, immobili, ecc.), gli investimenti specifici dei fondi di quiescenza iscritti nella sottovoce 90 (a). Devono inoltre essere indicate le variazioni intervenute durante l’esercizio nella consistenza delle voci (e delle eventuali sottovoci) 80 e 90, indicando separatamente, ove l’ammontare sia apprezzabile, gli accantonamenti e gli utilizzi.

Occorre anche indicare sia la quota dei “fondi imposte e tasse” di cui alla sottovoce 90 (b) che fronteggia gli oneri per imposte non ancora liquidate sia l’importo dei relativi acconti già versati. In ordine al trattamento della c.d. fiscalità differita si veda il relativo paragrafo 1.2. di cui alle “Disposizioni generali” della presente Sezione II.

6.1. Composizione della sottovoce 90 (c) “fondi per rischi ed oneri: altri fondi”

Nella presente voce deve figurare la composizione della sottovoce (c) della voce 90 del passivo, quando l’ammontare dei fondi sia apprezzabile.

Sezione 7 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 100, 120, 130, 140, 150 e 160 e i conti dell’attivo relativi alle voci 120 e 130.

Devono essere fornite, separatamente per ciascun prestito subordinato il cui importo a fine esercizio ecceda il 10 per cento dell'importo complessivo della voce 120 ("passività subordinate"), le seguenti informazioni:

a)l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o se si tratti di un prestito perpetuo;

b)l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;

c)le condizioni della subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentano la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione.

Di tutte le altre passività subordinate occorre illustrare complessivamente le modalità che le disciplinano.

Nella presente sezione occorre anche indicare:

– il valore nominale e il numero delle azioni che compongono la voce 130 ("capitale") nonché di quelle emesse e sottoscritte durante l'esercizio;

– la composizione della sottovoce (d) ("altre riserve") della voce 150 ("riserve") del passivo, se di importo apprezzabile.

In ordine al trattamento della c.d. fiscalità differita cfr. il par. 1.2 della Sez. II.

Sezione 8 – Altre voci del passivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.

Con riferimento alla voce 50 "opzioni e altri valori assimilati emessi" deve essere indicato anche il valore complessivo delle opzioni emesse dalla SIM nell'esercizio.

Valgono le medesime istruzioni della precedente sezione 4 "Altre voci dell'attivo".

Sezione 9 – Le garanzie e gli impegni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti delle garanzie e degli impegni relativi alle voci 10 e 20, nonché le altre operazioni "fuori bilancio".

9.1. Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"

Deve essere riportato l'importo e, ove rilevante, il dettaglio delle garanzie reali e personali rilasciate per conto terzi nonché l'indicazione delle attività eventualmente costituite in garanzia.

9.2. Attività costituite in garanzia di propri debiti

Nella presente voce deve figurare, separatamente per ciascuna voce del passivo e per tipo di attività:

a) l'importo delle attività costituite dalla SIM in garanzia di propri debiti;

b) la natura e l'importo delle attività costituite in garanzia a fronte di operazioni di prestito titoli.

9.3. Composizione della voce 20 "impegni"

9.4. Dettaglio della voce 20 "impegni"

9.5. Operazioni "fuori bilancio"

Nella presente tabella devono essere riportate tutte le operazioni "fuori bilancio" in essere a fine esercizio di cui alle lettere a), b), c), d) del paragrafo 5.11 della Sezione I. Sono escluse le negoziazioni per conto terzi da indicare nel successivo punto 11.1.

Altre tipologie, non previste nella tabella suddetta, di operazioni a termine poste in essere dalla SIM devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.

Il valore da attribuire alle operazioni è il seguente:

a)ai contratti di compravendita di titoli e di valute e ai contratti derivati che comportino o possano comportare lo scambio a termine di capitali (o di altre attività), il prezzo di regolamento dei contratti stessi (1);

b)ai contratti derivati che non comportino lo scambio a termine di capitali (quali, ad esempio, i contratti su tassi di interesse o su indici), il valore nominale del capitale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare. I contratti che prevedono sia lo scambio di tassi di interesse sia lo scambio di valute vanno riportati soltanto tra i contratti su valute.

I contratti derivati su tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda che comportino per la SIM l'acquisto o la vendita del tasso fisso. (2)

I "basis swaps" (3) devono formare oggetto di rilevazione tra i contratti derivati senza scambio di capitali sia tra gli acquisti sia tra le vendite. Se il volume delle operazioni di "basis swap" è rilevante, occorre indicarne l'importo anche separatamente, precisando che esso è stato incluso tanto negli acquisti quanto nelle vendite.

Gli "interest rate caps" acquistati e gli "interest rate floors" emessi vanno rilevati tra i contratti derivati senza scambio di capitali come "vendite"; viceversa, gli "interest rate caps" emessi e gli "interest rate floors" acquistati

---

[1] Per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, il valore da attribuire è pari convenzionalmente al valore nominale del capitale di riferimento.

[2] In conformità di tale criterio, nel caso di negoziazione di un "forward rate agreement" è acquirente la parte che alla data di liquidazione del contratto riceverà il differenziale quando il tasso fisso è superiore al tasso corrente, mentre pagherà quando il tasso fisso è inferiore al tasso corrente. Viceversa si qualifica come venditrice la parte che alla data di regolamento del contratto riceverà il diffrenziale quando il tasso fisso è inferiore al tasso corrente, mentre pagherà quando il tasso fisso è superiore al tasso corrente.

[3] I "basis swaps", cioè gli "swaps" che prevedono lo scambio di due tassi di interesse indicizzati, corrispondono alla combinazione di due "interest rate swaps" di segno opposto (l'uno di acquisto, l'altro di vendita) aventi le medesime caratteristiche contrattuali (ivi incluso il livello del tasso fisso), ma differenti tassi indicizzati e cioè:

– per l'"IRS" acquistato, il tasso cui si fa riferimento per determinare il flusso monetario da pagare;

– per l'"IRS" venduto, il tasso cui si fa riferimento per determinare il flusso monetario da ricevere.

vanno rilevati tra i contratti derivati senza scambio di capitali come “acquisti” (1).

Nella presente sezione devono inoltre essere indicati:

a)eventuali altri rischi rilevanti rispetto all’attività dell’ente;

b)la natura e l’importo delle attività ricevute in garanzia a fronte di operazioni di prestito titoli;

c)le altre garanzie ricevute, se di importo apprezzabile, indicando le attività di riferimento.

Sezione 10 – Distribuzione delle attività e delle passività

10.1. Distribuzione temporale delle attività e delle passività

Le voci della tabella si riferiscono ai corrispondenti conti dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale.

Nelle voci 1.5 e 2.5 figurano le operazioni “fuori bilancio” collegate a titoli di debito fisso o a tassi di interesse (2).

La distribuzione temporale delle attività e delle passività deve essere effettuata in base alla loro vita residua. Questa corrisponde all’intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione (occorre a tal fine tener conto anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali). Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate. Nello scaglione “a vista” devono essere ricondotti i crediti e i debiti “a vista” dello stato patrimoniale nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore (3). I crediti scaduti o in sofferenza sono attribuiti alla fascia temporale “durata indeterminata”.

---

[1] Gli “interest rate caps” e gli “interest rate floors” corrispondono alla combinazione di un’opzione e di un “forward rate agreement”.

In particolare, chi acquista un “interest rate cap” assume il diritto di ricevere il differenziale di interessi se il tasso corrente è superiore al tasso fisso, mentre chi emette un “interest rate floor” assume l’obbligo di pagare il differenziale di interessi se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso.

Pertanto, sia il detentore di un “interest rate cap” sia l’emittente di un “interest rate floor” risultano essere le parti venditrici del tasso fisso. In entrambi i casi infatti essi ricevono un tasso corrente e pagano un tasso fisso, con la particolarità che, da un lato, il detentore dell’”interest rate cap” non pagherà alcun differenziale se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso, dall’altro, l’emittente dell’”interest rate floor” non riceverà alcun differenziale se il tasso corrente è superiore al tasso fisso.

Viceversa, sia l’emittente di un “interest rate cap” sia il detentore di un “interest rate floor” risultano essere le parti acquirenti del tasso fisso. In entrambi i casi, infatti, essi ricevono un tasso fisso e pagano un tasso corrente, con la particolarità che, da un lato, l’emittente dell’”interest rate cap” non riceverà alcun differenziale se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso, dall’altro, il detentore dell’”interest rate floor” non pagherà alcun differenziale se il tasso corrente è superiore al tasso fisso.

[2] A questi fini tra le operazioni “fuori bilancio” su tassi di interesse rientrano anche quelle che prevedono lo scambio di tassi di interesse su valute diverse (ad esempio, le operazioni “cross currency interest rate swap”).

[3] Nello scaglione a vista della voce debiti rappresentati da titoli vanno ricompresi anche i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati.

10.2. Attività e passività in valuta

Nella presente voce deve figurare, ove apprezzabile, l'importo, espresso in euro, delle attività e delle passività denominate in altre valute. Devono inoltre essere indicati i tassi di cambio utilizzati per la conversione in euro.

Sezione 11 – Altre attività

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione le operazioni effettuate dalla SIM nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto terzi, collocamento, gestione, ricezione e trasmissione di ordini e/o mediazione, offerta fuori sede, custodia e amministrazione di valori mobiliari.

Altre tipologie, non previste nella presente sezione, di servizi resi a terzi da parte della SIM devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.

11.1. Negoziazione per conto terzi

Devono essere forniti riferimenti in ordine all'attività di negoziazione su titoli e valute posta in essere per conto terzi nel corso dell'esercizio (con evidenza delle operazioni non ancora regolate alla chiusura dell'esercizio).

11.2. Attività di collocamento

11.3. Gestione di patrimoni

11.4. Ricezione e trasmissione di ordini e/o mediazione

Nelle precedenti voci da 11.2 a 11.4 devono essere forniti riferimenti in ordine ai servizi di investimento prestati dalla SIM riportando informazioni di carattere quali/quantitativo in ordine all'operatività svolta nel corso dell'esercizio.

11.5 Offerta fuori sede

11.6. Custodia e amministrazione di titoli

11.7 Altre operazioni

5.4. Parte C – Informazioni sul conto economico

Sezione 1 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 10.

1.1. Composizione della voce 10 "profitti/perdite da operazioni finanziarie"

Nella presente tabella deve figurare, separatamente per comparto operativo (titoli, valute, altri), la composizione dei profitti/perdite da operazioni finanziarie – distinguendo i risultati delle valutazioni (punti A1 e A2) da quelli delle negoziazioni (punti B1 e B2) – i quali devono includere anche i differenziali prodotti dai contratti derivati chiusi o scaduti nel corso dell'esercizio.

Nella riga dei totali va riportata, con il pertinente segno, la somma algebrica di tutti i proventi e le perdite prodotti da ciascun comparto operativo. La somma

algebrica dei tre totali deve corrispondere all'importo indicato nella voce 10 del conto economico ("profitti/perdite da operazioni finanziarie").

Per le operazioni su titoli deve anche figurare la ripartizione del totale dei profitti/perdite del comparto secondo le categorie di titoli (considerate nella tabella) oggetto delle operazioni stesse. In corrispondenza di ciascuna categoria occorre indicare, con il pertinente segno, la somma algebrica dei proventi e delle perdite risultanti dalle negoziazioni e dalle valutazioni che hanno interessato la categoria medesima. Tra i proventi e le perdite su titoli di Stato devono figurare soltanto quelli relativi ai titoli emessi dallo Stato italiano.

L'importo dei profitti/perdite rivenienti da contratti derivati deve essere indicato anche per le operazioni su "valute" e "altri". I differenziali o i margini delle operazioni fuori bilancio che prevedono lo scambio di tassi di interesse su valute diverse (ad esempio le operazioni di "cross currency interest rate swap") vanno ricondotti nella colonna "altri".

Sezione 2 – Le commissioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 20 e 30.

Sezione 3 – Gli interessi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.

Occorre ricomprendere tra gli interessi su attività e passività in valuta anche quelli relativi ad attività e passività che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegata al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con determinato paniere di valute.

Sezione 4 – Le spese amministrative

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.

Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160 e 210.

Devono essere indicate separatamente le rettifiche di valore su crediti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela, imprese del gruppo e altre imprese partecipate, quando il loro importo sia apprezzabile.

5.1. Composizione della voce 120 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni"

Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari deve figurare l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfettario ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 7, del decreto.

Sezione 6 – Altre voci del conto economico

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci del conto economico 70, 110, 180, 190 e 220.

6.1. Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione"

6.2. Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione"

6.3. Composizione della voce 180 "proventi straordinari"

6.4. Composizione della voce 190 "oneri straordinari"

6.5. Composizione della voce 220 "imposte sul reddito d'esercizio"

Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 70, 110, 180, 190 e 220 del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

In ordine al trattamento della c.d. fiscalità differita si veda il relativo paragrafo 1.2. di cui alle "Disposizioni generali".

Sezione 7 – Altre informazioni sul conto economico

7.1. Distribuzione territoriale dei proventi

Nella presente voce deve essere indicata la ripartizione per mercati geografici dei proventi relativi alle voci 10, 20, 40, 60 e 70 del conto economico, se tali aree siano tra loro significativamente differenti per l'organizzazione della SIM.

E' consentito omettere tali informazioni, quando esse possano arrecare grave pregiudizio all'ente che redige il bilancio. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

5.5. Parte D – Altre informazioni

Sezione 1 – Amministratori, sindaci e dipendenti

1.1. Compensi di amministratori e sindaci

1.2. Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci

Nelle presenti voci devono essere indicati l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci della SIM e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria.

1.3. Numero medio dei dipendenti per categoria

Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente.

Sezione 2 – Impresa capogruppo

2.1. Denominazione

2.2. Sede

Nelle presenti voci devono figurare la denominazione e la sede dell'impresa capogruppo che redige il bilancio consolidato nel quale è inclusa, come impresa controllata o sottoposta al controllo congiunto, la SIM che redige il bilancio d'esercizio (occorre anche indicare, se diverso dalla sede della capogruppo, il luogo di pubblicazione del bilancio consolidato). Analoga disposizione si applica

alle SIM che operano secondo una direzione unitaria, quando esse non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma dell'art. 26, comma 4, del decreto (in questo caso occorre indicare la denominazione e la sede dell'impresa sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato).

Nelle suddette voci l'impresa capogruppo esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del decreto indica la denominazione e la sede dell'ente creditizio comunitario controllante. La medesima impresa capogruppo indica anche il motivo dell'esonero.

6. La relazione sulla gestione

Il bilancio dell'impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato. Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dei principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.

Dalla relazione devono anche risultare:

a)le attività di ricerca e di sviluppo;

b)il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona;

c)i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

d)l'evoluzione prevedibile della gestione;

e)i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni in essere nei confronti delle stesse;

f)il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite.

IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Disposizioni generali

Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le istruzioni sul bilancio dell'impresa.

I criteri per la redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 30, comma 2, del decreto).

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle sezioni della nota integrativa consolidata in cui i conti stessi sono illustrati. Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio precedente.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo.

Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata.

Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.

Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Nel procedere agli arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui" sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.

Nella relazione consolidata sulla gestione:

a)la disposizione contenuta nella Sezione II, paragrafo 6 ("La relazione sulla gestione"), lettera b) delle presenti istruzioni si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

b)non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere e) ed f) del paragrafo suddetto;

c)è incluso un prospetto di raccordo tra i dati dell'impresa capogruppo e quelli del bilancio consolidato con riferimento sia al patrimonio netto sia al risultato d'esercizio; il patrimonio comprende anche le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti.

2. I metodi di consolidamento

Nel presente paragrafo sono illustrati i metodi di consolidamento da applicare nella redazione del bilancio consolidato.

2.1. Consolidamento integrale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma degli articoli 25, 26, 28 e 29 del decreto (impresa capogruppo, imprese che operano secondo una direzione unitaria, imprese controllate che esercitino attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale) sono trattate con il metodo della integrazione globale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il consolidamento delle partecipazioni e per l'eliminazione dei rapporti reciproci.

2.1.1. Consolidamento delle partecipazioni

Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione di patrimonio netto di tali imprese. Il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio (1).

Nel caso in cui sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, è necessario rendere omogenei i due valori (partecipazione e patrimonio netto) da porre a raffronto. A tale scopo, occorre aumentare il valore della partecipazione di un importo pari a quello dei "decimi" e dei "sovrapprezzi" che la partecipante deve ancora versare, accreditando corrispondentemente:

a)il conto dell'attivo dell'impresa controllata "capitale sottoscritto non versato";

b)il conto del passivo dell'impresa controllata "sovrapprezzi di emissione".

Se la partecipazione non è totalitaria, il patrimonio netto dell'impresa controllata deve essere incrementato anche dei "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati di pertinenza di terzi, addebitando in contropartita il conto "aggiustamenti da consolidamento" (per il cui funzionamento si vedano le istruzioni contenute nel successivo paragrafo 2.1.2).

La compensazione tra partecipazione e patrimonio netto è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale

[1] Per esigenze di coerenza complessiva della disciplina del bilancio consolidato degli enti finanziari e tenuto conto di quanto prescritto per le banche, la riserva di rivalutazione non viene ricompresa nel calcolo del patrimonio netto delle partecipate utile per la determinazione delle differenze di consolidamento.

impresa oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta controllata.

Quando la compensazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.

Se la differenza si forma dal lato dell'attivo (partecipazione eccedente il patrimonio netto), essa è compensata, per la parte che residua dopo l'imputazione anzidetta agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con gli eventuali fondi rischi su crediti della partecipata cui tale differenza si riferisce (1). La differenza che ancora residui è iscritta, per la quota appartenente al gruppo, in base all'applicazione degli "equity ratios" (cfr. in proposito l'appendice C), nella voce dell'attivo consolidato "differenze positive di consolidamento".

Se la differenza è negativa (partecipazione inferiore al patrimonio netto), essa è iscritta, dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo e per la quota appartenente al gruppo secondo gli "equity ratios", nella voce del passivo consolidato "differenze negative di consolidamento".

Quando la differenza negativa sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, la differenza stessa è registrata per l'intero ammontare (ivi inclusa, pertanto, la quota di pertinenza di terzi) nella sottovoce "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo consolidato "fondi per rischi ed oneri". Tale fondo viene trasferito al conto economico consolidato (voce "utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri") al momento e nella misura in cui la previsione suddetta si realizzi.

Le differenze positive possono essere portate in detrazione di quelle negative (2) e fino a concorrenza di queste. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del decreto.

La quota delle differenze di consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi è iscritta (con il pertinente segno algebrico) nella voce del passivo consolidato "patrimonio di pertinenza di terzi".

Negli esercizi successivi a quello in cui è stata calcolata la differenza di consolidamento le variazioni (di pertinenza del gruppo in base agli "equity ratios") del patrimonio netto dell'impresa controllata sono iscritte nelle pertinenti voci del passivo consolidato ("riserve", "fondo per rischi finanziari generali", "utile d'esercizio", ecc.). Le variazioni imputabili ai terzi sono registrate nella voce del passivo consolidato "patrimonio di pertinenza di terzi".

Nel caso di successivi acquisti di altre quote della medesima partecipazione, occorre calcolare le differenze di consolidamento corrispondenti a ciascun acquisto. Nel caso di vendite è necessario rettificare corrispondentemente in riduzione le differenze di consolidamento preesistenti.

Se nel consolidamento sono incluse imprese che operano secondo una direzione unitaria, gli elementi del patrimonio netto di tali imprese devono essere aggregati nel bilancio consolidato.

---

1 A tal fine si tiene conto, per la quota di competenza, anche delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti delle imprese incluse nel consolidamento controllate indirettamente dalla partecipante.

2 Salvo che le differenze negative siano state iscritte nel "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri".

2.1.2. Eliminazione dei rapporti reciproci

Sono eliminati dal bilancio consolidato:

a)i rapporti attivi e passivi e le operazioni “fuori bilancio” fra le imprese incluse nel consolidamento;

b)i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;

c)i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.

Le eliminazioni suddette possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa consolidata, quando l’operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l’elisione possa comportare costi sproporzionati.

Se i rapporti reciproci non presentano identico valore nella contabilità delle imprese tra le quali essi intercorrono, occorre far precedere la loro eliminazione da una opportuna operazione di allineamento.

Il residuo non riconciliabile è iscritto in un conto “aggiustamenti da consolidamento”; questo è addebitato o accreditato a seconda che l’adeguamento del valore inferiore del rapporto reciproco presenti segno “avere” (aumento di passività o di ricavi) o “dare” (aumento di attività o di costi). Il saldo finale (dopo tutti gli aggiustamenti) del conto suddetto è iscritto, nel bilancio consolidato, nella voce “altre attività” o nella voce “altre passività” dello stato patrimoniale consolidato.

Se il residuo non riconciliabile, pur riguardando voci di conto economico, non deve modificare il risultato dell’esercizio (come nel caso di differenze di cambio che derivino dalla conversione a tassi diversi dei valori relativi al medesimo rapporto), occorre che l’adeguamento del valore inferiore sia neutralizzato con una rettifica di eguale importo e segno da apportare nel conto economico consolidato. A tal fine i proventi e gli oneri delle imprese estere controllate la cui operatività si svolga principalmente verso società incluse nel consolidamento possono essere convertiti in euro secondo il cambio medio ponderato di periodo anzichè in base al cambio di fine esercizio; per le altre imprese controllate il cambio ponderato è applicabile unicamente ai proventi e agli oneri in valuta relativi alle operazioni intragruppo e a quelle con esse collegate.

Il saldo finale di tutte queste rettifiche è iscritto nella voce “proventi straordinari” o nella voce “oneri straordinari” e non deve modificare il risultato d’esercizio per l’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

2.1.3. Dividendi, svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni consolidate

Per evitare duplicazioni nel bilancio consolidato, occorre eliminare da questo i dividendi, le svalutazioni e le rivalutazioni registrati nel bilancio delle imprese partecipanti incluse nel consolidamento e riguardanti partecipazioni in imprese incluse nel medesimo consolidamento.

I dividendi, quando siano iscritti nel conto economico della partecipante relativo all’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio della partecipata nel quale sono stati registrati i corrispondenti utili, devono essere eliminati accreditando in contropartita il conto “altre riserve” della partecipante stessa. Se, invece, essi sono contabilizzati nel conto economico relativo al

medesimo esercizio cui si riferisce il bilancio della partecipata, vanno annullati accreditando corrispondentemente il conto dell'attivo della partecipante nel quale figura il credito per i medesimi dividendi.

Le svalutazioni, effettuate a norma dell'art.18 o dell'art. 19 del decreto, devono essere eliminate accreditando il conto "rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie" e addebitando in contropartita il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante.

Le rivalutazioni infine, effettuate a norma dell'art. 19 del decreto, vanno annullate addebitando il conto "altre riserve" nel quale è registrata la riserva indisponibile alimentata dalle rivalutazioni stesse e accreditando corrispondentemente il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante.

2.2. Consolidamento proporzionale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma dell'art. 35 del decreto (imprese sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché ricorrano le condizioni previste nel medesimo art. 35 (1) sono trattate con il metodo della integrazione proporzionale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo, del passivo, delle garanzie e impegni nonché le operazioni "fuori bilancio" e i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.

Se l'impresa controllata congiuntamente controlla a sua volta altre imprese esercenti attività creditizia, finanziaria o strumentale, occorre tener conto anche di tali imprese nel consolidamento proporzionale.

Per il resto si applicano i medesimi criteri di consolidamento indicati per il consolidamento integrale.

2.3. Patrimonio netto

Alle partecipazioni in imprese controllate o sottoposte a controllo congiunto diverse dagli enti creditizi, finanziari e strumentali e alle partecipazioni in imprese associate di cui all'art. 36, comma 1, del decreto è attribuito, nel bilancio consolidato, un valore determinato secondo il metodo descritto nell'art. 19 del decreto.

Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza:

a) per la parte attribuibile a beni ammortizzabili, rimane iscritta nella voce dell'attivo consolidato "partecipazioni" o "partecipazioni in imprese del gruppo" e viene ammortizzata secondo quanto disposto dal decreto per le diverse categorie di beni ammortizzabili. Le corrispondenti quote di ammortamento sono portate in diminuzione (in aumento) degli utili (delle perdite) da indicare nelle voci del conto economico consolidato "utili" o "perdite" delle partecipazioni valutate al patrimonio netto;

---

[1] Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa controllata congiuntamente, sempreché questa sia un ente esercente attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale.

b)per la parte attribuibile ad avviamento, è iscritta nella voce dell'attivo consolidato "differenze positive di patrimonio netto" e viene ammortizzata secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del decreto.

Se il valore della partecipazione è inferiore al patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, è registrata nella voce del passivo consolidato "differenze negative di patrimonio netto" oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo consolidato "fondi per rischi ed oneri".

Per l'applicazione del suddetto metodo, il patrimonio netto della partecipata è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi; da tale importo occorre sottrarre le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio. Qualora sia stato sottoscritto ma non ancora regolato in tutto o in parte un.n aumento a titolo oneroso del capitale della partecipata, valgono criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.1.

Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio consolidato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa relativi. Tale variazione deve figurare nel conto economico consolidato solo nella misura in cui sia riferibile a utili o perdite della partecipata (1). Nelle voci del conto economico consolidato "utili delle partecipate valutate al patrimonio netto" o "perdite delle partecipate valutate al patrimonio netto" confluisce il saldo di tutte le variazioni.

Se l'impresa partecipata è tenuta a sua volta a redigere il bilancio consolidato, le presenti istruzioni riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato di questa. Nel calcolo di questo patrimonio occorre tener conto, rispettivamente in aumento e in diminuzione, delle differenze negative e di quelle positive di consolidamento e di patrimonio netto; non si computa il patrimonio di pertinenza di terzi.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 36 del decreto.

3. Lo stato patrimoniale consolidato

3.1. Attivo

Obbligazioni e altri titoli di debito

Per l'eliminazione dei titoli emessi da altre imprese incluse nel consolidamento, occorre preliminarmente annullare le eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei titoli stessi registrate nel bilancio dell'impresa proprietaria. Tale annullamento deve essere effettuato accreditando (addebitando) le svalutazioni (le rivalutazioni) e addebitando (accreditando) corrispondentemente il conto "obbligazioni e altri titoli di debito".

---

[1] Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione della partecipata non devono transitare nel conto economico consolidato, ma vanno iscritte direttamente nella voce del passivo consolidato "differenze negative di patrimonio netto".

Il valore dei titoli così ricalcolato va raffrontato con il valore della corrispondente frazione dei titoli stessi iscritto nel conto “debiti rappresentati da titoli” del passivo dell’impresa emittente (al netto dell’eventuale disaggio di emissione registrato nell’attivo). Le differenze di valore che emergono da tale confronto sono trattate secondo quando disposto nel precedente paragrafo 2.1.2.

Partecipazioni in imprese del gruppo

Nella presente voce devono figurare le partecipazioni in imprese del gruppo non incluse nel consolidamento.

Azioni o quote proprie

Nella presente voce devono essere iscritte anche le azioni o le quote dell’impresa capogruppo possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento.

3.2. Passivo

Debiti rappresentati da titoli

Si vedano le istruzioni riguardanti la voce dell’attivo consolidato “obbligazioni e altri titoli di debito”.

Patrimonio di pertinenza di terzi

Nella presente voce deve figurare la frazione del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita:

a)dalle quote di patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento che siano, in base agli “equity ratios”, di pertinenza di terzi (al netto dei dividendi loro assegnati); il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l’utile d’esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d’esercizio;

b)dalle quote delle differenze negative di consolidamento e di quelle positive spettanti, in base agli “equity ratios”, ai terzi (si veda il precedente paragrafo 2.1.1).

Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell’impresa controllata, valgono i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 2.1.1. Dal “patrimonio di pertinenza di terzi” devono, ovviamente, essere esclusi i decimi e i “sovrapprezzi di emissione” non ancora versati da parte dei terzi stessi, accreditando in contropartita, rispettivamente, il conto “capitale sottoscritto non versato” e il conto “aggiustamenti da consolidamento”.

Riserve

Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere ricomprese nella sottovoce (d) “altre riserve”.

4. Il conto economico consolidato

Imposte sul reddito dell'esercizio

Nella presente voce deve essere registrata anche l'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare da parte delle imprese incluse nel consolidamento, se è probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una di tali imprese.

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi

Nella presente voce deve figurare la frazione del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita dalla quota del risultato economico delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi.

Utile (Perdita) d'esercizio

Nella presente voce è indicata la quota del risultato economico consolidato appartenente al gruppo in base agli "equity ratios".

5. La nota integrativa al bilancio consolidato

5.1. Premessa

La nota integrativa del consolidato è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

1)parte A – Criteri di valutazione;

2)parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;

3)parte C – Informazioni sul conto economico;

4)parte D – Altre informazioni.

Ogni parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione.

Nella nota integrativa del consolidato le SIM possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

5.2 Contenuto

La nota integrativa al bilancio consolidato indica almeno:

1)le informazioni a livello consolidato previste per la nota integrativa dei conti individuali qualora ciò sia significativo;

2)l'elenco:

a)delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;

b)delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;

c)delle partecipazioni alle quali è applicato il metodo di cui all'art. 36 del decreto;

d)delle altre imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto.

I sopra citati elenchi indicano per ciascuna impresa:

a)la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'esercizio. Per le imprese indicate nelle lettere a), b) e c) del precedente capoverso, gli importi sono quelli utilizzati, rispettivamente, per il consolidamento e per l'applicazione del metodo del patrimonio netto; per le imprese indicate nella lettera d) del precedente capoverso, gli importi sono quelli dell'ultimo esercizio chiuso;

b)le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;

c)se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

d)la ragione dell'inclusione nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c), indicando il tipo di rapporto intercorrente con l'impresa che redige il bilancio consolidato.

È consentito omettere le informazioni sopra richieste quando esse possono arrecare grave pregiudizio ad una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione.

Ad integrazione dei dati contenuti nell'elenco l'impresa capogruppo indica anche il motivo della eventuale esclusione dal consolidamento, ai sensi dell'art. 29 del decreto, di imprese controllate; nel caso di cui al comma 1, lettera d), del suddetto articolo, essa illustra anche la natura e i termini dell'operazione di assistenza finanziaria dell'ente creditizio controllato e allega al bilancio consolidato o, in mancanza, al proprio bilancio d'esercizio copia integrale dell'ultimo bilancio approvato del suddetto ente;

3)i criteri utilizzati per la determinazione delle voci di cui all'art. 32, comma 4 del decreto, le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente nonché, se vi sia stata compensazione tra le differenze positive e quelle negative, l'importo delle differenze prima della citata compensazione;

4)i motivi della eventuale non applicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto, del metodo previsto dal medesimo articolo;

5)fornendone la motivazione, le deroghe di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del decreto;

6)il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie, di tutte le imprese incluse nel consolidamento (quello delle imprese consolidate proporzionalmente è indicato separatamente), conteggiando una sola volta quelli distaccati a tempo pieno presso altre imprese incluse nel consolidamento;

7)l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 39, comma 2 del decreto;

8)l'importo complessivo delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti riferibili ai terzi in base agli "equity ratios";

9)informazioni in ordine alle attività e passività verso imprese del gruppo non incluse nel consolidamento, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Allegato A

SCHEMI DEL BILANCIO DELLA SIM

A.1. STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità
20. Crediti verso banche:
    (a) a vista
    (b) altri crediti
30. Crediti verso enti finanziari:
    (a) a vista
    (b) altri crediti
40. Crediti verso clientela
50. Obbligazioni e altri titoli di debito:
    (a) di emittenti pubblici
    (b) di banche
    (c) di enti finanziari
        di cui:
        – titoli propri
    (d) di altri emittenti
60. Azioni, quote e altri titoli di capitale
70. Opzioni e altri valori assimilati
80. Partecipazioni
90. Partecipazioni in imprese del gruppo
100. Immobilizzazioni immateriali
    di cui:
    – costi di impianto
    – avviamento
110. Immobilizzazioni materiali
120. Capitale sottoscritto non versato
    di cui:
    – capitale richiamato
130. Azioni o quote proprie
    (con indicazione anche del valore nominale)
140. Altre attività:
    di cui:
    – depositi presso organismi di compensazione e garanzia
    – crediti versi promotori finanziari
150. Ratei e risconti attivi:
    (a) ratei attivi
    (b) risconti attivi

Totale dell'attivo

PASSIVO

10. Debiti verso banche:
    (a) a vista
    (b) a termine o con preavviso
20. Debiti verso enti finanziari:
    (a) a vista
    (b) a termine o con preavviso
30. Debiti verso clientela
    (a) a vista
    (b) a termine o con preavviso
40. Debiti rappresentati da titoli:
50. Opzioni e altri valori assimilati emessi
60. Altre passività:
    di cui:
    – debiti verso promotori finanziari
70. Ratei e risconti passivi:
    (a) ratei passivi
    (b) risconti passivi
80. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
90. Fondi per rischi ed oneri:
    (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili
    (b) fondi imposte e tasse
    (c) altri fondi
100. Fondo per rischi finanziari generali
110. Fondi rischi su crediti
120. Passività subordinate
130. Capitale
140. Sovrapprezzi di emissione
150. Riserve:
    (a) riserva legale
    (b) riserva per azioni proprie
    (c) riserve statutarie
    (d) altre riserve
160. Riserve di rivalutazione
170. Utili (Perdite) portati a nuovo
180. Utile (Perdita) d'esercizio

Totale del passivo

GARANZIE E IMPEGNI

10. Garanzie rilasciate
20. Impegni

A.2. CONTO ECONOMICO

10. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
    di cui:
    – su titoli
    – su contratti derivati
    – su valuta
20. Commissioni attive
30. Commissioni passive
40. Interessi attivi e proventi assimilati
    di cui:
    – su titoli di debito
    – su riporti e operazioni pronti contro termine
    – su altri crediti
50. Interessi passivi e oneri assimilati
    di cui:
    – su riporti e operazioni pronti contro termine
    – su altri debiti
60. Dividendi e altri proventi
    a) su azioni, quote e altri titoli di capitale
    b) su partecipazioni
    c) su partecipazioni in imprese del gruppo
70. Altri proventi di gestione
80. Spese amministrative
    a) spese per il personale
       di cui:
       – salari e stipendi
       – oneri sociali
       – trattamento di fine rapporto
       – trattamento di quiescenza e simili
    b) altre spese amministrative
90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
100. Accantonamenti per rischi ed oneri
110. Altri oneri di gestione
120. Rettifiche di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
130. Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti
150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
170. Utile (Perdita) delle attività ordinarie
180. Proventi straordinari
190. Oneri straordinari
200. Utile (Perdita) straordinario
210. Variazione del fondo per rischi finanziari generali
220. Imposte sul reddito dell’esercizio
230. Utile (Perdita) d’esercizio

A.3. NOTA INTEGRATIVA

Parte A – Criteri di valutazione

Sezione 1 – L'illustrazione dei criteri di valutazione

Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 – I crediti

Sezione 2 – I titoli

Sezione 3 – Le partecipazioni

Sezione 4 – Altre voci dell'attivo

Sezione 5 – I debiti

Sezione 6 – I fondi

Sezione 7 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate

Sezione 8 – Altre voci del passivo

Sezione 9 – Le garanzie e gli impegni

Sezione 10 –Distribuzione delle attività e delle passività

Sezione 11 – Altre attività

Parte C – Informazioni sul conto economico

Sezione 1 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

Sezione 2 – Le commissioni

Sezione 3 – Gli interessi

Sezione 4 – Le spese amministrative

Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Sezione 6 – Altre voci del conto economico

Sezione 7 – Altre informazioni sul conto economico

Parte D – Altre informazioni

Sezione 1 – Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti

Sezione 2 – Impresa capogruppo

Parte A – Criteri di Valutazione

Sezione 1 – L'illustrazione dei criteri di valutazione

Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

2.1 Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie

(da specificare)

2.2 Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie

(da specificare)

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 – I crediti

1.1 Dettaglio della voce 20 "crediti banche"

(a) per servizi
(b) per riporti e operazioni pronti contro termine di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.2 Dettaglio della voce 30 "crediti verso enti finanziari"

(a) per servizi
(b) per riporti e operazioni pronti contro termine di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.3 Dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela"

(a) per servizi
(b) per riporti e operazioni pronti contro termine
di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.4 Crediti verso altre SIM

(a)per servizi

(b)per riporti e operazioni pronti contro termine

di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.5 Crediti in sofferenza

1.6 Crediti per interessi di mora

Sezione 2 – I titoli

2.1 Titoli immobilizzati

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli di debito 1.1 titoli di Stato – quotati – non quotati 1.2 altri titoli – quotati – non quotati 2. Titoli di capitale – quotati – non quotati		
Totali		

2.1.1 Variazioni annue dei titoli immobilizzati

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. Acquisti B2. riprese di valore B3. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. Rimborsi C3. rettifiche di valore di cui: – svalutazioni durature C4. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

2.2 Titoli non immobilizzati

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli di debito		
1.1 titoli di Stato		
– quotati		
– non quotati		
1.2 altri titoli		
– quotati		
– non quotati		
2. Titoli di capitale		
2.1 titoli azionari		
– quotati		
– non quotati		
2.2 altri titoli		
– quotati		
– non quotati		
Totali		

2.2.1 Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati

(a) acquisti

1. titoli di debito

- titoli di Stato

- altri titoli

2. titoli di capitale

- titoli azionari

- altri titoli

(b) vendite

1. titoli di debito

- titoli di Stato

- altri titoli

2. titoli di capitale

- titoli azionari

- altri titoli

2.2.2 Riporti, operazioni pronti contro termine e prestito titoli

(a) titoli da ricevere

1. titoli di debito

- titoli di Stato

- altri titoli

2. titoli di capitale

- titoli azionari

- altri titoli

(b) titoli da consegnare

1. titoli di debito

- titoli di stato

- altri titoli

2. titoli di capitale

- titoli azionari

- altri titoli

2.3 Opzioni e altri valori assimilati

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Su titoli 1.1 su titoli di debito 1.2 su titoli di capitale 2. Su tassi 3. Su indici 4. Su valute 5. Altre		
Totali		

2.3.1 Variazioni annue di opzioni e altri valori assimilati

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. Acquisti B2. Rivalutazioni B3. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. rettifiche di valore C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

2.3.2 Acquisti e vendite di opzioni e altri valori assimilati

(a) acquisti

1. su titoli

2. su tassi

3. su indici

4. su valute

5. altri

(b) vendite

1. su titoli

2. su tassi

3. su indici

4. su valute

5. altre

Sezione 3 – Le partecipazioni

3.1 Partecipazioni rilevanti

Denominazioni	Sede	Patrimonio netto	Utile/Perdita	Quota %	Valore di bilancio
A. Imprese controllate					
1.					
2.					
B. Imprese sottoposte a influenza notevole					
1.					
2.					

3.2 Attività e passività verso imprese del gruppo

(a) Attività

1. crediti verso banche

di cui:

– subordinati

2. crediti verso SIM

di cui:

– subordinati

3. crediti verso altri enti finanziari

di cui:

– subordinati

4. crediti verso clientela

di cui:

– subordinati

5. obbligazioni e altri titoli di debito

di cui:

– subordinati

(b) Passività

1. debiti verso banche

2. debiti verso SIM

3. debiti verso altri enti finanziari

4. debiti verso clientela

5. debiti rappresentati da titoli

6. passività subordinate

(c) Garanzie e impegni

1. garanzie rilasciate

2. impegni

3.3 Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)

(a) Attività

1. crediti verso banche

di cui:

– subordinati

2. crediti verso SIM

di cui:

– subordinati

3. crediti verso altri enti finanziari

di cui:

– subordinati

4. crediti verso clientela

di cui:

– subordinati

5. obbligazioni e altri titoli di debito

di cui:

– subordinati

(b) Passività

1. debiti verso banche

2. debiti verso SIM

3. debiti verso altri enti finanziari

4. debiti verso clientela

5. debiti rappresentati da titoli

6. passività subordinate

(c) Garanzie e impegni

1. garanzie rilasciate

2. impegni

3.4 Composizione della voce 80 “partecipazioni”

(a) banche

1. quotate
2. non quotate

(b) in enti finanziari

1. quotate
2. non quotate

(c) altre

1. quotate
2. non quotate

3.5 Composizione della voce 90 “partecipazioni in imprese del gruppo”

(a) in banche

1. quotate
2. non quotate

(b) in enti finanziari

1. quotate
2. non quotate

(c) altre

1. quotate
2. non quotate

3.6 Variazioni annue delle partecipazioni

3.6.1 Partecipazioni in imprese del gruppo

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. Acquisti B2. riprese di valore B3. Rivalutazioni B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. rettifiche di valore C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali	
F. Rettifiche totali	

3.6.2 Altre partecipazioni

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. Acquisti B2. riprese di valore B3. Rivalutazioni B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. rettifiche di valore C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali	

Sezione 4 – Altre voci dell'attivo

4.1 Le immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1.1 Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. Acquisti B2. riprese di valore B3. Rivalutazioni B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. rettifiche di valore: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature	

4.1.2 Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. Acquisti B2. riprese di valore B3. Rivalutazioni B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. rettifiche di valore: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature	

4.2 Composizione della voce 140 "altre attività"

4.3 Composizione della voce 150 "ratei e risconti attivi"

4.4 Rettifiche per ratei e risconti attivi

(a) voci dell'attivo

(da specificare)

(b) voci del passivo

(da specificare)

4.5 Distribuzione delle attività subordinate

(a) crediti verso banche

(b) crediti verso enti finanziari

(c) crediti verso clientela

(d) obbligazioni e altri titoli di debito

Sezione 5 – I debiti

5.1 Dettaglio della voce 10 "debiti verso banche"

(a)per riporti ed operazioni pronti contro termine

di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.2 Dettaglio della voce 20 "debiti verso enti finanziari"

(a)per riporti ed operazioni pronti contro termine

di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.3 Dettaglio della voce 30 "debiti verso clientela"

(a)per riporti ed operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.4 Debiti verso altre SIM

(a)per servizi ricevuti

(b)per riporti ed operazioni pronti contro termine

di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.5 Debiti rappresentati da titoli

a) obbligazioni

b) altri titoli

Sezione 6 – I fondi

6.1 Composizione della sottovoce 90 (b) "fondo imposte a tasse"

6.2 Composizione della sottovoce 90 (c) "fondi per rischi ed oneri: altri fondi"

6.3 Composizione della voce 110 "fondi rischi su crediti"

Sezione 7 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate

Sezione 8 – Altre voci del passivo

8.1 Composizione della voce 50 "opzioni e altri valori assimilati emessi"

(a)su titoli:

- titoli di debito
- titoli di capitale

(b)su tassi

(c)su indici

(d)su valute

(e)altre

8.2 Composizione della voce 60 "altre passività"

8.3 Composizione della voce 70 "ratei e risconti passivi"

8.4 Rettifiche per ratei e risconti passivi

(a)voci del passivo

(da specificare)

(b)voci dell'attivo

(da specificare)

Sezione 9 – Le garanzie, gli impegni e le operazioni "fuori bilancio"

9.1 Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"

9.2 Attività costituite in garanzia di propri debiti

(da specificare)

9.3 Composizione della voce 20 "impegni"

9.4 Dettaglio della voce 20 "impegni"

Titoli da ricevere per operazioni da regolare

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- azioni
- altri titoli di capitale

Titoli da consegnare per operazioni da regolare

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- azioni
- altri titoli di capitale

Titoli in valuta

- da ricevere
- da consegnare

Valute

- valute contro valute
- acquisti contro euro
- vendite contro euro

9.5 Operazioni "fuori bilancio"

Operazioni/Finalità	Copertura	Negoziazione	Altre
1. opzioni acquistate			
a) titoli di capitale			
– acquisti ("call")			
– vendite ("put")			
b) titoli di debito			
– acquisti ("call")			
– vendite ("put")			
c) valute			
– valute contro valute			
– acquisti contro euro ("call")			
– vendite contro euro ("put")			
d) tassi			
– acquisti			
– vendite			
e) indici			
– acquisti			
– vendite			
2. opzioni emesse			
a) titoli di capitale			
– acquisti ("put")			
– vendite ("call")			
b) titoli di debito			
– acquisti ("put")			
– vendite ("call")			
c) valute			
– valute contro valute			
– acquisti contro euro ("put")			
– vendite contro euro ("call")			
d) tassi			
– acquisti			
– vendite			
e) indici			
– acquisti			
– vendite			
3. altri contratti derivati (con scambio di capitali)			
a) titoli			
– acquisti			
– vendite			
b) valute			
– valute contro valute			
– acquisti contro euro			
– vendite contro euro			
4. altri contratti derivati (senza scambio di capitali)			
a) valute			
– valute contro valute			
– acquisti contro euro			
– vendite contro euro			
b) tassi			
– acquisti			
– vendite			
c) indici			
– acquisti			
– vendite			
d) altri valori			
– acquisti			
– vendite			

Sezione 10 – Distribuzione delle attività e delle passività

10.1 Distribuzione temporale delle attività e delle passività

Voci/Durate residue	Durata determinata							Durata indeterminata
	a vista	fino a 3 mesi	oltre 3 mesi fino a 12 mesi	oltre 1 anno fino a 5 anni		oltre 5 anni		
				Tasso fisso	Tasso indic.	Tasso fisso	Tasso indic.	
1. Attivo								
1.1 crediti verso banche								
di cui:								
– riporti e operazioni PCT								
1.2 crediti verso enti finanziari								
di cui:								
– riporti e operazioni PCT								
1.3 crediti verso clientela								
di cui:								
– riporti e operazioni PCT								
1.4 obbligazioni e altri titoli di debito								
1.5 operazioni “fuori bilancio”								
2. Passivo								
2.1 debiti verso banche								
di cui:								
– riporti e operazioni PCT								
2.2 debiti verso enti finanziari								
di cui:								
– riporti e operazioni PCT								
2.3 debiti verso clientela								
di cui:								
– riporti e operazioni PCT								
2.4 debiti rappresentati da titoli								
2.5 operazioni “fuori bilancio”								

10.2 Attività e passività in valuta

(a) attività

- crediti

- obbligazioni e altri titoli di debito

- azioni e altri titoli di capitale

- partecipazioni

- altre attività

(b) passività

- debiti non rappresentati da titoli

- debiti rappresentati da titoli

- altre passività

Sezione 11 – Altre attività

11.1 Negoziazione per conto terzi

(a) negoziazione di titoli

(da specificare)

(b) negoziazione di valute

(da specificare)

11.2 Attività di collocamento

(a) con garanzia

(b) senza garanzia

11.3 Gestione di patrimoni

(a) patrimonio gestito

(b) conferimenti

(c) prelievi

11.4 Ricezione e trasmissione di ordini e/o mediazione

11.5 Offerta fuori sede

11.6 Custodia e amministrazione di valori mobiliari

(a) titoli di terzi in deposito

(b) titoli di terzi depositati presso terzi

(c) titoli di proprietà depositati presso terzi

11.8 Altre operazioni

(da specificare)

Parte C – Informazioni sul conto economico

Sezione 1 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

1.1 Composizione della voce 10 “profitti/perdite da operazioni finanziarie”

Voci/Operazioni	Titoli	Valute
A.1 Rivalutazioni		XXX
A.2 Svalutazioni		XXX
B.1 Utili (perdite) da realizzo		
B.2 Altri Profitti/Perdite		
Totali		
1. Contratti derivati		
2. Titoli di Stato		
3. Altri titoli di debito		
4. Titoli azionari		
5. Altri titoli di capitale		
6. Altri		

Voci/Operazioni	altri
A.1 Rivalutazioni	
A.2 Svalutazioni	
B.1 Utili (perdite) da realizzo	
B.2 Altri Profitti/Perdite	
Totali	
1. Contratti derivati:	
a. su tassi	
b. su indici	
2. Altri	

Sezione 2 – Le commissioni

2.1 Composizione della voce 20 "Commissioni attive"

(a) per attività di negoziazione titoli

(b) per attività di negoziazione in cambi

(c) per attività di collocamento

(d) per attività di gestione di patrimoni

(e) per attività di ricezione e trasmissione ordini e/o mediazione

(f) per offerta fuori sede

(g) per attività di custodia e amministrazione

(h) per altri servizi:

(da specificare)
di cui:
– per operazioni di prestito titoli

2.2 Composizione della voce 30 "Commissioni passive"

(a) per attività di negoziazione titoli

(b) per attività di negoziazione in cambi

(c) per attività di gestione di patrimoni

(d) per offerta fuori sede

(e) per deposito titoli

(f) per altri servizi

(da specificare)
di cui:
– per operazioni di prestito titoli

Sezione 3 – Gli interessi

3.1 Composizione della voce 40 "interessi attivi e proventi assimilati"

(a) su crediti verso banche

di cui:

- per riporti e operazioni pronti contro termine

(b) su crediti verso enti finanziari

di cui:

- per riporti e operazioni di pronti contro termine

(c) su crediti verso clientela

di cui:

- per riporti e operazioni pronti contro termine

(d) su titoli di debito

(e) altri interessi attivi

(f) altri proventi

3.2 Composizione della voce 50 "interessi passivi e oneri assimilati"

(a) su debiti verso banche di cui:

- per riporti e operazioni di pronti contro termine

(b) su debiti verso enti finanziari di cui:

- per riporti e operazioni di pronti contro termine

(c) su debiti verso clientela di cui:

- per riporti e operazioni pronti contro termine

(d) su debiti rappresentati da titoli

(e) su passività subordinate

(f) altri oneri

Sezione 4 – Le spese amministrative

Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

5.1 Composizione della voce 120 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni"

(a) rettifiche di valore su crediti

(b) accantonamenti per garanzie e impegni

Sezione 6 – Altre voci del conto economico

6.1 Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione"

6.2 Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione"

6.3 Composizione della voce 180 "proventi straordinari"

6.4 Composizione della voce 190 "oneri straordinari"

6.5 Composizione della voce 220 "Imposte sul reddito d'esercizio"

Sezione 7 – Altre informazioni sul conto economico

7.1 Distribuzione territoriale dei proventi

(da specificare)

Parte D – Altre informazioni

Sezione 1 – Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti

1.1Compensi di amministratori e sindaci

(a) amministratori

(b) sindaci

1.2Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci

(a) amministratori

(b) sindaci

1.3Numero medio dei dipendenti per categoria

(a) dirigenti

(b) funzionari

(c) restante personale

Sezione 2 – Impresa capogruppo

2.1 Denominazione

2.2 Sede

Allegato B
SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

B.1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità

20. Crediti verso banche:
 (a) a vista
 (b) altri crediti

30. Crediti verso enti finanziari:
 (a) a vista
 (b) altri crediti

40. Crediti verso clientela

50. Obbligazioni e altri titoli di debito:
 (a) di emittenti pubblici
 (b) di banche
 (c) di enti finanziari
 di cui:
 – titoli propri
 (d) di altri emittenti

60. Azioni, quote e altri titoli di capitale

70. Opzioni e altri valori assimilati

80. Partecipazioni:
 (a) valutate al patrimonio netto
 (b) altre

90. Partecipazioni in imprese del gruppo:
 (a) valutate al patrimonio netto
 (b) altre

100. Differenze positive di consolidamento

110. Differenze positive di patrimonio netto

120. Immobilizzazioni immateriali

130. Immobilizzazioni materiali

140. Capitale sottoscritto non versato
 di cui:
 – capitale richiamato

150. Azioni o quote proprie
 (con indicazione anche del valore nominale)

160. Altre attività
 di cui:
 – depositi presso organismi di compensazione e garanzia
 – crediti verso promotori finanziari

170. Ratei e risconti attivi:
 (a) ratei attivi
 (b) risconti attivi

Totale dell'attivo

PASSIVO

10. Debiti verso banche:
    (a) a vista
    (b) a termine o con preavviso
20. Debiti verso enti finanziari:
    (a) a vista
    (b) a termine o con preavviso
30. Debiti verso clientela:
    (a) a vista
    (b) a termine o con preavviso
40. Debiti rappresentati da titoli:
    (a) obbligazioni
    (b) altri titoli
50. Opzioni e altri valori emessi
60. Altre passività

    di cui:

    debiti verso promotori finanziari
70. Ratei e risconti passivi:
    (a) ratei passivi
    (b) risconti passivi
80. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
90. Fondi per rischi ed oneri:
    (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili
    (b) fondi imposte e tasse
    (c) fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri
    (d) altri fondi
100. Fondo per rischi finanziari generali
110. Fondi rischi su crediti
120. Passività subordinate
130. Differenze negative di consolidamento
140. Differenze negative di patrimonio netto
150. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/–)
160. Capitale
170. Sovrapprezzi di emissione
180. Riserve:
    (a) riserva legale
    (b) riserva per azioni proprie
    (c) riserve statutarie
    (d) altre riserve
190. Riserve di rivalutazione
200. Utili (Perdite) portati a nuovo
210. Utile (Perdita) d'esercizio

Totale del passivo

GARANZIE E IMPEGNI

10. Garanzie rilasciate
20. Impegni

B.2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

10. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
    di cui:
    – su titoli
    – su contratti derivati
    – su valuta
20. Commissioni attive
30. Commissioni passive
40. Interessi attivi e proventi assimilati
    di cui:
    – su titoli di debito
    – su riporti e operazioni pronti contro termine
    – su altri crediti
50. Interessi passivi e oneri assimilati
    di cui:
    – su riporti e operazioni pronti contro termine
    – su altri debiti
60. Dividendi e altri proventi
    a) su azioni, quote e altri titoli di capitale
    b) su partecipazioni
    c) su partecipazioni in imprese del gruppo
70. Altri proventi di gestione
80. Spese amministrative:
    (a) spese per il personale
        di cui:
        – salari e stipendi
        – oneri sociali
        – trattamento di fine rapporto
        – trattamento di quiescenza e simili
    (b) altre spese amministrative
90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
100. Accantonamenti per rischi ed oneri
110. Altri oneri di gestione
120. Rettifiche di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
130. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti
150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
170. Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto
180. Utile (Perdita) delle attività ordinarie
190. Proventi straordinari
200. Oneri straordinari
210. Utile (Perdita) straordinario
220. Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri
230. Variazione del fondo per rischi finanziari generali
240. Imposte sul reddito dell'esercizio
250. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
260. Utile (Perdita) d'esercizio

Appendice C

EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

C.1. Equity ratios

Esempio 1

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B;
- la società B detiene a sua volta il 60 per cento del capitale della società C;
- la società C detiene a sua volta il 70 per cento del capitale della società D;
- la società A detiene il 20 per cento del capitale della società C.

La struttura partecipativa "a catena" di tale gruppo può essere raffigurata così:
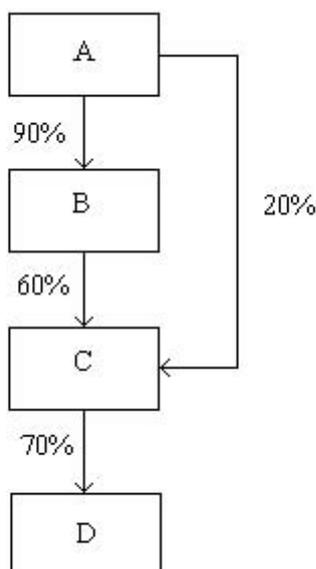
Per calcolare l'equity ratio (E. R.) della società capogruppo rispetto a una società controllata indirettamente (ossia per il tramite di altre società controllate) occorre moltiplicare i rapporti di partecipazione delle varie società componenti la catena partecipativa. Quando una società inclusa nel consolidamento è partecipata da più società pure incluse nel consolidamento, è necessario sommare i singoli prodotti.

Nell'esempio l'equity ratio di A in D si calcola nel seguente modo:

$$D = (0{,}90 * 0{,}60 * 0{,}70) + 0{,}20 * 0{,}70 = 0{,}518$$

C.2. Differenze di consolidamento

C.2.1. Differenza di consolidamento negativa derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;
- il valore del patrimonio netto (capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, fondo per rischi bancari generali, utili portati a nuovo, utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi, al netto delle perdite portate a nuovo nonché della perdita d'esercizio) della società B è di 100.

Il raffronto tra il valore della partecipazione (70) e la corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa controllata (90, pari al 90 per cento di 100) fa emergere una differenza di 20. Se tale differenza non è imputabile alle attività e alle passività dell'impresa controllata, nel bilancio consolidato essa va iscritta alternativamente:

a) nella voce del passivo "differenze negative di consolidamento" dello stato patrimoniale consolidato;

b) nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo "fondi per rischi ed oneri", quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata.

La quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 10, va ricondotta nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza di terzi".

C.2.2. Differenza di consolidamento positiva derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 70 per cento del capitale della società B, mentre il restante 30 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 100;
- il patrimonio della società B è così composto:

· capitale	60
· riserve	40
· riserve di rivalutazione	5
· fondi rischi su crediti	15

Il raffronto tra il valore della partecipazione (100) e la corrispondente quota del patrimonio netto (che esclude le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti) dell'impresa controllata (70, pari al 70 per cento di 100) fa emergere una differenza di 30.

Nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3 è stabilito che, quando la partecipazione eccede il patrimonio netto, ai fini della redazione del bilancio consolidato la differenza debba essere compensata, per la parte che rimane dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di

rivalutazione e con i fondi rischi su crediti dell'impresa controllata. L'importo residuo va ricondotto, per la quota di pertinenza del gruppo, tra le differenze positive di consolidamento.

Nell'esempio considerato, supponendo che non sia possibile l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, si ha pertanto che:

– la differenza di 30 si compensa con il 70 per cento delle riserve di rivalutazione (3,5) e dei fondi rischi su crediti (10,5);

– il residuo importo delle differenze (16) va iscritto nella voce 100 dell'attivo ("differenze positive di consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato;

– il residuo importo delle riserve di rivalutazione (1,5) e dei fondi rischi su crediti (4,5) deve essere iscritto nelle corrispondenti voci del passivo;

– la quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 30 (30 per cento della somma di capitale e riserve), va ricondotta nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza di terzi".

C.2.3 Differenze di consolidamento negative derivanti da partecipazioni di controllo dirette e indirette

Si ipotizzi che al 31/12/1993 si abbia la seguente situazione:

– la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;

– la società B detiene a sua volta il 90 per cento del capitale della società C, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;

– il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;

– il valore contabile della partecipazione della società B nella società C è di 60;

– il valore del patrimonio netto della società B è di 100;

– il valore del patrimonio netto della società C è di 100.

Alla medesima data i bilanci delle società A, B e C al 31/12 sono [1]:

Soc. A —90%→ Soc. B —90%→ Soc. C

Soc. A				Soc. B				Soc. C			
Part.	70	Cap.	100	Part.	60	Cap.	50	Cr.	100	Cap.	100
Cr.	90	Ris.	50	Cr.	45	Ris.	50				
		F.R.	10			F.R.	5				

LEGENDA:

– Part. = Partecipazioni
– Cr. = Crediti
– Cap. = Capitale
– Ris. = Riserve
– F.R. = Fondo rischi su crediti

[1] Per comodità si suppone che l'utile d'esercizio delle tre società sia pari a zero.

Secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3, il calcolo delle differenze di consolidamento e degli interessi di minoranza deve essere effettuato applicando gli "equity ratios".

Nel caso di specie, immaginando che le differenze emergenti dal raffronto tra partecipazioni e patrimoni non siano imputabili alle attività e alle passività delle singole imprese controllate, si hanno differenze negative di consolidamento per 47 e interessi di minoranza per 13, così determinate:

Differenze negative di consolidamento

a) 20 relative alla partecipazione di controllo diretta della società A nella società B;

b) 27 relative alla partecipazione di controllo indiretta della società A nella società C (importo pari al 90 per cento della differenza di consolidamento di 30 della società B nella società C) ([1]);

Interessi di minoranza

a) 13 relative ai soci di minoranza della società B, di cui 10 di diretta pertinenza e 3 per la quota loro attribuita della differenza di consolidamento di C in B (10 per cento di 30);

b) 10 relative ai soci di minoranza della società C.

Ciò premesso e supponendo che con riferimento alle imprese controllate non si preveda un'evoluzione sfavorevole dei risultati economici, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato vanno iscritte:

a) 47 nella voce del passivo "differenze negative di consolidamento";

b) 23 nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza dei terzi".

Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato sarà il seguente:

BILANCIO CONSOLIDATO

Crediti verso clientela	235	Fondi rischi su crediti	15
		Differenze negative di consolidamento	47
		Patrimonio di pertinenza di terzi	23
		Capitale	100
		Riserve (a) riserva legale	50
	235		235

Si ipotizzi che nell'esercizio successivo (chiuso al 31/12/1994) le società A, B e C registrino le seguenti variazioni del patrimonio netto e dei fondi rischi su crediti ([2]):

---

[1] L'equity ratio di A in B è pari al 90 per cento; l'equity ratio di A in C è pari all'81 per cento (90 per cento moltiplicato per il 90 per cento). La quota della differenza di consolidamento di pertinenza del gruppo viene calcolata nel seguente modo:

90% * 60 – 90% (100) = 81% (100) – 90% (100) = – 27

dove il primo termine rappresenta la quota di pertinenza della capogruppo del patrimonio di C, mentre il secondo rappresenta la quota di pertinenza della capogruppo della partecipazione di B in C.

[2] Si suppone che tali variazioni siano interamente investite in titoli di Stato.

a) società A:

- aumento del fondo rischi su crediti: 3;
- utile d'esercizio: 20.

b) società B:

- aumento del fondo rischi su crediti: 1,
- utile d'esercizio: 10 (per 6 attribuito a riserve e per 4 destinato a dividendi).

c) società C:

- costituzione del fondo rischi su crediti: 2;
- utile d'esercizio: 5 (attribuito interamente a riserve).

Secondo quanto disposto dalle istruzioni (cfr. capitolo 3, paragrafo 2.1.1), le variazioni del patrimonio netto delle imprese controllate che si registrano negli esercizi successivi a quello del primo consolidamento vanno iscritte, per la quota di pertinenza del gruppo in base al calcolo degli "equity ratios", nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale ("riserve", "fondo per rischi finanziari generali" "utile d'esercizio" ecc.).

È inoltre stabilito che nel "patrimonio di pertinenza dei terzi" deve essere inclusa la quota di pertinenza, diretta e indiretta, dei terzi del patrimonio netto delle imprese controllate (al netto dei dividendi loro assegnati).

Nel caso qui considerato si ha che l'utile di pertinenza del gruppo risulta pari a 33,05, il patrimonio spettante ai soci di minoranza di B e di C è aumentato di 1,55 e il debito verso i medesimi soci per dividendi da distribuire ammonta a 0,4. Tali importi sono così determinati:

Utile di pertinenza del gruppo

- 20 relative all'utile d'esercizio della società A;
- 9 (pari al 90 per cento di 10) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società B;
- 4,05 (pari al 90 per cento di 4,5) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società C.

Variazione del patrimonio di terzi

- 1,05 spettanti ai soci di minoranza della società B, di cui 0,6 di diretta pertinenza ([1]) e 0,45 per la quota loro attribuita dell'incremento patrimoniale della società C;
- 0,5 (pari al 10 per cento di 5) spettanti ai soci di minoranza della società C.

Passività verso i soci di minoranza

- 0,4 relative ai dividendi assegnati ai soci di minoranza della società B.

Conformemente alle istruzioni del presente manuale le variazioni suddette debbono essere ricondotte nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale consolidato relativo al 31/12/1994 che, pertanto, si presenta così:

[1] L'importo di 0,6 rappresenta la quota (10 per cento) dell'utile d'esercizio della società B (10) di pertinenza dei soci di minoranza diminuito dei dividendi (0,4) assegnati ai medesimi.

BILANCIO CONSOLIDATO

Crediti verso clientela	235	Altre passività	0,4
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso (a) di emittenti pubblici	41	Fondi rischi su crediti	21
		Differenze negative di consolidamento	47
		Patrimonio di pertinenza di terzi	24,55
		Capitale	100
		Riserve (a) riserva legale	50
		Utile d'esercizio	33
	276		276

00A11753

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651457/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	- annuale	**L.**	**508.000**
	- semestrale	**L.**	**289.000**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	**L.**	**416.000**
	- semestrale	**L.**	**231.000**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	**L.**	**115.500**
	- semestrale	**L.**	**69.000**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**L.**	**107.000**
	- semestrale	**L.**	**70.000**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**L.**	**273.000**
	- semestrale	**L.**	**150.000**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**L.**	**106.000**
	- semestrale	**L.**	**68.000**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	**L.**	**267.000**
	- semestrale	**L.**	**145.000**
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
	- annuale	**L.**	**1.097.000**
	- semestrale	**L.**	**593.000**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
	- annuale	**L.**	**982.000**
	- semestrale	**L.**	**520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 19.500